

	– Rev. _..... data
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/2001

Il presente Modello di Organizzazione e Gestione ex D.lgs. 231/2001 è adottato dal Consiglio di Amministrazione in data 18 dicembre 2019

	– Rev. _..... data
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01

INDICE

PARTE GENERALE.....	5
1. DEFINIZIONI	6
1.1 Definizioni	6
2. LA RESPONSABILITÀ PENALE D’IMPRESA	8
2.1 Natura giuridica della responsabilità	8
2.2 Principi essenziali della responsabilità	9
2.3 Modello 231 e normativa corruzione e trasparenza.....	12
3. DATI DELLA SOCIETÀ.....	14
3.1 Dati identificativi della Società e sedi	15
3.2 Forma giuridica	15
4. STORIA DELL’IMPRESA	15
4.1 La storia.....	15
5. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ	16
5.1 Oggetto sociale come da Statuto	16
5.2 Attività di fatto esercitata dalla Società	16
5.3 Certificazioni e autorizzazioni	17
6. ORGANIZZAZIONE SOCIETARIA	17
6.1 Organo Amministrativo.....	17
6.2 Rappresentanza della Società	17
6.3 Organi delegati e procuratori speciali	18
6.4 Organi sociali di controllo	22
6.5 Organigramma organizzazione societaria	23
6.6 Rapporti con società terze	23
7. STRUTTURA AZIENDALE	23
7.1 Personale occupato nella Società	23
7.2 Organigramma organizzazione aziendale	24
7.3 Funzioni aziendali interne	24
8. APPROFONDIMENTI TEMATICI.....	26
8.1 Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	26
8.2 La disciplina dei reati tributari e del reato di autoriciclaggio	28
8.3 La modifica della fattispecie delle false comunicazioni sociali	35
8.4 Le modifiche della corruzione tra privati e l’introduzione del reato di istigazione di corruzione tra privati	37
8.5 Legge n. 30.11.2017 n. 179 (G.U. 14.12.2017) sul c.d. “Whistleblowing” e le conseguenze sul Modello 231	41
8.6 L’introduzione del reato di influenze illecite ex art 346 bis c.p. tra i reati presupposto e la sua modifica	41
9. ANALISI, VALUTAZIONE E SISTEMA DI PREVENZIONE DEI RISCHI REATO PRESUPPOSTO	43
9.1 Metodologia seguita per l’analisi dei comportamenti a rischio reato presupposto	43
9.2 Fasi operative.....	45
9.3 Metodologia seguita per la valutazione dei rischi reato presupposto	46
9.4 Rapporto tra Modello 231 e le Procedure Organizzative Interne	49

	– Rev. _..... data
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01

ORGANISMO DI VIGILANZA	50
10. ORGANISMO DI VIGILANZA	51
10.1 costituzione, composizione e individuazione dell'organismo di vigilanza	51
10.2 Cause di ineleggibilità	52
10.3 Caratteristiche dell'O.d.V.	53
10.4 Requisiti dei membri dell'O.d.V.	53
10.5 Autonomia e indipendenza dell'O.d.V., risorse e compensi	53
10.6 regolamento interno	53
10.7 compiti e poteri dell'O.d.V.	54
10.8 modalità e svolgimento dei compiti dell'O.d.V.	55
10.9 L'O.d.V. e i rapporti con il responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza	56
10.10 Revoca e cessazione dell'incarico dell'O.d.V.	58
10.11 responsabilità dell'O.d.V. e risarcimento danni	58
FLUSSI INFORMATIVI E SEGNALAZIONI	59
11. FLUSSI INFORMATIVI	60
11.1 Premessa	60
11.2 Protocollo per i flussi informativi verso l'O.d.V.	60
12. SEGNALAZIONI	63
12.1 I canali per le segnalazioni di condotte illecite rilevati ai sensi del D.lgs. 231/2001.....	63
INFORMAZIONE E FORMAZIONE	65
13. SISTEMA DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE	66
13.1 L'informazione sull'adozione del modello	66
13.2 Messa a disposizione del Modello	66
13.3 Incontri informativi	66
13.4 Informazione ai soggetti di vertice	67
13.5 Informazione ai lavoratori e ai terzi	67
13.6 Organizzazione della formazione	67
SISTEMA DISCIPLINARE.....	69
14. IL SISTEMA DISCIPLINARE	70
14.1 Principi generali	70
14.2 Rapporti con i lavoratori dipendenti	73
14.3 Rapporti con l'Organo Dirigente e relative sanzioni	74
14.4 Sanzioni nei confronti dei parasubordinati	75
14.5 Sanzioni nei confronti di terzi con cui la Società instauri rapporti	76
FONTI NORMATIVE	79
15. FONTI NORMATIVE	80
15.1 Le fonti internazionali in materia di responsabilità penale d'impresa	80
15.2 Le fonti nazionali in materia di responsabilità penale d'impresa	80

 L'Istituto di Pagamento InfoCamere	– Rev. _..... data
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01

15.3 Le fonti nazionali applicabili alle società controllate dalla p.a..... 83

15.4 Le fonti nazionali in materia bancaria 83

PARTE GENERALE

	– Rev. _..... data
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01

1. Definizioni

1.1 DEFINIZIONI

Modello Il Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/01 integrato con l’art. 30 D.lgs. 81/08 della Società per la prevenzione della responsabilità degli Enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Organo dirigente È l’Organo di amministrazione al quale spetta la gestione dell’Impresa e che compie le operazioni necessarie per la realizzazione dell’oggetto sociale (art. 2380 bis c.c.). È il Soggetto tenuto ad adottare ed efficacemente attuare il Modello (art. 6 co. 1 lett. a D.lgs. 231/01) e ad apportare eventuali modifiche ed integrazioni per mantenerlo in continua tenuta di congruità con i rischi reato dell’Impresa.

Soggetti in posizione apicale (art. 5, co. 1, lett. a, D.lgs. 231/01): a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; b) persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’Ente. Nel caso di reati societari ricompresi nell’art. 25ter D.lgs. 231/01: amministratori, direttori generali o liquidatori. Sono da considerarsi “apicali” a titolo esemplificativo:

- l’Amministratore Unico
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- gli Amministratori Delegati;
- i Consiglieri Delegati;
- i Consiglieri di Amministrazione non delegati;
- gli Amministratori delle S.r.l. cui l’amministrazione è affidata congiuntamente o disgiuntamente;
- i membri del Consiglio di Gestione nel sistema dualistico;
- l’Amministratore di fatto e il cosiddetto “Amministratore occulto”.

Soggetti sottoposti all’altrui direzione (art. 5, co. 1, lett. b, D.lgs. 231/01) Persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale. Rientrano in questa categoria, a titolo esemplificativo:

- lavoratori subordinati;
- lavoratori dipendenti di soggetti terzi che operano per l’Ente in base a rapporti di somministrazione o distacco;
- lavoratori con contratto di lavoro a progetto e occasionale;
- collaboratori esterni, quali agenti, concessionari alla vendita, franchising, rappresentanti, distributori, consulenti, esperti, lavoratori autonomi e professionisti;
- prestatori di attività in outsourcing, in base a contratto d’opera, appalto d’opera, appalto di servizi.

Attività sensibile Processo o attività all’interno del quale esiste un rischio di commissione di uno o più reati previsti dal D.lgs. 231/01.

	– Rev. _..... data
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01

Quote Il sistema sanzionatorio previsto dal D.lgs. 231/2001 è regolato dall’art. 11 che individua i criteri di determinazione dei due parametri, consistenti nel numero delle quote (da un minimo di 100 a un massimo di 1000) e nel valore delle stesse, attraverso i quali viene stabilito l’importo della sanzione pecuniaria da irrogare all’Ente. Il valore della singola quota può andare da un minimo di € 258 a un massimo di € 1549, determinato in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell’Ente.

Organismo di vigilanza (O.d.V.) “Organismo dell’Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo” al quale l’Ente ha affidato “il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli, di curare il loro aggiornamento” (art. 6, co. 1, lett. b D.lgs. 231/01). Con riferimento alla prevenzione dei reati presupposto di cui agli artt. 589 e 590 co. 3 c.p. il modello organizzativo deve prevedere “un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate...” (art. 30, co. 4 D.lgs. 81/08).

Comitato di Controllo Analogo “E’ un organo di controllo dell’Ente. È nominato dall’Assemblea su proposta di Unioncamere, di durata triennale, formato da tre componenti, scelti tra i Presidenti, i membri della Giunta ed i dirigenti apicali in carica dell’Unione Nazionale delle Camere di Commercio e delle Camere di Commercio e del socio unico InfoCamere S.C.p.A. I componenti del Comitato restano in carica per un triennio e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo anno del Comitato e sono rieleggibili. Il Direttore Generale della Società ha diritto di partecipare alle riunioni del Comitato senza diritto di voto. Il Comitato vigila e controlla sulla corretta attuazione da parte del Consiglio di Amministrazione del piano annuale delle attività e del budget così come deliberati dall’Assemblea dei soci (Art. 15 e 16 dello Statuto della Società).

Sistema sanzionatorio “Sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello” (art. 7, co. 4, lett. b D.lgs. 231/01). Con riferimento alla prevenzione dei reati presupposto di cui agli artt. 589 e 590 c.p. il modello deve prevedere “un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello” (art. 30, co.3, D.lgs. 81/08).

Codice Etico e di Comportamento Documento ove sono contenuti i principi e le linee di condotta adottate dall’Ente, allo scopo di esprimere dei principi di deontologia aziendale che l’Ente riconosce come proprie sui quali richiama l’osservanza da parte di tutti i soggetti apicali, dipendenti e collaboratori esterni.

Procedure Organizzative Interne Procedure organizzative interne formalizzate e redatte secondo i principi organizzativi definiti dalla Banca d’Italia. Sono state approntate apposite Policy che indicano in modo analitico e motivato le modalità di adeguamento dell’operatività aziendale ai principi normativi in materia di sicurezza dei pagamenti, antiriciclaggio e conflitti di interesse. Ogni procedura definisce, per le singole attività svolte nell’ambito di ciascun processo/fase, i seguenti elementi: le operazioni elementari che compongono ogni singola attività; la loro successione cronologica; ruoli, compiti e responsabilità dei singoli attori coinvolti; i momenti di controllo e verifica della regolarità e correttezza delle operazioni.

In caso di modifica delle Procedure Organizzative Interne, i richiami alle medesime all’interno dei protocolli si intendono effettuati all’ultima versione delle medesime. Pertanto, eventuali parti dei protocolli che riprendono le Procedure Organizzative Interne si intendono implicitamente modificate.

	– Rev. _..... data
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01

2. La responsabilità penale d’impresa

2.1 NATURA GIURIDICA DELLA RESPONSABILITÀ

Prima dell’entrata in vigore del D.lgs. 231/2001, non esisteva nel nostro ordinamento una responsabilità amministrativa dipendente da reato a carico degli Enti. Dei reati commessi all’interno di tali soggetti rispondeva esclusivamente la persona fisica che aveva perfezionato l’azione criminosa, rimanendo impunita l’organizzazione all’interno del quale la stessa si era verificata. Tale organizzazione tuttavia, il più delle volte, aveva avuto interesse o comunque aveva tratto un vantaggio dalla commissione del reato.

Il legislatore italiano è quindi intervenuto assecondando l’esigenza, sorta in ambito internazionale e comunitario, di prevedere un sistema punitivo a carico delle persone giuridiche. Con l’adozione del D.lgs. 231/2001 è stato creato quindi un nuovo genere di responsabilità che, pur presentando i tratti essenziali del sistema penale in “veste” amministrativa, ha delineato un “terzo genere” di responsabilità che trova applicazione sia per Enti forniti di personalità giuridica che per Società ed associazioni anche prive di personalità giuridica.

In questo modo nel nostro ordinamento, nonostante la normativa introdotta nel 2001, è rimasto valido il classico principio costituzionale dell’art. 27 che sancisce la responsabilità penale soltanto della persona fisica.

Non ammettendo il nostro diritto positivo la responsabilità penale a carico delle persone giuridiche¹, infatti, il legislatore non ha affrontato la questione di una riforma della Costituzione, ritenendo di poter individuare possibili meccanismi sanzionatori parapenali da potere adottare ugualmente a carico diretto degli Enti.

Il D.lgs. 231/2001 confermando nel fondamento della responsabilità dell’Ente e nella disciplina sanzionatoria, come evidenzia la Relazione accompagnatoria, che *“il reato dovrà costituire anche espressione della politica aziendale o quantomeno derivare da una colpa di organizzazione”*, introduce tuttavia delle innovazioni rispetto alla previsione della Legge Delega.

Si legge nella Relazione:

“all’Ente viene in pratica richiesta l’adozione di Modelli comportamentali specificamente calibrati sul rischio – reato e cioè volti ad impedire, attraverso la fissazione di regole di condotta, la commissione di determinati reati”.

In altri termini il Decreto ha introdotto un “effetto premiale” che comporta l’esenzione da responsabilità dell’Ente, allorché venga “adottato il Modello” e lo stesso venga “efficacemente attuato” secondo la disciplina esplicitata nel decreto legislativo.

Il Modello altro non è che un sistema di organizzazione, gestione e controllo delle attività dell’Ente contenente protocolli di prevenzione dal tentativo e dalla commissione di reati previsti dalla legge.

Questa previsione è diretta ad ottenere che le imprese applichino le regole di buona organizzazione interna, con previsione delle modalità di esercizio delle attività secondo norma, al fine di evitare che tali modalità possano essere terreno di coltura di reati.

Il legislatore ha ritenuto che questo sia il miglior modo per emarginare i fenomeni di criminalità e di illegalità delle imprese e nelle imprese e per garantire che l’eventuale accadimento dei reati rimanga un fatto eccezionale e non facilmente ripetibile.

L’effetto preventivo/impeditivo dei reati presuppone l’esistenza di un Modello che l’Ente deve aver adottato ed attuato prima che il reato sia stato commesso o tentato. Tuttavia, al fine di agevolare il più possibile il

¹ Ciò per la vigenza dello storico principio individualistico di origine romanistica *“Societas delinquere non potest”*.

	– Rev. _..... data
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01

raggiungimento di un'organizzazione operante nella liceità, la norma ha previsto altresì la possibilità per l'Ente di dotarsi del c.d. Modello riparatore. Si tratta della facoltà per l'Ente di predisporre, dopo la commissione del reato, il Modello che consentirà comunque alcuni effetti premianti (riconducibili prevalentemente al trattamento sanzionatorio erogato).

In conclusione, la responsabilità amministrativa diretta ed autonoma dell'Ente è fondata sulla “colpa di organizzazione”, ma è previsto che possa essere esclusa se l'Organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato “prima della commissione del fatto” Modelli di Organizzazione e di Gestione “idonei a prevenire” i reati specificamente previsti dalla legge come presupposto della responsabilità medesima.

2.2 PRINCIPI ESSENZIALI DELLA RESPONSABILITÀ

a) La responsabilità degli “Enti” per illeciti amministrativi dipendenti da reato (art. 1, co. 1, D.lgs. 231/01)

Il D.lgs. 231/01 pone a carico di Società ed Enti un preciso “obbligo di legge”: quello di dotarsi di un'organizzazione e di presidi tesi a prevenire la commissione di reati presupposto specificamente indicati, nel proprio interesse o vantaggio, da parte di soggetti “apicali” o “sottoposti” che operano all'interno della Società o dell'Ente.

La commissione di tali reati da parte dei suddetti soggetti, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, è infatti attribuita a sua responsabilità diretta per “colpa di organizzazione”, oltre che a responsabilità della persona fisica agente. All'Ente si applicheranno pertanto le sanzioni previste dal D.lgs. 231/01.

Come le norme che dettano una disciplina sanzionatoria per chi realizzi una determinata condotta, commissiva od omissiva, contengono un preciso obbligo per la persona fisica di astenersi dal porre in essere tale condotta, analogamente la disciplina sanzionatoria di cui al D.lgs. 231/01 determina l'obbligo in capo alla Società o Ente di far sì che i soggetti operanti all'interno o all'esterno, si astengano dal porre in essere condotte costituenti reati presupposto nel suo interesse o vantaggio.

Il Legislatore italiano, considerando che l'entità giuridica agisce non direttamente ma per il tramite di persone fisiche² e che, pertanto, non è pensabile che la Società od Ente possa in alcun modo “impedire” di fatto la commissione di reati da parte delle persone fisiche stesse, ha individuato un “comportamento” minimo sufficiente che se realizzato dalla Società od Ente determina la sua esenzione dalla responsabilità. Questo comportamento è costituito dall'adozione ed efficace attuazione di un Modello di Organizzazione e Gestione rispondente ai requisiti di cui agli artt. 6 e 7 D.lgs. 231/01 e 30 D.lgs. 81/08.

Si parla, dunque, comunemente di “onere” quanto all'adozione di tale Modello di Organizzazione e Gestione, nel senso che la mera assenza di tale Modello, al di fuori dei casi di commissione di un reato presupposto che presenti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal D.lgs. 231/01, non è un fatto di per sé perseguito o sanzionato.

Ciò non toglie che la disciplina del D.lgs. 231/01 detta comunque un “obbligo” in capo a Società ed Enti, ponendo a loro carico la responsabilità dell'inosservanza e prevedendo le relative gravi sanzioni.

b) Reati presupposto della responsabilità

Si tratta di reati espressamente elencati dal legislatore nella Sezione III “Responsabilità amministrativa da reato” del D.lgs. 231/01, dalla cui commissione o tentativo di commissione origina la responsabilità amministrativa dell'Ente.

² Mediante il principio della cosiddetta “immedesimazione organica”.

	– Rev. _..... data
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01

c) Soggetti destinatari (art. 1, D.lgs. 231/01)

Le disposizioni si applicano a:

- Enti forniti di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale;
- Società e Associazioni anche prive di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Le disposizioni non si applicano a:

- Stato ed Enti pubblici territoriali;
- Enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale;
- Altri Enti pubblici non economici.

d) Soggetti in posizione apicale (art. 5, co. 1, lett. a, D.lgs. 231/01)

La realizzazione o il tentativo di realizzazione di un reato presupposto da parte di:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’Ente;

in presenza degli ulteriori presupposti di seguito individuati, determina la Responsabilità Amministrativa dell’Ente.

Nel caso di reati societari ricompresi nell’art. 25-ter D.lgs. 231/01:

- amministratori, direttori generali o liquidatori.

Sono da considerarsi “apicali” a titolo esemplificativo:

- l’Amministratore Unico
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- gli Amministratori Delegati;
- i Consiglieri di Amministrazione non delegati;
- gli Amministratori delle S.r.l. cui l’amministrazione è affidata congiuntamente o disgiuntamente;
- i membri del Consiglio di Gestione nel sistema dualistico;
- l’Amministratore di fatto e il cosiddetto “Amministratore occulto”.

e) Soggetti sottoposti all’altrui direzione (art. 5, co. 1, lett. b, D.lgs. 231/01)

La realizzazione o il tentativo di realizzazione di un reato presupposto da parte di persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale, determina la Responsabilità Amministrativa dell’Ente, se è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza da parte dei “soggetti apicali” (v. *infra* definizioni).

f) Il requisito dell’interesse e del vantaggio (art. 5, co. 1, D.lgs. 231/01)

L’Ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

	– Rev. _..... data
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01

- “interesse” implica la finalizzazione di un reato all’acquisizione di una utilità per l’Ente, senza peraltro richiedere che questa venga effettivamente conseguita.

La valutazione della sussistenza dell’interesse dell’Ente deve essere fatta *ex ante*, quindi considerando la finalità che la persona fisica si è prefigurata nell’accingersi a commettere il reato e se abbia agito prospettandosi di far acquisire all’Ente un’utilità intesa come qualsiasi effetto positivo;

- “vantaggio” è la concreta acquisizione di un’utilità economica o altra utilità da parte dell’Ente come conseguenza del reato.

Il vantaggio richiede una valutazione *ex post*, ponendosi quindi in un momento successivo alla commissione del reato al fine di verificare se l’Ente ha in effetti tratto da questo un concreto effetto vantaggioso.

Per quanto concerne i reati colposi, primi tra tutti i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, i concetti di “interesse” e “vantaggio” sono stati oggetto di specifica interpretazione da parte della Magistratura.

Sussiste infatti un apparente contrasto tra i concetti stessi e gli effetti invece assolutamente negativi che notoriamente derivano all’Ente dal verificarsi di un infortunio grave o mortale.

È stato quindi precisato che “l’interesse” e il “vantaggio” non devono essere valutati quali effetto positivo prospettato, nel primo caso, o conseguenza realizzata, nel secondo, dell’evento morte o lesione, il che sarebbe evidentemente impossibile.

Interesse e vantaggio devono essere invece rapportati alla condotta commissiva od omissiva posta in essere in violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Ciò in quanto tale condotta ben può determinare un’utilità per l’Ente, ad esempio in termini di risparmio di costi (cfr. ad es. Cass. Sez. Un. n. 38343/2014 (cd. caso Thyssen Krupp); Trib. Trani – Sez. Distaccata Molfetta, sentenza del 26.10.2009).

Sussistono pertanto tali requisiti laddove chi ha violato le norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro ha con ciò inteso portare un’utilità all’Ente, o ha di fatto con ciò determinato un effetto positivo, anche in termini di risparmio, benché dall’evento morte o lesioni poi verificatosi l’Ente abbia in realtà subito solo gravi conseguenze dannose.

g) Esenzione dalla responsabilità amministrativa (art. 5, co. 2, art. 6, co. 1 e art. 7 co. 1 e 2, D.lgs. 231/01)

- L’Ente non risponde se le persone hanno agito nell’**interesse esclusivo proprio o di terzi** (art. 5 co. 2 D.lgs. 231/01).
- L’Ente non risponde per i reati presupposto commessi da **soggetti in posizione apicale**, se prova che:
 1. l’Organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto reato, Modelli di Organizzazione e di Gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi (art. 6 co. 1 lett. a D.lgs. 231/01);
 2. il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei Modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. Negli Enti di piccole dimensioni tale compito può essere svolto direttamente dall’Organo dirigente (art. 6 co. 1 lett. b e co. 4 D.lgs. 231/01);
 3. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo di cui al punto precedente (art. 6 co. 1 lett. d D.lgs. 231/01);
 4. le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i Modelli di Organizzazione e di Gestione (art. 6 co. 1 lett. c D.lgs. 231/01). Da tale ultima previsione si ricava l’importante principio in base al quale non è chiesto alla Società di “impedire” ed “escludere in concreto” che siano realizzati

	– Rev. _..... data
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01

reati presupposto, cosa di per sé impossibile, ma di creare un sistema di organizzazione tale che il reato possa essere commesso solo aggirando i presidi di prevenzione costituiti da procedure ed eludendo con l'inganno i sistemi di controllo predisposti.

- L'Ente non risponde per i reati presupposto commessi da **oggetti sottoposti** alla direzione o vigilanza degli apicali, se:
 1. la commissione del reato non è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza (art. 7 co. 1 D.lgs. 231/01);

se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. In questa ipotesi è per norma "In ogni caso ... esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza" (art. 7 co. 2 D.lgs. 231/01).

2.3 MODELLO 231 E NORMATIVA CORRUZIONE E TRASPARENZA

ICONTO, data la qualificazione giuridica, è soggetta sia alla normativa di cui al presente Modello, ovvero il d.lgs. 231/2001, sia all'applicazione della l. 190/2012 in tema di "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", nonché alla normativa di cui d.lgs. 33/2013(c.d. "Decreto Trasparenza"), in tema di accesso civico, obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Sul "Decreto Trasparenza", in particolare sull'art. 11, è, in seguito, intervenuta la l. 90/2014, stabilendo che le prescrizioni del D. Lgs. 33/2013 per le pubbliche amministrazioni trovassero applicazione anche per le società in controllo pubblico, esclusivamente in relazione alle attività di pubblico interesse esercitate eventualmente dalla società.

Ne consegue che le società in controllo pubblico risultavano parimenti soggette al D.lgs. 33/2013 e alla l. 190/2012, limitatamente alle attività di pubblico interesse svolte dalle stesse.

Tuttavia, quest'ultima circostanza è mutata a seguito degli interventi legislativi del D.lgs. 97/2016, recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" e del D.lgs. 175/2016, attuativo dell'art.18 della legge 124/2015.

Ad oggi, pertanto, le prescrizioni di cui al "Decreto Trasparenza" sono applicabili *tout court* alle società controllate, non più limitatamente alle attività di pubblico interesse eventualmente svolte.

Inoltre, il succitato D.lgs. 97/2016, aggiungendo il comma 2-bis all'art. 1 della l. 190/2012, ha stabilito che sia le Pubbliche Amministrazioni, che le società controllate, che gli altri soggetti di cui al citato articolo 2-bis, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, siano destinatari delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione (definito quale atto d'indirizzo dalla legge stessa). Si fa notare che, in relazione alle società controllate, è sparito qualunque riferimento alle attività di pubblico interesse eventualmente esercitate. Si specifica dunque che alla luce di questi interventi legislativi, le prescrizioni di cui alla l. 190/2012 sono applicabili *tout court* alle società controllate, che sono tenute a rispettarle adottando "misure integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231".

Si chiarisce che il Piano Nazionale Anticorruzione costituisce un atto di indirizzo per gli enti chiamati ad adottare o ad aggiornare concrete e effettive misure di prevenzione di fenomeni corruttivi. Con la Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018, il Consiglio dell'Autorità ha approvato in via definitiva l'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione.

	– Rev. _..... data
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01

Invero, sulla questione su trattata, si era già espressa l’Autorità Nazionale Anticorruzione, con la determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, con la quale emanava delle Linee guida per l’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici, alla luce delle vigenti disposizioni della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Di fatto, l’impianto normativo di cui la l. 190/2012 e il d.lgs. 33/2013, è stato quindi ampiamente modificato dall’entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.

Si precisa, inoltre, che il quadro normativo è stato ulteriormente ridefinito dal succitato decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, modificato con decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, recante il “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*” (Tusp). Oggi, il d.lgs. 175/2016 è invero richiamato dal “Decreto Trasparenza”, per le definizioni di società in controllo pubblico, di società quotate e di società in partecipazione pubblica, alle quali si applicano le disposizioni dettate in tema di anticorruzione e tutela della trasparenza.

Infatti, l’art. 2, co. 1, lett. m), del richiamato decreto, esplicita che per società a controllo pubblico devono intendersi “*le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)*”.

A fronte delle novelle appena richiamate e del succitato quadro normativo, l’ANAC ha provveduto ad aggiornare la propria determinazione n. 8/2015, approvando con deliberazione del Consiglio n. 1134 dell’8 novembre 2017 le “*Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*”, le quali sono totalmente sostitutive delle precedenti disposizioni, pur non trovando applicazione nei confronti delle società quotate.

Sudette linee guida richiamano e chiariscono le disposizioni della l. 190/2012 e del D.lgs. 33/2013.

In tema di anticorruzione, le Linee Guida richiamate, al punto 3.1.1., stabiliscono, in una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti, che le società in controllo pubblico integrino il “Modello 231” – ove adottato – con idonee misure atte a prevenire anche fenomeni quali la corruzione o illegalità coerentemente con le finalità proprie della legge n. 190/2012.

Tali misure devono fare riferimento a tutte le attività svolte e devono essere comunque ricondotte ad un documento unitario che tenga luogo del Piano di prevenzione della corruzione anche ai fini della valutazione dell’aggiornamento annuale e della vigilanza dell’ANAC. Sempre il punto 3.1.1. delle linee guida citate prevede analiticamente dei “contenuti minimi” di tali misure.

Si aggiunga che esse sono elaborate dal responsabile della prevenzione della corruzione in stretto coordinamento con l’Organismo di vigilanza e sono adottate dall’organo di indirizzo della società (C.d.A. o organo equivalente). Peraltro, una volta adottate devono essere oggetto di un’adeguata pubblicità, sia all’interno che all’esterno della società (pubblicazione sul sito web della società).

Quanto alle misure a tutela della trasparenza, invece, il punto 3.1.3 delle Linee Guida citate prevede che esse confluiscono in un’apposita sezione del documento contenente le misure di prevenzione della corruzione integrative del “modello 231”.

In tale sezione sono indicate le misure organizzative idonee ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare, prevedendo a tal fine un sistema specifico di responsabilità e individuando i soggetti responsabili della trasmissione e della pubblicazione sia dei dati, delle informazioni e dei documenti la cui pubblicazione è espressamente prevista da specifiche norme di legge, sia di quelli cd. “ulteriori”, individuati dalla società medesima in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali.

Da ultimo, in merito agli obblighi di trasparenza imposti alle società in controllo pubblico, è opportuno richiamare il citato d.lgs. 175/2016 (Tusp), il quale, oltre a prevedere all’art. 24, in via generale, che tali società

	- Rev. _..... data
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01

sono tenute ad assicurare il massimo livello di trasparenza nell'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti in conformità con il d.lgs. 33/2013, introduce all'art. 19 degli specifici obblighi di pubblicazione, per i quali, in ipotesi di violazione, sono applicabili le specifiche sanzioni contenute nel d.lgs. 33/2013.

ICONTO si è dotata di un assetto organizzativo ritenuto conforme ai principi dell'in house providing, così come elaborati dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale da ultimi recepiti nella legislazione recentemente entrata in vigore e sopra illustrata.

Ai sensi dell'art. 2 bis, comma 2 TUSP, così come definiti peraltro dall'articolo 5 del nuovo Codice degli Appalti (Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50) si evidenziano le previsioni statutarie in relazione allo specifico requisito di riferimento:

- controllo analogo congiunto: lo Statuto sociale prevede la presenza del Comitato per il Controllo Analogo con compiti di vigilanza ed il controllo sulla corretta attuazione da parte del Consiglio di Amministrazione del piano di attività e degli indirizzi strategici così come deliberati dall'Assemblea dei soci.
- Fatturato: articolo 2 dello statuto, secondo cui "Le attività della Società sono effettuate nello svolgimento dei compiti affidati dai soci, secondo le previsioni dello Statuto, in misura superiore alla soglia dell'80% del fatturato. La Società può inoltre effettuare attività ulteriori rispetto ai compiti affidati dai soci, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti".
- Nessuna partecipazione di soci privati: articolo 6 dello statuto, secondo cui "della Società possono essere Soci esclusivamente le Camere di Commercio, l'Unione Italiana delle Camere di Commercio ed InfoCamere S.C.p.A. (...). Non è consentita la partecipazione, anche minoritaria, di soggetti diversi da quelli sopra indicati e, in particolare, di soggetti aventi natura privatistica".

Ai fini del presente Modello, essendo ICONTO S.r.l. una società totalmente partecipata da un soggetto pubblico, il concetto di corruzione dovrà necessariamente essere valutato sulla base della disciplina prevista per gli enti pubblici. Ne deriva che, rilevano, non solo le ipotesi di reati corruttivi previsti nel d.lgs. 231/2001, ma tutti quei comportamenti che possono comportare un danno alla pubblica amministrazione perché derivanti da fatti commissivi o omissivi che sono contrari al buon andamento e all'imparzialità della Pubblica Amministrazione. Ciò significa che la valutazione del rischio di reato dovrà tener conto di tutti i comportamenti che possono integrare la corruzione, sia dal lato attivo che passivo, e non soltanto delle specifiche ipotesi di reato inserite nel d.lgs. 231/2001. L'interesse pubblico invero, comporta l'allargamento del novero dei comportamenti rilevanti, i quali andranno valutati e troveranno le misure di prevenzione nei relativi protocolli.

Si ritiene infatti che i processi decisionali rilevanti ai fini dell'anticorruzione siano quelli relativi ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, al personale, ai flussi passivi con particolare riferimento agli affidamenti esterni, e agli omaggi/dazioni nei confronti degli amministratori e dei dipendenti di ICONTO S.r.l.

A tal fine, pare utile inserire, all'interno del Codice Etico, le previsioni in tema di anticorruzione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Ai fini dell'applicazione della normativa anticorruzione, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dovrà procedere alla redazione di una sezione del Modello, denominata "anticorruzione", nella quale inserire la propria valutazione del rischio e i presidi per minimizzare il rischio di commissione di determinati comportamenti. Tale sezione dovrà altresì indicare le incompatibilità e le inconfiribilità previste dal d.lgs. 39/2013.

3. Dati della Società

	– Rev. _..... data
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01

3.1 DATI IDENTIFICATIVI DELLA SOCIETÀ E SEDI

Denominazione	ICONTO – SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Sede legale ed operativa	VIA GIANNI BATTISTA MORGAGNI, N. 13 – 00161 ROMA
Codice Fiscale/P.IVA	14847241008
Durata	31/12/2060

La Società ha altresì una sede secondaria sita in Corso Stati Uniti, n. 14 – 35127 – Padova, così come previsto dall'art. 3 dello Statuto societario.

3.2 FORMA GIURIDICA

Ai sensi dell'articolo 1 dello Statuto, la Società è costituita nella forma di società a responsabilità limitata.

4. Storia dell'Impresa

4.1 LA STORIA

Per comprendere la nascita di ICONTO S.r.l. è opportuno fare una breve premessa sulla controllante, InfoCamere SCpA.

Nel gennaio 2013 InfoCamere era stata autorizzata, ai sensi dell'art. 114 novies del D.Lgs 385/1993, a prestare i servizi di pagamento di cui all'art. 1) comma 1, lettera b), punto 3 del D.Lgs. 11/10, mediante la costituzione di un patrimonio destinato.

InfoCamere, nella documentazione inviata alla Banca d'Italia nel 2012, propedeutica all'ottenimento dell'autorizzazione alla prestazione di servizi di pagamento, aveva illustrato già alla Vigilanza l'eventualità – dopo un periodo di start up – di costituire una Società dedicata alla prestazione di servizi di pagamento.

Il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Soci di InfoCamere, rispettivamente in data 19 ottobre e 20 dicembre 2017, hanno deliberato la costituzione della società ICONTO S.r.l. interamente controllata con un capitale iniziale di Euro 800.000,00.

In data 16 aprile 2018 è stata costituita ICONTO S.r.l. con previsione di conferimento del ramo di azienda "Istituto di Pagamento di InfoCamere".

L'atto costitutivo ha previsto espressamente che, in ottemperanza alle previsioni di cui all'articolo 1 della sezione V del provvedimento emanato dalla Banca d'Italia il 17 maggio 2016 recante "Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica", l'iscrizione alla Società nel Registro delle Imprese sarebbe stata condizionata al rilascio dell'autorizzazione alla prestazione di servizi di pagamento da parte della Banca d'Italia.

ICONTO, in data 16 maggio 2018, ha presentato istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 114-novies del D.Lgs 385/93 e s.m.i. (Testo Unico Bancario) per la prestazione dei servizi di pagamento di cui all'art. 1, comma 2, lett. h.septies.1, n. 3 del Testo Unico Bancario.

Con provvedimento prot.1086811/18 del 20 settembre 2018, Banca d'Italia ha autorizzato ICONTO alla prestazione dei servizi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h.septies.1) n. 3 del Testo Unico

	– Rev. _..... data
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01

Bancario. Conseguentemente, a far data dal 10 ottobre 2018, ICONTO è stata iscritta nel Registro delle Imprese quale “impresa inattiva”, in attesa dell’iscrizione all’Albo degli Istituti di Pagamento.

In data 8 ottobre 2018, il Consiglio di Amministrazione ha nominato il Direttore Generale di ICONTO S.r.l conferendogli i relativi poteri.

Successivamente, in data 25 ottobre 2018, il ramo di azienda dell’Istituto di Pagamento è stato conferito nella ICONTO S.r.l., con effetto dal 15 novembre 2018, data di entrata in operatività.

Medio tempore, in data 13 novembre 2018, il Consiglio di Amministrazione ha nominato le funzioni di controllo di secondo livello (Compliance, Risk management, Antiriciclaggio e Delegato Sos) e terzo livello (Internal Audit) nonché il Responsabile dei Reclami.

ICONTO è stata iscritta all’Albo degli Istituti di pagamento in data 15 novembre 2018.

ICONTO è l’Istituto di pagamento di InfoCamere dedicato ad imprese e professionisti che effettuano pagamenti verso il Sistema camerale e le Pubbliche Amministrazioni.

Attualmente la Società offre tipologie di conti di pagamento che permettono di utilizzare i relativi servizi esclusivamente in modalità telematica, mediante tecniche di comunicazione a distanza.

5. Descrizione dell’attività

5.1 OGGETTO SOCIALE COME DA STATUTO

Ai sensi dell’articolo 2 dello Statuto:

“La società ha per oggetto la prestazione dei servizi di pagamento di cui all’articolo 1, comma 2 lettera h-septies.1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. per il perseguimento delle finalità istituzionali delle camere di commercio e di Infocamere S.c.p.a., codice fiscale 02313821007, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. Le attività della società sono effettuate nello svolgimento dei compiti affidati dai soci, secondo le previsioni del presente statuto, in misura superiore alla soglia dell’80% del fatturato. La società può inoltre effettuare attività ulteriori rispetto ai compiti affidati dai soci, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti. La società può esercitare, nel rispetto della normativa vigente, tutte le attività connesse e strumentali. Restano in ogni caso escluse la raccolta di risparmio presso il pubblico e l’attività di rilascio di garanzie nonché ogni altra attività vietata dalla legge o subordinata a speciali autorizzazioni.

I soci esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture e servizi secondo il modello organizzativo dell’in house providing in conformità all’articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e all’articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50”.

5.2 ATTIVITÀ DI FATTO ESERCITATA DALLA SOCIETÀ

ICONTO S.r.l. (di seguito per brevità ICONTO o Società) è una società interamente controllata da InfoCamere S.C.p.A. (di seguito per brevità InfoCamere), costituita in forma di società a responsabilità limitata.

La Società è autorizzata con provvedimento della Banca d’Italia in data 21 settembre 2018 alla prestazione dei servizi di pagamento di cui all’articolo 1, comma 2 lettera h-septies.1 paragrafo 3 del decreto legislativo 385/1993 e s.m.i. (Testo Unico Bancario “T.U.B.”) per il perseguimento delle finalità istituzionali delle Camere di Commercio e di InfoCamere ed iscritta nell’apposito Albo degli Istituti di pagamento autorizzati ad operare in Italia ai sensi dell’art. 114 septies T.U.B..

L’attività di fatto esercitata dalla Società consiste nel consentire alla propria clientela (imprese e professionisti) di aprire conti di pagamento mediante i quali effettuare pagamenti legati all’operatività del Registro delle

	- Rev. _..... data
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01

Imprese, adempimenti fiscali e, in generale, tutti i pagamenti effettuati verso le Pubbliche Amministrazioni mediante il sistema pagoPA.

Nel mese di novembre dell'anno 2019 è stata presentata alla Banca d'Italia l'autorizzazione affinché ICONTO possa offrire anche il servizio di Istituto cassiere del Sistema Camerale, ampliando in tal modo l'operatività della Società che, all'esito dell'autorizzazione, potrà effettuare anche gestione del credito.

5.3 CERTIFICAZIONI E AUTORIZZAZIONI

In data 21 settembre 2018 ICONTO S.r.l. è stato autorizzato da Banca d'Italia alla presentazione dei servizi di pagamento ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera h-septies.1), paragrafo 3 del D.Lgs. 385/93 (T.U.B.).

Nel mese di novembre 2019 la società Iconto S.r.l. ha presentato a Banca d'Italia ufficiale istanza di ampliamento al perimetro autorizzativo per l'erogazione del credito funzionale all'avvio del servizio di Istituto cassiere del Sistema Camerale, che, disciplinato dal titolo V del TUEL (D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000), consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie.

6. Organizzazione Societaria

6.1 ORGANO AMMINISTRATIVO

L'Organo amministrativo della Società è il Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto (all. 1):

“La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di tre amministratori - scelti tra i Presidenti, i membri della Giunta ed i dirigenti apicali in carica dell'Unione Nazionale delle le Camere di Commercio, delle Camere di Commercio e del socio unico InfoCamere, secondo modalità tali da garantire la quota riservata dalla normativa vigente al genere meno rappresentato. Un rappresentante di InfoCamere è membro di diritto del consiglio di amministrazione. Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina, sono rieleggibili ed assoggettati alle cause di ineleggibilità o decadenza dell'art. 2382 c.c.”.

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto:

“La gestione operativa della Società è affidata al Consiglio di Amministrazione il quale agisce per l'attuazione dell'oggetto sociale nel rispetto delle delibere assembleari e nei limiti dei poteri ad esso attribuiti dalla legge e dal presente statuto. Il consiglio provvede alla nomina del Direttore Generale e di altri dirigenti della Società, determinandone i poteri. Il Consiglio di Amministrazione fornisce periodiche relazioni al Comitato di Controllo Analogo ed ai soci sullo svolgimento dell'attività della Società, con riferimento all'attuazione del piano annuale delle attività e del budget, con cadenza almeno semestrale”.

L'attuale Consiglio di Amministrazione è composto di n. 3 amministratori, tutti in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2020 (all. 2 e all.3).

6.2 RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto la rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

	– Rev. _..... data
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01

Con atto del 8 ottobre 2018 al Presidente del Consiglio di Amministrazione è stata attribuita oltre alla rappresentanza della Società, con durata sino all’approvazione del bilancio al 31/12/2020, anche i seguenti poteri:

- 1) “utilizzo della firma sociale e la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in tutti i gradi di giudizio.
- 2) assicura l’attuazione della normativa vigente nonché delle regole di governance applicabili alla società ed esercita la supervisione delle attività di controllo interno della società;
- 3) in caso di urgenza provvede all’esercizio dei poteri di ordinaria amministrazione, comunicando le decisioni assunte al consiglio di amministrazione nella prima successiva riunione.
- 4) verifica nel continuo l’adeguatezza del sistema dei controlli interni provvedendo, sentito il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale, al suo adeguamento alla luce dell’evoluzione dell’operatività;
- 5) adotta tempestivamente le misure necessarie nel caso in cui emergano carenze o anomalie dall’insieme delle verifiche sul sistema dei controlli interni riferendo al consiglio di amministrazione nella successiva prima riunione”.

La Società ha provveduto alla nomina di un Direttore Generale secondo quanto meglio chiarito nel paragrafo successivo.

6.3 ORGANI DELEGATI E PROCURATORI SPECIALI

L’art. 14 dello Statuto stabilisce che:

“È ammessa l’attribuzione di deleghe esclusivamente al Presidente ove preventivamente autorizzata dall’Assemblea dei Soci. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta, con firma libera, la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione e nominare all’uopo avvocati e procuratori alle liti.”

Attualmente, oltre ai poteri conferiti al Presidente del C.d.A. descritti nel paragrafo precedente, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a nominare il Direttore Generale della Società.

Il Direttore Generale unitamente al Consiglio di Amministrazione costituisce, a livello organizzativo, l’organo con funzione di gestione.

A tal fine, con atto notarile del 25 ottobre 2018, la Società ha conferito al Direttore Generale, i seguenti poteri:

- 1) “provvedere, nel corso della gestione delle attività sociali, all’esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, compiendo tutti gli atti di qualunque natura che siano stati previsti nelle delibere stesse e che risultino a questi connessi;
- 2) tenere e firmare la corrispondenza della società; dirigere e sovrintendere l’attività in conformità alle deliberazioni ed alle direttive del consiglio di amministrazione negoziando, stipulando e firmando a tale fine ogni necessario atto e contratto;
- 3) sottoscrivere ed inviare tutte le dichiarazioni e comunicazioni che la società quale soggetto obbligato e’ tenuta ai sensi di legge ad inviare all’agenzia delle entrate mediante i canali messi a disposizione dall’agenzia stessa incluso, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, dichiarazioni dei redditi, certificazione unica, modello 770;
- 4) provvedere, nell’ambito delle direttive del consiglio di amministrazione, all’organizzazione degli uffici della società;
- 5) compiere i seguenti atti entro il limite di spesa di euro 221.000 (duecentoventunomila) per ogni singola operazione:
 - 5a) acquistare, vendere e permutare mobili e macchinari ed altri materiali che siano necessari al funzionamento della società;
 - 5b) costituire, trasferire o estinguere diritti su tali beni;
 - 5c) stipulare locazioni attive e passive per un massimo di 6 (sei) anni e per un importo non superiore a euro 221.000 (duecentoventunomila) annui;
 - 5d) acquistare, vendere, affittare o noleggiare autoveicoli e assentire a qualsiasi trascrizione o cancellazione nel pubblico registro automobilistico; 5e) sottoscrivere i contratti di noleggio, manutenzione e trasporto delle apparecchiature per la elaborazione e la trasmissione dei dati;
 - 5f) sottoscrivere contratti per l’acquisizione di servizi, forniture e lavori necessari all’operatività dell’azienda;
 - 5g) acquistare, tutelare e disporre dei diritti di marchio e di brevetto per invenzioni industriali e simili; acquistare e cedere diritti di licenza;
- 6) compiere tutti gli atti e stipulare i contratti idonei ad assicurare alla società i servizi necessari, quali elettricità, telefono, telex e simili;

	– Rev. _..... data
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01

- 7) negoziare, stipulare e risolvere contratti di assicurazione contro i rischi di incendio, responsabilità civile e furto e per qualunque altro rischio che ritenga opportuno assicurare nell'interesse della società, pagandone i relativi premi;
- 8) affidare specifici incarichi professionali relativi all'attività aziendale, ivi inclusa la nomina e revoca di avvocati e procuratori alle liti per un importo non superiore a 30.000 per ogni incarico e grado di giudizio;
- 9) per quanto riguarda il personale:
 - 9a) nell'ambito del budget approvato, assumere, amministrare, gestire i dipendenti della società, gestire le carriere e licenziare il personale della società, nel rispetto delle direttive impartite dal consiglio di amministrazione, nei limiti del budget annuale e tenuto conto delle disposizioni di legge, dei contratti collettivi, degli accordi integrativi aziendali, nonché di ogni altra disposizione vigente;
 - 9b) proporre al consiglio di amministrazione l'assunzione e la nomina dei dirigenti, i criteri di gestione della loro carriera e l'eventuale licenziamento;
 - 9c) determinare, nel rispetto delle policies approvate dal consiglio di amministrazione, il trattamento economico dei dirigenti, previa intesa con il presidente del consiglio di amministrazione;
 - 9d) trattare con gli enti previdenziali e assistenziali ogni questione concernente il personale della società, compiendo ogni atto utile a risolvere le relative controversie;
 - 9e) condurre, concludere e sottoscrivere negoziati e contrattazioni di ogni tipo con i sindacati e con altre rappresentanze interne ed esterne dei lavoratori dipendenti della società, stipulando contratti ed accordi a carattere collettivo aziendale seguendo le direttive impartite in merito dal consiglio di amministrazione;
 - 9f) rappresentare la società in procedure e controversie in materia di lavoro e/o di previdenza ed assistenza dinanzi a qualsiasi ente e/o autorità giudiziaria o amministrativa, con potere di conciliare, negoziare e transigere, stipulando i relativi accordi;
 - 9g) autorizzare le spese di viaggio e di trasferta del personale;
 - 9h) rappresentare la società nei rapporti con istituti assicurativi e previdenziali, enti pubblici ed amministrazioni dello stato per la sottoscrizione di denunce periodiche concernenti dati ed informazioni sul personale occupato, sulle contribuzioni corrisposte, ivi compresa la sottoscrizione di dichiarazioni o denunce quali sostituti di imposta sulle contribuzioni dovute, per la revisione ed il concordato di premi assicurativi, per il perfezionamento di documenti di lavoro, per la contestazione di provvedimenti promossi da organi in occasione di visite ispettive, firmando i rispettivi verbali ed introducendovi precisazioni e riserve;
- 10) sottoscrivere la corrispondenza impegnativa come offerte, proposte, accettazioni e conseguentemente concludere, stipulando, modificando e risolvendo, i contratti di prestazione di servizi con Infocamere, le camere di commercio, con la pubblica amministrazione sia centrale che periferica e con qualsiasi altro soggetto interessato;
- 11) negoziare e stipulare contratti di agenzia, commissione ed intermediazione commerciale nell'ambito delle indicazioni del consiglio di amministrazione;
- 12) addivenire a sistemazione di conti, alla rinuncia di crediti e a concedere sconti e dilazioni di pagamento, nei limiti di 10.000 (diecimila euro) per ogni operazione;
- 13) ritirare dagli uffici postali e telegrafici, dagli spedizionieri e da altri vettori ogni genere di merci, plichi, pacchi, corrispondenza, anche se raccomandata od assicurata, vaglia postali e telegrafici, mandati di pagamento, depositi ed assegni, tratte di qualsiasi ammontare e quanto altro di spettanza della società a qualsiasi titolo, senza limite di importo o valore, firmando le relative ricevute con esonero delle controparti da ogni responsabilità in merito al pagamento e alla consegna;
- 14) per quanto attiene la gestione amministrativa e finanziaria della società, fino al limite di euro 5.000.000 (cinquemilioni) e senza limiti per le operazioni di messa a disposizione di Infocamere delle somme da quest'ultima richieste e giacenti presso l'istituto;
 - 14a) accettare, girare, scontare, incassare e protestare cambiali, tratte, vaglia cambiari ed ogni altro titolo di credito o rappresentativo di merci;
 - 14b) compiere ogni tipo di operazione bancaria, aprire e chiudere conti correnti intestati alla società con banche, istituti di credito, uffici postali e telegrafici ed altri uffici od enti, depositare, prelevare e disporre su tali conti di ogni somma di pertinenza della società, operare su di essi traendo assegni, entro i limiti di fido concordati, disporre girofondi tra i conti correnti bancari intestati alla società. In particolare, nel rispetto dei suddetti limiti può:
 - disporre girofondi tra i conti correnti bancari intestati alla società;
 - esigere ed incassare somme e quant'altro dovuto alla società da chiunque, riscuotere vaglia postali e telegrafici, buoni, assegni di qualsiasi specie compresi i mandati sopra enti pubblici, rilasciando quietanze e scarichi;
 - eseguire versamenti in conti correnti e/o depositi intestati alla società;
 - disporre la liquidazione ed il pagamento, entro i limiti di fido accordati, di imposte, tasse, oneri, tributi e contributi dovuti dalla società alle competenti amministrazioni statali e locali anche per quanto attiene alla gestione del personale;
 - sottoscrivere i mandati di pagamento degli emolumenti dovuti dalla società ai dipendenti, traendo, entro i limiti dei fidi accordati, dai conti correnti bancari intestati alla società;
 - sottoscrivere i mandati di pagamento delle somme dovute dalla società ai terzi;
 - effettuare disposizioni e prelievi dai conti correnti e/o depositi intestati alla società, anche mediante ritiro di ricevute bancarie;
 - effettuare pagamenti in relazione ad obbligazioni derivanti da contratti in essere ed accordi vigenti a carico della società, anche mediante compensazione;
- 15) sottoscrivere in nome e per conto della società qualsiasi istanza agli uffici dello stato, delle regioni e degli enti locali e ad ogni altro ufficio pubblico, al fine di ottenere agevolazioni ed incentivi finanziari, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e simili;

	– Rev. _..... data
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01

- 16) firmare tutti gli atti necessari all'espletamento delle procedure concorsuali necessarie all'acquisizione di servizi, forniture e lavori, nei limiti delle previsioni di budget, secondo la vigente normativa comunitaria e nazionale;
- 17) presiedere o far presiedere da persona da egli delegata, conferendo i necessari poteri, le commissioni aggiudicatrici nonché nominare il personale della società o consulenti esterni, quali componenti delle stesse commissioni aggiudicatrici.
- 18) attuare le politiche della società così come deliberate dal consiglio di amministrazione, adottando le necessarie procedure interne e le politiche relative al sistema dei controlli interni;
- 19) definire i flussi informativi volti ad assicurare agli organi di governo e controllo la conoscenza dei fatti di gestione rilevanti;
- 20) assicurare che le politiche della società e le procedure siano tempestivamente comunicate a tutto il personale interessato;
- 21) curare la realizzazione e aggiornare le procedure interne e le responsabilità delle strutture e delle funzioni in materia di trasparenza e correttezza delle relazioni con i clienti;
- 22) definire in modo chiaro i compiti e le responsabilità delle strutture e delle funzioni aziendali, in modo, tra l'altro, da prevenire potenziali conflitti di interesse e di assicurare che le strutture siano dirette da personale qualificato in relazione alle attività da svolgere;
- 23) assicurare che il personale e gli agenti eventualmente utilizzati per la prestazione di servizi di pagamento siano adeguatamente formati con riferimento ai prodotti e servizi prestati, agli adempimenti in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, alla normativa in materia di trasparenza;
- 24) con specifico riferimento alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, anche mediante propri collaboratori ha il compito di:
 - curare la realizzazione e aggiornare le procedure interne e le responsabilità delle strutture e delle funzioni aziendali in materia di prevenzione del riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
 - adottare misure volte ad assicurare la massima riservatezza sull'identità delle persone che hanno partecipato alla procedura di segnalazione di operazione sospetta nonché strumenti, anche informatici, per la rilevazione delle operazioni anomale;
 - provvedere a definire i flussi informativi finalizzati ad assicurare la conoscenza dei fattori di rischio a tutte le strutture aziendali coinvolte e agli organi incaricati di funzioni di controllo;
 - approntare i programmi di addestramento e formazione del personale dipendente e dei collaboratori sugli obblighi derivanti dalla disciplina in materia di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo internazionale;
 - adottare strumenti idonei a consentire la verifica dell'attività svolta dai dipendenti e dai collaboratori al fine di rilevare eventuali anomalie.

Al Direttore Generale viene altresì conferita la nomina a "datore di lavoro" ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni, in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con conferimento allo stesso di tutte le funzioni, prerogative e poteri delegabili ai sensi del predetto d.lgs. n.81/2008.

In particolare, il Direttore Generale dovrà assicurare il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, antinfortunistica, salute, igiene sul lavoro, prevenzione incendi, inquinamento dell'ambiente, dell'aria, dell'acqua e del suolo, smaltimento rifiuti.

In particolare, a titolo esemplificativo, con il supporto delle figure e delle strutture interne ed esterne interessate, il Direttore Generale:

- 1) assicura il rispetto della legge ed assume tutti i provvedimenti necessari, ivi compresa l'eventuale sospensione delle attività;
- 2) rappresenta la società dinanzi agli enti ed organismi pubblici preposti all'esercizio delle funzioni di controllo, ispettive e di vigilanza in materia; presenza agli accessi ed alle visite dei predetti soggetti presso la società ed evade le richieste formulate dagli stessi;
- 3) nomina e revoca il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente, i preposti, i dirigenti e tutti gli altri soggetti individuati dal d.lgs. n. 81/2008, conferendo agli stessi i relativi poteri;
- 4) organizza il servizio di prevenzione e protezione ed i servizi di emergenza (evacuazione, antincendio e primo soccorso), provvedendo alle nomine dei relativi addetti;
- 5) tiene i rapporti con il medico competente, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il rappresentante prevenzione incendi, il rappresentante per la sicurezza, i preposti, i dirigenti e tutti gli altri soggetti individuati dal d.lgs. n. 81/2008, richiedendo l'osservanza dei compiti che gravano sugli stessi;
- 6) controlla, con obbligo periodico di sopralluogo, l'idoneità e la conformità degli edifici, dei locali, degli impianti, dei macchinari, delle attrezzature, dei mezzi di trasporto e di sollevamento, adottando le necessarie misure di prevenzione e protezione prescritte dalla normativa;
- 7) provvede affinché venga effettuato il controllo periodico di buon funzionamento, la pulitura e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, locali, impianti, macchinari, attrezzature, mezzi di trasporto, adottando le necessarie misure di prevenzione e protezione prescritte dalla normativa;
- 8) predispone ed attua i mezzi personali di protezione generica e specifica dei lavoratori;
- 9) cura l'approntamento e il funzionamento dei soccorsi di emergenza, predisponendo, altresì, i correlativi piani di emergenza e attua ogni misura idonea a prevenire e gestire le emergenze stesse in caso di pericolo grave ed immediato, per come disciplinati dalla legge;
- 10) assicura il controllo sanitario dei lavoratori e l'eventuale allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari;
- 11) informa specificamente i lavoratori e provvede alla formazione e all'addestramento dei medesimi, nel rispetto delle procedure aziendali e delle norme vigenti, verificando i relativi adempimenti, nonché delle altre figure specificamente previste dalla legge;
- 12) aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

	– Rev. _..... data
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01

- 13)effettua, aggiorna e modifica la valutazione dei rischi nonché' il documento di valutazione dei rischi e, più in generale, provvede a quanto previsto dagli artt. 28 e 29 del d.lgs. n. 81/2008, secondo le modalità ivi indicate;
- 14)adempie agli obblighi previsti dall'art. 26 d.lgs. n. 81/2008, in presenza di contratti di appalto o di somministrazione, dai quali scaturiscono rischi interferenziali, in particolare:
- i) fornendo informazioni dettagliate sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e di emergenza;
 - ii) cooperando all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e coordinando gli interventi di prevenzione e protezione dei rischi, anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze per il caso di lavori con diverse imprese coinvolte nell'esecuzione di un'opera complessiva;
 - iii) verificando l'idoneità tecnica e professionale delle ditte appaltatrici o dei lavoratori autonomi, fornendo, altresì, a tali soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui vengono svolti i lavori e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
 - iv) elaborando e sottoscrivendo un unico documento di valutazione del rischio di cui all'articolo 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi interferenziali;
- 15)verifica la tenuta e l'aggiornamento del registro degli infortuni;
- 16)indice, con la periodicità richiesta dalla legge e in ogni altro caso in cui si renda necessario, le riunioni periodiche per la sicurezza, prendendovi parte;
- 17)verifica l'adempimento di tutte le disposizioni concernenti le attività che comportino l'uso di videoterminali, comunicando le opportune direttive;
- 18)provvede, con l'ausilio del servizio di prevenzione e protezione, alla redazione delle istruzioni operative in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, nonché' all'individuazione della segnaletica di sicurezza e all'esecuzione di prove di evacuazione.
- Oltre alle funzioni esemplificativamente sopra indicate, al Direttore Generale vengono assegnate tutte le funzioni di cui al d.lgs. n. 81/2008, in particolare, ma non esclusivamente, quelle di cui all'art. 18, nonché' quelle previste da altre disposizioni legislative in materia. al Direttore Generale, per il disimpegno delle funzioni come sopra riportate, vengono assegnati i seguenti poteri:
- 1) il potere di acquisto, di modifica, di manutenzione, di riparazione di impianti, macchinari, attrezzature di lavoro, mezzi di trasporto (esclusi quelli soggetti ad immatricolazione al p.r.a.) e di sollevamento, materiali destinati ad opere provvisori; potere di acquisto di materie prime, merci e materiali di consumo, beni e prodotti in genere, approvvigionamenti energetici e quant'altro si riveli necessario al fine di garantire la sicurezza e la salute;
 - 2) il potere di impegnare direttamente la spesa o di effettuare pagamenti;
 - 3) il potere di sospendere, anche solo parzialmente, l'attività lavorativa, qualora il suo protrarsi avvenga in violazione della normativa di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro, ovvero si versi in una situazione di pericolo grave ed immediato per la salute e la sicurezza degli addetti, ovvero quando i macchinari, le attrezzature di lavoro, i mezzi di trasporto e di sollevamento, i materiali destinati alle opere provvisori e i dispositivi di sicurezza non corrispondono ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle normative; in tal caso, va avvertito preventivamente il direttore generale;
 - 4) il potere di irrogare le sanzioni disciplinari, in presenza di violazioni della normativa antinfortunistica, nel rispetto delle procedure di legge e secondo quanto previsto nelle relative procedure e prassi aziendali;
 - 5) il potere di firma degli atti e della documentazione necessari all'espletamento delle funzioni delegate nonché' il potere di firma della relativa corrispondenza;
 - 6) il potere di avvalersi di collaboratori, anche esterni, che dovranno essere scelti, secondo le procedure di selezione vigenti, tra le persone che, per preparazione professionale ed esperienza, appaiono adeguati agli incarichi attribuiti;
 - 7) il potere di delegare - assumendosi ogni responsabilità, anche di vigilanza - specifiche funzioni in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, indicandone le ragioni, secondo le modalità previste dall'art. 16, comma 3 bis, del d.lgs. 81/2008; qualora non fosse sufficiente l'adozione degli opportuni propri provvedimenti funzionali e/o gerarchici, a fronte di necessità imprevedibili ed urgenti il delegato potrà disporre dell'importo massimo di euro 3.000 (tremila), a dedurre dal budget approvato dalla società.
- I poteri di cui sopra dovranno essere esercitati al Direttore Generale, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti e delle procedure esecutive aziendali e nei limiti dello specifico budget predefinito ed approvato dalla società qualora sia necessario un intervento straordinario che non rientri nei limiti del budget o che per urgenza vada effettuato tempestivamente, il Direttore Generale dovrà operare dandone immediato avviso al consiglio di amministrazione.

Il Direttore Generale deve:

- 1) riferire al consiglio di amministrazione in ordine alle nomine del responsabile del servizio di prevenzione e protezione nonché' alle eventuali modifiche del documento di valutazione rischi;
- 2) segnalare tempestivamente al consiglio di amministrazione ogni specifica circostanza o situazione rilevante in materia o che sia di ostacolo allo svolgimento degli obblighi assegnatigli;
- 3) designare un sostituto che, in tutte le circostanze o situazioni in cui egli sia temporaneamente impossibilitato, per malattia o altra assenza giustificata, possa provvedere, con la tempestività occorrente alla natura dell'evento, ad esercitare le proprie funzioni delegate, dandone immediato avviso al presidente del consiglio di amministrazione.

La nomina di "datore di lavoro" è conferita a tempo indeterminato, sino alla cessazione del rapporto di lavoro ovvero alla revoca della nomina in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio della società, ed è espletata dal Direttore Generale nell'ambito della posizione e della retribuzione in essere.

	– Rev. _..... data
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01

6.4 ORGANI SOCIALI DI CONTROLLO

L'art. 15 dello Statuto prevede:

“l'Assemblea nomina, su proposta dell'Unioncamere, un **Comitato di Controllo Analogo** (di seguito indicato come “Comitato”), di durata triennale, formato da tre componenti, scelti tra i Presidenti, i membri della Giunta ed i dirigenti apicali in carica dell'Unione Nazionale delle Camere di Commercio e delle Camere di Commercio e del socio unico InfoCamere S.C.p.A. I componenti del Comitato restano in carica per un triennio e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo ultimo del Comitato e sono rieleggibili. Il Direttore Generale della Società ha diritto di partecipare alle riunioni del Comitato senza diritto di voto”.

L'art. 16 dello Statuto definisce i compiti attribuiti al Comitato di Controllo Analogo di:

“vigilare e controllare sulla corretta attuazione da parte del Consiglio di Amministrazione del piano annuale delle attività e del budget così come deliberati dall'Assemblea dei soci. il Comitato ha in particolare le seguenti competenze:
 esamina periodiche relazioni del Consiglio di Amministrazione sullo svolgimento dell'attività della Società, con riferimento all'attuazione del piano annuale delle attività e del budget, con cadenza almeno semestrale;
 - richiede informazioni e documentazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sullo svolgimento dell'attività della Società;
 - può richiedere contributi, in forma scritta o orale, al Consiglio di Amministrazione su questioni di carattere amministrativo-gestionale o tecnico;
 - può richiedere al Consiglio di Amministrazione che un argomento venga posto in discussione, mediante inserimento nell'ordine del giorno, in occasione della prima riunione utile, con obbligo per il Consiglio di Amministrazione di fornire un tempestivo rendiconto alla prima riunione utile del Comitato;
 - qualora ritenga che il Consiglio di Amministrazione non stia eseguendo la propria attività secondo gli indirizzi e i piani approvati dall'Assemblea, può richiedere al Presidente del Consiglio di Amministrazione di porre in discussione l'argomento in occasione della prima Assemblea utile mediante inserimento nell'ordine del giorno”.

L'art. 17 dello Statuto prevede che:

“l'Assemblea dei Soci nomina il **Collegio Sindacale** designandone il Presidente. Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti.
 I requisiti, le funzioni, le responsabilità e l'emolumento del Collegio Sindacale sono regolati dalle vigenti disposizioni legali e regolamentari.”

Il Collegio Sindacale svolge le funzioni dell'organo di controllo, nel rispetto delle attribuzioni degli altri organi e collaborando con essi. Esso, in particolare:

- a) vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili di ICONTO;
- b) vigila sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni; accerta l'efficacia delle strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento tra le stesse;
- c) valuta il grado di adeguatezza e il regolare funzionamento delle principali aree organizzative;
- d) promuove interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate;
- e) predispose la relazione di competenza ed approva il progetto di bilancio da presentare all'Assemblea dei soci.

L'art. 18 dello Statuto prevede, infine, che:

“la **revisione legale dei conti** è esercitata, in conformità con le vigenti disposizioni, da una società di revisione iscritta nell'apposito registro. I requisiti, le funzioni, il conferimento dell'incarico e le responsabilità della società di revisione sono regolati dalle vigenti disposizioni legali e regolamentari”.

	- Rev. _..... data
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01

6.5 ORGANIGRAMMA ORGANIZZAZIONE SOCIETARIA

Sono organi della società: a) l'Assemblea dei soci; b) Il Direttore Generale; c) Il Comitato di Controllo Analogico d) il Consiglio di Amministrazione; e) il Collegio Sindacale.

6.6 RAPPORTI CON SOCIETÀ TERZE

La Società ICONTO S.r.l. è composta da un socio unico: InfoCamere - Società consortile di informatica delle Camere di Commercio italiane per azioni con sede legale in 00161 - Roma, via Giovanni Battista Morgagni, n. 13.

Dal punto di vista del modello operativo, per conseguire una maggiore efficienza nei processi e al fine di avvalersi di specifiche competenze professionali, ICONTO oltre a fruire dei servizi infrastrutturali di base della controllante (dai locali fino alla strumentazione di cui è dotato il personale) ha affidato in esternalizzazione alcune attività essenziali e strategiche che per verticalità delle competenze, economie di scala o vincoli normativi, possono essere più adeguatamente presidiate. In particolare, in continuità con il modello operativo dell'IdP InfoCamere, ICONTO si avvale di:


- un outsourcer tecnologico per il servizio di tramitazione ed accesso alla rete nazionale interbancaria operando in modalità indiretta per il regolamento contabile delle operazioni della clientela;
- un Istituto di credito integrato con le procedure informatiche di tramitazione erogate dall'outsourcer tecnologico, che svolge il ruolo di banca tramite e banca depositaria.
- inoltre, affida ad InfoCamere una serie di servizi informatici/tecnologici in outsourcing compreso anche una serie di servizi di consulenza. A tal fine, il rapporto tra la controllante e ICONTO è regolato da due contratti, un contratto di outsourcing ed un contratto di mezzi e servizi.

7. Struttura aziendale

7.1 PERSONALE OCCUPATO NELLA SOCIETÀ

Il personale occupato dalla Società conta attualmente n. 18 dipendenti.

7.2 ORGANIGRAMMA ORGANIZZAZIONE AZIENDALE



Sono evidenziati in azzurro i servizi forniti dalla controllante InfoCamere ScpA.
Sono indicate con linea tratteggiata i servizi esterni non delegati alla controllante

7.3 FUNZIONI AZIENDALI INTERNE

Le funzioni aziendali interne riportano direttamente al Direttore Generale, mentre le funzioni di controllo riportano direttamente al Consiglio di Amministrazione.

Il sistema di controllo interno (SCI) e di gestione dei rischi della Società è costituito dall'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire l'identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei principali rischi.

Sotto il profilo organizzativo, ai fini del corretto esercizio dell'indipendenza, le aree funzionali riconducibili al SCI di II livello (quali la funzione di Compliance e Risk Manager, Antiriciclaggio e Delegato SOS) sono tra loro separate e i responsabili, in possesso dei requisiti di professionalità adeguati, sono collocati in posizione gerarchico funzionale tale da preservare la loro autorevolezza e autonomia di giudizio.

In specifico la funzione di:

- Compliance valuta l'adeguatezza delle procedure interne rispetto all'obiettivo di prevenire la violazione di leggi, regolamenti e norme di autoregolamentazione applicabili a ICONTO S.r.l.

	– Rev. _..... data
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01

- Risk Management analizza i rischi cui la Società è esposta, individua i presidi necessari al monitoraggio, effettua controlli e determina il rischio residuo in capo alla Società e presenta una relazione trimestrale al Collegio nonché sottopone all’approvazione del Consiglio di Amministrazione la relazione annuale con gli esiti del controllo di secondo livello.

Il Responsabile Compliance e Risk Management effettuano un controllo di secondo livello sull’adozione del piano di attività presentato nell’anno precedente. Nel caso di ideazione di piani di ampliamento della clientela di riferimento, erogazione di nuovi servizi ovvero di integrazione dei servizi di pagamento con altri soggetti terzi, il Risk Management è chiamato ad analizzare l’operazione di sviluppo in termini di rischi operativi, reputazionali, legali e normativi comunicando al Responsabile Operativo ed al Direttore Generale l’esito delle analisi preliminari svolte. Il Responsabile Compliance valuta se il nuovo prodotto è conforme alle normative e si adopera agli adeguamenti dei contratti verso la clientela.

- Antiriciclaggio di ICONTO srl ha il compito di verificare nel continuo che le procedure adottate dalla società in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo siano coerenti con l’obiettivo di prevenire e contrastare la violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di riciclaggio e finanziamento al terrorismo. A tal fine la funzione provvede principalmente a:
 - identificare le norme applicabili e verificarne il loro impatto su processi e procedure interne della società;
 - identificare un modello per la valutazione del rischio relativo al riciclaggio e al terrorismo;
 - effettuare le verifiche sul processo di adeguata verifica della clientela tenuto conto dei principi definiti nella Policy sul contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 6 dicembre 2018;
 - verificare l’affidabilità dei sistemi informativi che alimentano l’Archivio Unico Informatico;
 - trasmettere all’UIF i dati aggregati concernenti le registrazioni dell’Archivio Unico Informatico;
 - segnalare eventuali operazioni sospette alla UIF;
 - collaborare con le autorità di cui al titolo I capo II del decreto legislativo del 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche e integrazioni.

Quanto alle funzioni aziendali interne:

- Responsabile Operativo: si interfaccia direttamente con il Direttore Generale ed ha il compito di gestire e coordinare le attività di amministrazione e finanza; customer care; coordinare le attività di pianificazione e controllo, approvvigionamenti, promozione ed altri servizi affidati in outsourcing ad Infocamere S.C.p.A; intrattenere le relazioni con la Banca Tramite e le Banche Depositarie;
- Amministrazione: si occupa dell’effettuazione delle registrazioni contabili periodiche, degli adempimenti civilisti e fiscali, dei controlli sull’operato della Banca Tramite e delle Banche Depositarie, della predisposizione della documentazione necessaria all’elaborazione dei budget annuali e previsionali;
- Customer Care e Back Office: effettua servizi di assistenza alla clientela acquisita e di promozione delle attività e dei servizi erogati da ICONTO S.r.l. all’esterno;
- Sistemi Informativi: si occupa delle applicazioni informatiche erogate dall’outsourcer che fornisce la piattaforma dei servizi di pagamento, e della regolare fornitura delle prestazioni contrattualizzate; a tal fine si interfaccia con InfoCamere S.C.p.A. per quanto concerne le applicazioni, l’infrastruttura

	- Rev. _..... data
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01

informatica, la manutenzione sistemistica e l'assistenza di secondo livello da questa fornita ad ICONTO; cura inoltre lo sviluppo di nuovi servizi di pagamento e l'efficientamento dei sistemi informatici aziendali;

- **Affari generali:** la funzione effettua verifiche quotidiane sul buon esito delle procedure informatiche erogate dall'outsourcer esterno nonché dalla S.O. Pagamenti di InfoCamere; effettua verifiche quindicinali sull'archivio unico informatico provvisorio mediante accesso all'apposito modulo erogato dall'outsourcer dei servizi informatici; gestisce gli adempimenti di segreteria; effettua un'assistenza di secondo livello sulla funzione di propria competenza.

8. Approfondimenti tematici

8.1 RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÈ AUTORICICLAGGIO

Ai sensi dell'art. 25 octies del D.Lgs. 231/01 in relazione ai reati di cui agli articoli 648 (ricettazione), 648-bis (riciclaggio), 648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) e 648-ter.1 (autoriciclaggio) del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

Nello specifico, il reato di ricettazione di cui all'art. 648 c.p. punisce chiunque, allo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, alla cui commissione non ha partecipato, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

Diversamente, il riciclaggio ex art. 648 bis c.p. si configura quando il soggetto agente, che non abbia concorso alla commissione di altro delitto, sostituisca o trasferisca denaro, beni od altre utilità provenienti da un delitto non colposo, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Nello specifico, costituiscono riciclaggio le condotte, atte a mettere in circolazione il bene, mentre la mera ricezione od occultamento potrebbero integrare il reato di ricettazione.

In tema di riciclaggio assume particolare rilevanza la pronuncia della Corte di Cassazione dell'8 marzo 2016 n. 9472 che conferma la condanna per il reato di riciclaggio al Direttore di una banca. Nello specifico, la vicenda nasce dall'apertura di un conto corrente da parte di un cliente sul quale lo stesso faceva confluire, in più tranches, una cospicua somma di denaro provento di una più ampia truffa ai danni dell'American Express. Il Direttore della Banca è stato condannato per il reato di riciclaggio commesso in concorso con il cliente, in quanto autorizzava lo stesso a prelevamenti di denaro contante da tale conto corrente omettendo di segnalare le relative operazioni sospette all'Ufficio Italiano Cambi. A detta dei Supremi Giudici, infatti, a fronte delle ripetute operazioni concentrate in breve lasso di tempo è stato ritenuto che la condotta del Direttore fosse voluta in quanto egli, posto nell'alternativa o meno di autorizzare i prelevamenti, si è autodeterminato a permetterli violando la normativa bancaria pur in presenza di indizi di inequivocità.

Di contro, il reato di cui all'art. 648 ter impiego di denaro, beni o altra utilità si configura nel caso in cui il soggetto agente, che non abbia concorso, sostituisca o trasferisca denaro, beni od altre utilità provenienti da un delitto non colposo, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione

	– Rev. _..... data
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01

della loro provenienza delittuosa. La norma è volta a punire coloro che – consapevoli della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità - compiano le operazioni descritte, in maniera tale da creare in concreto difficoltà nella scoperta dell'origine illecita dei beni considerati.

Il reato di autoriciclaggio, art. 648 ter c.1 c.p., consiste nell'attività di occultamento dei proventi derivanti da crimini propri e si riscontra soprattutto a seguito di reati come il riciclaggio, l'evasione fiscale, la corruzione e l'appropriazione di beni sociali. Esso si può presentare:

- come il reato commesso dal “prestatore di servizi di riciclaggio”, che ha quindi partecipato anche al reato presupposto;
- come il reato commesso dall'autore del reato principale che, in seguito e da solo, usa i proventi per investirli o immetterli in attività economiche o finanziarie.

Va rilevato che in materia di autoriciclaggio il 1° dicembre 2015 l'ABI, Associazione Bancaria Italiana, ha pubblicato la circolare n. 6/2015, con lo scopo di esporre le proprie considerazioni sui riflessi dell'introduzione del nuovo delitto di autoriciclaggio sull'attività delle banche e i connessi rischi, anche in ottica 231.

In particolare, secondo l'ABI, affinché si possa configurare la responsabilità dell'Ente ai sensi del D.Lgs. 231/01 per il reato in esame, occorre che:

- un soggetto apicale o subordinato commetta o concorra a commettere un delitto non colposo produttivo di un provento, presumibilmente a vantaggio dell'ente; quest'ultimo ne sarà responsabile ai sensi del D.Lgs. 231/2001 solo se ciò sia espressamente previsto da detto Decreto;
- lo stesso soggetto impieghi, sostituisca o trasferisca (in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative), quel provento (in ciò concretandosi la condotta di autoriciclaggio) “*nell'interesse o a vantaggio dell'ente*” (che quindi abbia la disponibilità o tragga vantaggio dall'utilizzo dei proventi del delitto non colposo commesso dal soggetto apicale o dal dipendente) “*in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa*” del provento medesimo. È essenziale, sia ai fini della responsabilità penale del soggetto agente, che della responsabilità amministrativa dell'ente, il requisito del concreto ostacolo alla provenienza delittuosa: esso dovrà essere puntualmente riscontrato, per evitare il rischio di punire per autoriciclaggio anche operazioni di reimpiego delle utilità illecite prive di quell'ulteriore disvalore penale che fonda la punibilità del reato di cui all'art. 648 ter1 c.p. In altri termini, sarà necessario accertare la sussistenza di condotte dissimulatorie ovvero anomale rispetto all'ordinaria attività mentre semplici operazioni “tracciabili”, non avendo tali caratteristiche, non dovrebbero assumere rilevanza penale; diversamente si priverebbe di significato la precisa scelta del legislatore di esigere una idoneità ‘qualificata’ dell'operazione a impedire la ricostruzione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni e della utilità che sono oggetto.
- le condotte siano successive al perfezionamento del reato che ha dato origine ai proventi illeciti, anche se compiute dopo la sua estinzione (es. per prescrizione), o anche se l'autore non sia imputabile o punibile oppure manchi una condizione di procedibilità.

Va evidenziato che, con riferimento ai reati in esame, circa l'elemento soggettivo, essi sono tutti caratterizzati dalla consapevolezza della provenienza delittuosa del bene. Secondo un'interpretazione particolarmente rigorosa, sarebbe sufficiente anche l'aver agito nel dubbio della provenienza illecita, accettandone il rischio (cosiddetto dolo indiretto od eventuale). In particolare, con riferimento all'operatività bancaria ed agli indici di anomalia delle operazioni contenuti nel “Decalogo” della Banca d'Italia, va osservato che la ricorrenza di taluno di essi in determinate situazioni concrete potrebbe essere ritenuto, accedendo alla particolarmente rigorosa interpretazione di cui sopra, come una circostanza oggettiva grave ed univoca atto far sorgere il dubbio della provenienza illecita del bene.

Inoltre, relativamente all'attività bancaria e finanziaria, con il decreto 231 del 21 novembre 2007 e successive modifiche e integrazioni, il legislatore ha dato attuazione alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del

	– Rev. _..... data
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01

Consiglio concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (c.d. III direttiva antiriciclaggio), e alla direttiva 2006/70/CE della Commissione che ne reca misure di esecuzione.

La finalità del decreto 231/2007 consiste proprio nella protezione del sistema finanziario dal suo utilizzo a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

La tutela viene attuata con la tecnica della prevenzione per mezzo di apposite misure e obblighi di comportamento in tema di adeguata verifica della clientela, tracciabilità delle operazioni, adeguata formazione del personale e segnalazione di operazioni sospette (cfr. artt. 41 e ss. decreto 231/2007), nel rispetto di limiti, modalità e casi specificamente indicati dallo stesso decreto, nonché dalle specifiche disposizioni e istruzioni applicative, in materia di identificazione/ registrazione/ conservazione delle informazioni/ segnalazione delle operazioni sospette.

Ai fini dell'individuazione della tipologia delle operazioni con le quali possono concretarsi il riciclaggio e l'autoriciclaggio, il suddetto Decreto definisce "operazione" la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento.

Inoltre, il medesimo Decreto, all'art. 2, contiene un'elencazione amplissima di condotte qualificabili come riciclaggio per i soli fini del Decreto stesso, vale a dire, essenzialmente, per l'individuazione delle ipotesi che fanno sorgere l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette.

Alla luce di quanto sopra va evidenziato che nel circuito bancario e finanziario vi è un elevato rischio che si verifichino i reati di riciclaggio specialmente con riferimento ai rapporti con la clientela che concerne, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'instaurazione e la gestione dei rapporti continuativi con la clientela (per rapporto continuativo dovendosi intendere, ai sensi dell'art. 1, comma 1 lettera s) del D.Lgs. n. 231/2007, ogni rapporto di durata rientrante nell'esercizio dell'attività istituzionale della Banca, che dia luogo a più operazioni di versamento, prelievo o trasferimento di mezzi di pagamento e che non si esaurisce in una sola operazione); il trasferimento di fondi; il trasferimento e il deposito di valori mobiliari; l'operatività di sportello.

Diversamente, il reato di autoriciclaggio può derivare dalla commissione di un reato tributario commesso a monte, ovvero quale reato presupposto. Invero, per chi commette un reato tributario la possibilità di cadere nell'autoriciclaggio è molto elevata, qualora ad esempio i proventi derivanti dall'evasione fiscale (o il risparmio di imposta generato da dichiarazioni infedeli) siano dapprima inseriti in fondi illeciti e poi impiegati (anche con atti di trasferimento e/o sostituzione) in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative. Pertanto, in tale prospettiva i reati tributari rilevano per la loro suscettibilità di procurare alla Banca proventi illeciti.

Nel caso che ci occupa, ICONTO, per la sua stessa natura di istituto di pagamento e per le modalità di offerta dei propri servizi, presenta un rischio per i reati qui approfonditi, come si vedrà in parte Speciale, molto contenuto.

8.2 LA DISCIPLINA DEI REATI TRIBUTARI E DEL REATO DI AUTORICICLAGGIO

Attualmente, il D.lgs. 231/2001 non comprende espressamente i reati tributari all'interno del novero dei reati presupposto che possono determinare la responsabilità dell'Ente. Ciò nonostante dottrina e giurisprudenza da tempo discutono circa la possibilità che tali reati possano fare già parte del catalogo di quelli presupposto, pure in assenza di una espressa previsione normativa in tal senso.

Lo scopo di questo paragrafo è pertanto quello di analizzare i tratti salienti del dibattito per chiarire se le violazioni tributarie possano indirettamente determinare la responsabilità amministrativa dell'Ente dipendente da reato. Ritenere che i reati tributari possano far parte del novero dei reati presupposto, anche in mancanza di

	– Rev. _..... data
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01

espressa previsione, non è una questione di rilevanza meramente teorica. Se infatti, si dovesse concludere per la sussumibilità degli illeciti tributari tra i reati presupposto, diverrebbe indispensabile, nel presente lavoro, valutare anche questo rischio e predisporre un sistema di protocolli in grado di ridurlo o eliminarlo.

Le violazioni tributarie sono enunciate nel D.lgs. n. 74/2000, che prevede i reati di:

- a) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2).
Nello specifico, con riferimento a tale reato si dà evidenza che a seguito del D.Lgs. n. 124 del 26 ottobre 2019 recante “*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*”, l’art. 39 comma 2 introduce tra i reati presupposto la dichiarazione fraudolenta. Trattandosi di disposizione contenuta in un decreto - legge, affinché la previsione diventi definitiva, sarà necessario attendere per verificare se, nei successivi 60 giorni dall’emanazione del decreto, il Parlamento procederà a convertirlo in legge o se esso perderà ogni efficacia;
- b) dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3);
- c) dichiarazione infedele (art. 4);
- d) omessa dichiarazione (art. 5);
- e) emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8);
- f) occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10);
- g) omesso versamento di ritenute certificate (art. 10 bis);
- h) omesso versamento di IVA (art. 10 ter);
- i) indebita compensazione (art. 10 quater);
- j) sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11).

Si riportano di seguito, sinteticamente ed in modo puntuale, gli aspetti più significativi della situazione normativa ed interpretativa attuale.

a) Il riconoscimento della responsabilità dell’Ente per gli illeciti tributari commessi all’interno dei reati transnazionali

Una prima ipotesi di riconoscimento della responsabilità dell’Ente ex D.lgs. 231/2001 per la commissione di reati tributari avviene mediante l’accertamento delle cd. “frodi carosello” di rilievo internazionale.

Si tratta di un meccanismo fraudolento riguardante il parziale versamento dell’Iva, o la sua totale omissione, attuato mediante una serie di operazioni commerciali di compravendita di beni, in genere provenienti ufficialmente da un Paese dell’Unione europea, al termine del quale l’Ente (italiano) acquirente detrae l’Iva nonostante il venditore compiacente non l’abbia versata.

Tali operazioni, che si caratterizzano per un chiaro intento fraudolento, si realizzano attraverso l’emissione di fatture per operazioni inesistenti ed asseritamente compiute in diversi stati, e richiedono un’articolata associazione a delinquere ex art. 416 c.p. se non addirittura di tipo mafioso ex art. 416-bis, configurandosi uno

	– Rev. _..... data
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01

dei reati transazionali per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli Enti, ai sensi dell'art. 10, comma 10, Legge n. 146/2006³.

Alla luce dell'art. 3 della citata legge, un reato si considera transazionale qualora sussistano le seguenti condizioni:

1. nella realizzazione della fattispecie, deve essere coinvolto un gruppo criminale organizzato;
2. il fatto deve essere punito con la sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione;
3. la condotta illecita deve essere, alternativamente:
 - commessa in più di uno Stato;
 - commessa in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato;
 - commessa in un solo Stato, sebbene una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo debbano avvenire in un altro Stato;
 - commessa in uno Stato, ma in essa sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.

In ordine all'ipotesi poco sopra descritta, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 28960/2014, ha espressamente riconosciuto la responsabilità amministrativa degli Enti, in base al D.lgs. 231/2001, anche per la commissione di reati tributari se questi rientrano nel programma associativo dell'organizzazione criminale transazionale⁴. Ecco dunque che tramite il reato associativo transazionale, cui viene espressamente applicata la disciplina del D.lgs. 231/2001 in argomento dall'art. 10 della Legge 146/2006, i reati tributari, in presenza di determinate condizioni di "internazionalità", possono generare la responsabilità dell'Ente.

b) Il reato di associazione per delinquere e i reati tributari come reati-fine

Un'altra possibilità di riconoscimento della responsabilità ex D.lgs. 231/2001 a carico dell'Ente per la commissione di reati tributari, sarebbe rinvenibile tramite la fattispecie di associazione per delinquere, ex art. 416 c.p., anche di tipo mafioso, ex art. 416-bis c.p., espressamente incluse all'interno del catalogo dei reati presupposto.

Sul punto, invero, si rilevano orientamenti contrastanti all'interno della giurisprudenza.

³ L'art. 10, Legge n. 146/2006, prevede che "In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231".

⁴ Cfr. Cass. Pen. 14 ottobre 2015, n. 46162, secondo cui, in tema di responsabilità da reato degli enti, ove si proceda per associazione per delinquere transazionale finalizzata alla commissione di reati non previsti tra quelli fondanti la responsabilità dell'Ente, nella specie i reati tributari, il profitto confiscabile all'Ente può consistere nel complesso di vantaggi direttamente conseguente dall'insieme dei reati-fine, in quanto detto complesso di vantaggi è imputabile all'associazione, autonoma dai reati-fine, l'esecuzione dei quali è però agevolata dall'esistenza della stabile struttura organizzativa e del comune progetto delinquenziale costituenti i requisiti dell'associazione stessa.

	– Rev. _..... data
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01

Una prima interpretazione riconosce la responsabilità “*penale*” dell’Ente anche per i reati tributari, quali reati fine dell’associazione per delinquere.

In tal senso, si richiama la sentenza della Corte di Cassazione n. 24841 del 6 giugno 2013, relativa ad un caso riguardante la commissione, da parte di una società, del reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ed emissione di fatture false. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha riconosciuto la responsabilità dell’Ente ex D.lgs. 231/2001 e legittimato l’applicazione della misura cautelare del sequestro preventivo dei beni, finalizzato alla confisca, per un valore corrispondente al prodotto complessivo del reato⁵.

Di senso opposto, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 3635 del 20 dicembre 2013, ha escluso che la responsabilità ex D.lgs. 231/2001 possa essere ricollegata a reati diversi dai reati presupposto espressamente indicati negli artt. 24 e seguenti del D.lgs. 231/2001 per il solo fatto che questi costituiscano reati-fine di quello di associazione per delinquere.

Tale estensione consisterebbe, a dire della Suprema Corte, in una chiara violazione del principio di tassatività del sistema sanzionatorio contemplato dal Legislatore: il reato associativo si trasformerebbe, infatti, in una disposizione “aperta”, dal contenuto elastico, potenzialmente idonea a ricomprendere nel novero dei reati-presupposto qualsiasi fattispecie di reato, con il pericolo di un’ingiustificata dilatazione dell’area di potenziale responsabilità dell’Ente.

c) Il rapporto tra il reato di autoriciclaggio e i reati tributari

Il 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la Legge n. 186 del 15 dicembre 2014, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2014, che ha introdotto il reato di autoriciclaggio all’art. 648-ter.1 c.p., che testualmente prevede: “*Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.*

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648”.

⁵ La Corte di Cassazione n. 24841/2013 ha precisato che “*il profitto del reato di associazione per delinquere, sequestrabile ai fini della successiva confisca per equivalente (L. 16 marzo 2006, n. 146, art. 11), è costituito dal complesso dei vantaggi direttamente conseguenti dall’insieme dei reati fine, dai quali è del tutto autonomo e la cui esecuzione è agevolata dall’esistenza di una stabile struttura organizzata e dal comune progetto delinquenziale (Sez. 3, Sentenza n. 5869 del 27/01/2011 Rv. 249537)*” e che, quindi, “*il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, avendo natura provvisoria, può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l’intera entità del profitto accertato, sebbene il provvedimento definitivo di confisca, rivestendo invece natura sanzionatoria, non possa essere duplicato o comunque eccedere nel “quantum” l’ammontare complessivo dello stesso profitto*”.

	– Rev. _..... data
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01

La predetta Legge interviene, altresì, in materia di responsabilità amministrativa degli Enti prevedendo l’inserimento del nuovo reato tra quelli richiamati dall’art. 25-octies del D.lgs. 231/2001.

Segnatamente, l’Ente sarà punito con una sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote, aumentata da 400 a 1000 per le ipotesi in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale sia stabilita la pena della reclusione superiore, nel massimo, a cinque anni.

L’inserimento del reato di autoriciclaggio potrebbe costituire un’ulteriore porta per il surrettizio accesso dei reati tributari all’interno del catalogo dei reati presupposto di cui al D.lgs. 231/2001. Ciò in quanto proprio i reati tributari potrebbero costituire l’antecedente criminoso necessario per la configurazione del reato di autoriciclaggio, posto in essere al fine di reimpiegarne il profitto in modo da ostacolarne l’identificazione della provenienza.

Ciò premesso, però, si rilevano le seguenti questioni:

- per potersi configurare la fattispecie dell’autoriciclaggio del provento dei reati tributari è necessaria la preventiva consumazione del delitto presupposto⁶;
- i reati tributari si consumano nel momento in cui la dichiarazione dei redditi o la dichiarazione Iva infedele viene presentata dal contribuente o nel caso in cui la dichiarazione stessa non venga presentata entro i termini previsti per legge, con conseguente errato versamento delle imposte dovute;
- l’autoriciclaggio si realizza nei limiti in cui le somme derivanti dal compimento dei suddetti reati fiscali vengono reimpiegate dall’Ente all’interno delle attività imprenditoriali o finanziarie, trasferite in altri conti correnti o reimpiegate in diverse attività.

Il problema principale che si pone, quindi, è relativo alla consumazione del reato tributario presupposto che dovrebbe avvenire in un momento antecedente rispetto all’impiego da parte dell’Ente delle somme configuranti il profitto del reato. Infatti, generalmente, tali somme vengono utilizzate prima della presentazione della dichiarazione fiscale in quanto la stessa viene presentata l’anno successivo rispetto al periodo fiscale di riferimento.

Per concretizzare la problematica si riporta un esempio relativo alla vendita di un prodotto o servizio senza la relativa fattura e con incasso da parte dell’Ente del provento, e contestuale impiego dello stesso all’interno dell’attività aziendale. Così strutturato, il reato di autoriciclaggio non è immediatamente configurabile in quanto il reimpiego delle somme avverrebbe in un momento precedente alla consumazione del reato tributario presupposto, ovvero prima che la dichiarazione fiscale o la dichiarazione IVA infedele sia stata presentata⁷.

Ciò precisato, in ogni caso, sussiste la possibilità di un reimpiego di denaro anche successivamente rispetto alla dichiarazione fiscale infedele, a fronte della effettiva generazione di un risparmio di imposta.

Infine, si evidenzia che il mero impiego di denaro all’interno dell’Ente, senza la creazione concreta di un ostacolo all’identificazione della provenienza delittuosa, non è idoneo a configurare il reato di autoriciclaggio.

d) L’interpretazione della giurisprudenza sull’introduzione dei reati tributari come reati presupposto ex D.lgs. 231/2001

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 10561/2014, hanno evidenziato l’illogicità del mancato autonomo inserimento dei reati tributari tra quelli previsti nel D.lgs. 231/01, rilevando come, proprio

⁶ Si precisa che il reato si intende consumato quando si sono realizzati tutti gli elementi propri della fattispecie di reato (condotta, evento, nesso di causa; elemento oggettivo e soggettivo).

⁷ Come verrà meglio precisato nella Parte Speciale del presente Modello, il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dei soggetti IRES (modello UNICO SC e UNICO ENC), compresa quella unificata (redditi e IVA) scade l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (art. 2, D.P.R. n. 322 del 1998).

	– Rev. _..... data
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01

i reati tributari possano essere commessi nell'interesse o a esclusivo vantaggio dell'Ente, e come sia priva di giustificazione la loro esclusione dal novero dei reati presupposto, auspicando un solerte intervento del legislatore in materia.

In particolare, dalle argomentazioni riportate nella citata sentenza, è stato evidenziato il rischio che l'esclusione di tali illeciti dai reati presupposto della responsabilità ex D.lgs. 231/2001 vanifichi l'esigenza di tutela delle entrate tributarie, per la quale è applicata la confisca ex art. 322 ter c.p. (disposta dall'art. 1, comma 143, Legge n. 244/2007), oltre che ex art. 12 bis D.lgs. 74/2000 (introdotta dall'art. 10, comma 1, D.lgs. 158/2015). L'ipotesi che si vuole scongiurare è l'intestazione all'Ente di beni non direttamente riconducibili al profitto di reato e sottrarre, così, tali beni alla confisca per equivalente, vanificando o rendendo più difficile la possibilità di recupero di beni pari all'ammontare del profitto di reato, qualora lo stesso sia stato occultato e non vi sia disponibilità di beni in capo agli autori del reato.

e) *Il contrasto dottrinale sull'introduzione dei reati tributari all'interno del D.lgs. 231/2001*

Si rileva un ampio dibattito dottrinale in merito all'opportunità di introdurre i reati tributari nel novero dei reati presupposto per la responsabilità dell'Ente ex D.lgs. 231/2001.

In particolare, chi opta per la soluzione negativa espone le seguenti argomentazioni:

- la possibilità di irrogare comunque una sanzione amministrativa nei confronti dell'Ente attraverso il diritto vigente ex art. 19, comma 2, D.lgs. n. 74/2000, secondo cui *“Permane, in ogni caso, la responsabilità per la sanzione amministrativa dei soggetti indicati nell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che non siano persone fisiche concorrenti nel reato”*⁸;
- la non delegabilità degli obblighi tributari in capo all'Ente, in quanto si tratta di obblighi di natura strettamente personale, e quindi non delegabili a terzi, ed inscindibili dal soggetto d'imposta (in questo caso, l'Ente). Non sarebbe, quindi, applicabile ai reati tributari la disciplina prevista dall'art. 6 del D.lgs. n. 231/2001 che prevede l'esclusione della responsabilità dell'Ente per i reati presupposto in caso di adozione ed efficace attuazione del Modello 231;
- la pari afflittività del sistema tributario rispetto a quello penale;
- la necessità di evitare il moltiplicarsi di sanzioni a carico dell'Ente per uno stesso comportamento (ovvero l'applicazione della sanzione penale per la persona fisica, la sanzione tributaria per la persona giuridica e, ancora, la sanzione ex D.lgs. 231/2001 per la persona giuridica);
- la possibilità di procedere comunque alla confisca ex D.lgs. n. 231/01 in caso di contestazione dell'art. 416 c.p. o del reato transnazionale previsto dalla Legge 16 marzo 2006 n. 146.

In senso opposto, l'opinione dottrinale che vede con favore l'espressa introduzione dei reati tributari all'interno del D.lgs. 231/2001 sostiene:

⁸ Si precisa, infatti, che al di là dell'inserimento o meno all'interno del catalogo dei reati presupposto del D.lgs. 231/2001, nel panorama giuridico attuale, sono già presenti, in campo tributario, dei casi di responsabilità amministrativa in capo all'Ente.

In particolare:

- l'art. 7, D.l. n. 269/03, convertito con Legge n. 326/03, prevede che *“le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica”*.

- l'art. 11, comma 1, del D.lgs. n. 472/1997, dispone che: *“Nei casi in cui una violazione che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo è commessa dal dipendente o dal rappresentante legale o negoziale di una persona fisica nell'adempimento del suo ufficio o del suo mandato ovvero dal dipendente o dal rappresentante o dall'amministratore, anche di fatto, di società, associazioni o enti, con o senza personalità giuridica, nell'esercizio delle sue funzioni o incombenze, la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione sono obbligati al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso secondo le disposizioni vigenti.”*

Quest'ultima norma prevede il diritto di regresso nei confronti di colui che ha commesso l'illecito, a favore dell'Ente, della somma corrispondente alla sanzione applicata. Si evidenzia come, nonostante la facoltà di recuperare gli importi versati, sia ad ogni modo gravoso per l'Ente un esborso anticipato di denaro di incerto recupero.

	– Rev. _..... data
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01

- la maggior efficacia complessiva del sistema sanzionatorio nei confronti della cd. “criminalità tributaria”;
- la non configurabilità di una “duplicazione” delle sanzioni per il medesimo illecito tributario in quanto nel panorama legislativo è già presente il riconoscimento di modelli punitivi che, in relazione al medesimo fatto, prevedono una responsabilità penale, una responsabilità amministrativa ed una responsabilità in capo all’Ente ex D.lgs. n. 231/01 (si cita, anche se la questione è controversa⁹, la fattispecie del *market abuse*);
- la diversità e non sovrapposibilità del campo di applicazione delle normative, rispettivamente, il D.lgs. 231/01 sulla responsabilità dell’Ente, e il D.lgs. 472/97 in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, posto che la sanzione tributaria avrebbe un carattere meramente servente rispetto alla sanzione penale, e l’obbligo al relativo pagamento avrebbe natura solidale, stante il diritto di regresso nei confronti del coobbligato;
- l’ampliamento del ventaglio delle sanzioni applicabili ai reati tributari, posto che il D.lgs. 497/1997 non prevede l’applicazione delle sanzioni interdittive e della confisca, inserite all’interno del D.lgs. 231/2001.

f) Ulteriore rilevanza dei reati tributari

Le violazioni tributarie assumono altresì rilevanza quali illeciti strumentali per la creazione di provviste extracontabili, attraverso le quali possono configurarsi altri reati, quali, ad esempio, il reato di corruzione e di false comunicazioni sociali

g) Considerazioni finali

Alla luce della disamina complessiva, stanti i contrasti dottrinali e giurisprudenziali, si ritiene che, in sede di redazione di un Modello ex D.lgs. 231/2001, la valutazione del rischio di commissione dei reati tributari risulti opportuna, se non addirittura doverosa.

Nello specifico, in base alla struttura e all’attività svolta dall’Ente e della cd. “propensione al rischio”, è possibile affrontare l’introduzione del reato di autoriciclaggio e, di conseguenza, l’eventuale inserimento dei reati presupposto dello stesso, in base a tre distinti approcci, di seguito enunciati.

I) Approccio cd. “minimalista”: basandosi sul mancato espresso inserimento dei reati tributari all’interno dei reati presupposto della responsabilità ex D.lgs. 231/2001, considera gli ambiti a rischio di commissione degli illeciti già mappati all’interno del Modello, in quanto la condotta del reato di autoriciclaggio è la stessa di quella del reato di riciclaggio. In questo senso, basterebbe una mera integrazione del Modello 231 con regole etiche-comportamentali per gli ambiti identificati a rischio di commissione di delitti non colposi ad ora esclusi dai reati presupposto.

II) Approccio a “maggior cautela”: seguendo un’ottica che considera la prevenzione dell’autoriciclaggio solo mediante l’impedimento del delitto non colposo che genera la provvista e che l’occultamento della provenienza illecita provvista potrebbe realizzarsi con la condotta stessa del reato presupposto, tale approccio sostiene la necessità di inserire nuovi protocolli nel Modello, volti a prevenire il rischio della commissione di ogni reato

⁹ Sul punto, la sentenza della Corte europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo sez. II del 4 marzo 2014 ha affermato che il sistema di sanzioni a doppio binario previsto dagli articoli 187 *quinquies* del TUF e 25 *sexies* del D.lgs. 231/2001, viola il principio del *ne bis in idem*, sia nella sua concezione dogmatica, sia nella sua attuale applicazione in quanto il sistema del doppio binario non impedisce l’apertura di un procedimento penale in *idem* dopo l’adozione, da parte del competente organo giudiziario di controllo, di una decisione definitiva di condanna per illeciti amministrativi.

	– Rev. _..... data
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01

anche non già rientrante nel catalogo del D.lgs. 231/2001 (es.: reati tributari, truffa in danno dei consumatori, usura, etc.).

III) Approccio “progressivo”: evidenzia la necessità di inserire appositi protocolli per le attività che potrebbero favorire la commissione del reato di autoriciclaggio e, quindi, anche la corretta gestione degli adempimenti fiscali, definendo i connessi indicatori di rischio e introducendo specifiche procedure in tal senso.

Le ipotesi I e II non paiono condivisibili in quanto:

- il primo, denota una valutazione superficiale dell’introduzione del reato di autoriciclaggio e della portata applicativa di tale inserimento all’interno dei reati presupposto della responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231/2001;
- il secondo, pare esageratamente garantista, con la conseguenza di appesantire il Modello di procedure che irrigidirebbero l’attività dell’Ente senza un’espressa richiesta legislativa.

L’ultimo approccio (III), invece, consente di affrontare gradualmente i rischi di commissione dei reati presupposto, anche se non direttamente rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, tutelando l’Ente dal rischio di commissione del reato di autoriciclaggio mediante l’inserimento di protocolli che disciplinano, in via generale, i comportamenti che potrebbero essere indicatori di rischio reato.

Ciò premesso, nel presente Modello la valutazione del rischio di commissione dei reati tributari è stata effettuata secondo una valutazione che tiene conto della probabilità di commissione delle violazioni tributarie da parte della Società e della presenza di un sistema di prevenzione del rischio reato predisposto dalla medesima.

8.3 LA MODIFICA DELLA FATTISPECIE DELLE FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI

La Legge n. 69 del 27 maggio 2015, entrata in vigore il 14 giugno 2015, ha introdotto delle modifiche al nostro ordinamento giuridico, novellando la disciplina dei delitti contro la pubblica amministrazione, del reato di associazione di tipo mafioso e dei reati societari, in particolar modo sulle false comunicazioni sociali.

Tale riforma legislativa ha inciso altresì sulla responsabilità amministrativa degli Enti, posto che i reati societari (e, in particolare, proprio le false comunicazioni sociali) rientrano tra i reati-presupposto del D.lgs. 231/2001.

Ante riforma, l’art. 2621 c.c. puniva il reato di false comunicazioni sociali come contravvenzione di pericolo, ovvero qualora non vi fosse danno per soci e creditori, mentre l’art. 2622 c.c. puniva il reato di false comunicazioni sociali come delitto di evento, ovvero qualora vi fosse stato un danno per soci e creditori a causa della falsa comunicazione.

La riforma ha provveduto ad eliminare la distinzione tra false comunicazioni sociali con o senza danno, le quali vengono ricondotte ad un’unica fattispecie incriminatrice, differenziandosi però a seconda che si tratti di una società non quotata (art. 2621 c.c.) oppure di una società quotata (art. 2622 c.c.).

Inoltre è stato introdotto l’art. 2621 bis (rilevante anche ai fini del D.lgs. 231/2001) il quale si sostanzia in una fattispecie attenuante per il caso in cui i fatti di cui all’art. 2621 c.c. siano di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Nello specifico, le principali modifiche apportate dalla novella legislativa, e oggetto di conferma e chiarimento anche da parte della Corte di Cassazione con la sentenza n. 890/2016, si possono così riassumere:

	– Rev. _..... data
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01

- in luogo della precedente natura contravvenzionale, il Legislatore ha voluto conferire natura di delitto alle fattispecie sopra esposte, aumentando le sanzioni restrittive per i soggetti responsabili e le sanzioni pecuniarie per la responsabilità amministrativa in capo agli Enti;
- i reati post riforma sono tutti **reati di pericolo**, ampliando così le possibilità di incorrervi, non essendo necessaria la causazione di un danno materiale ma bastando il mero pericolo dell'accadimento del danno;
- i reati riformati sono punibili d'ufficio, escludendo quindi la necessaria procedibilità a querela di parte, salvo sussista l'ipotesi prevista nell'art. 2621 bis c.c. ultimo comma per le società non soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo di cui all'art. 1, comma 2, della legge fallimentare (r.d. n. 267/1942)¹⁰;
- con riferimento all'elemento psicologico del reato viene mantenuto il dolo specifico, ma viene meno il dolo intenzionale di inganno;
- l'utilizzo dell'espressione "*fatti materiali rilevanti*", contenuta nel testo normativo, andrebbe letta, secondo l'interpretazione fornita dalla Suprema Corte, considerando *i*) la "*rilevanza*" in senso tecnico, utilizzando i principi della scienza contabile ed aziendalistica, *ii*) la "*materialità*" in rapporto alla funzione fondamentale dell'informazione, cui sono preordinati i bilanci e le altre comunicazioni sociali dirette ai soci e al pubblico, con l'evidenza che l'informazione stessa non debba essere "fuorviante" ovvero tale da influenzare in modo distorto le decisioni dei destinatari.
- la "*rilevanza*" viene utilizzata come criterio in sostituzione delle soglie di punibilità previste ante riforma, non contenute nel nuovo testo legislativo.

A seguito delle modifiche normative sopra descritte, occorre stabilire la rilevanza penale cd. "**falso valutativo**". L'importanza di tale chiarimento risiede sulla presenza nel bilancio di enunciati estimativi o valutativi, frutto di un'operazione concettuale consistente nell'assegnazione a determinate componenti (positive o negative) di un valore, espresso in grandezza numerica.

Un primo orientamento giurisprudenziale ha rilevato come l'eliminazione dal testo dell'art. 2621 c.c. delle parole "*ancorché oggetto di valutazioni*" costituisca, di fatto, un'abrogazione del falso valutativo in bilancio, il quale dovrebbe pertanto considerarsi penalmente irrilevante. In particolare, la Corte di Cassazione con sentenza n. 33774/2015, ha ritenuto che, sui falsi in bilancio derivanti da valutazioni "*è del tutto evidente che l'adozione dello stesso riferimento ai fatti materiali non rispondenti al vero, senza alcun richiamo alle valutazioni e il dispiegamento della formula citata anche nell'ambito della descrizione della condotta omissiva, consente di ritenere ridotto l'ambito di operatività delle due nuove fattispecie di false comunicazioni sociali, con esclusione dei cosiddetti falsi valutativi*"¹¹.

Disattendendo l'orientamento espresso qualche mese prima, la Corte di Cassazione, con la citata sentenza n. 890/2016, ha sostenuto che il riferimento ai "*fatti materiali*" oggetto di falsa rappresentazione non esclude la rilevanza penale degli enunciati valutativi, in quanto di per sé idonei ad assolvere una funzione informativa qualora intervengano in contesti che implicino l'accettazione di parametri di valutazione normativamente determinati o tecnicamente indiscussi. In particolare, i Giudici della Suprema Corte hanno evidenziato come

¹⁰ L'art. 1, comma 2, r.d. n. 276/1942, prevede che "Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti: a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila."

¹¹ Cass. 16 giugno 2015 n. 33774; nello stesso senso, cfr. Cass. 22 febbraio 2016, n. 6916.

	– Rev. _..... data
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01

l’eliminazione dell’espressione “*ancorché oggetto di valutazioni*” non sia altro che un “alleggerimento” del testo normativo, espungendo una precisazione ritenuta superflua, che nulla toglie o aggiunge al contesto semantico di riferimento.

La citata pronuncia ha altresì ribadito il principio di chiarezza e veridicità del bilancio, già presente nella lettura sistematica del codice.

Ad avviso di tale interpretazione giurisprudenziale, quindi, ne conseguirebbe che:

- da un lato, la nuova formulazione della norma comprende tuttora la fattispecie di falso valutativo;
- dall’altro lato, le valutazioni stesse possono essere considerate false ove si basino su parametri oggettivi ed indiscussi.

Da ultimo, la Corte di Cassazione Penale, Sezioni Unite, con sentenza del 27 maggio 2016 (ud. 31 marzo 2016), n. 22474, ha affermato il seguente principio di diritto: “*sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di valutazione, se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l’agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni*”.

Alla luce degli orientamenti giurisprudenziali sopra esposti, si ritiene che, nonostante nella lettera del nuovo art. 2621 c.c. non sia fatto espresso riferimento ai cd. falsi valutativi, tale fattispecie sia ugualmente compresa all’interno della fattispecie incriminatrice e, pertanto, deve essere oggetto di valutazione al fine della redazione del presente Modello 231.

A seguito delle modifiche sopra esposte, è prevista:

- per il delitto di false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), l’applicazione della sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote;
- per il delitto di cui all’art. 2621 bis c.c., l’applicazione della sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote;

per il delitto di cui all’art. 2622 c.c., l’applicazione della sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote (si precisa però che, nel caso di specie, tale reato non rileva per la Società in quanto non quotata in borsa).

8.4 LE MODIFICHE DELLA CORRUZIONE TRA PRIVATI E L’INTRODUZIONE DEL REATO DI ISTIGAZIONE DI CORRUZIONE TRA PRIVATI

Il decreto legislativo n. 38/2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 marzo 2017 ed è entrato in vigore il 15 aprile 2017 e attua la Decisione Quadro 2003/568/GAI del Consiglio Europeo relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato. In particolare, il decreto legislativo prevede la modifica dell’art. 2635 c.c. relativo alla corruzione tra privati ed introduce due nuovi articoli: l’art. 2635-bis c.c. relativo all’istigazione alla corruzione tra privati e l’art. 2635-ter c.c. relativo alle pene accessorie.

Le novità introdotte dal provvedimento riguardano:

- a) la riformulazione del delitto di corruzione tra privati di cui all’art. 2635 c.c.;

	– Rev. _..... data
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01

- b) l'introduzione della nuova fattispecie di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis);
- c) la previsione di pene accessorie per ambedue le fattispecie;
- d) la modifica delle sanzioni di cui al d.lgs. n. 231/2001 in tema di responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

a) Corruzione tra privati

La nuova formulazione della fattispecie prevista dall'art. 2635 c.c. prevede che *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.*

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.”

Rispetto alla previsione legislativa previgente, resta invariato il trattamento sanzionatorio (reclusione da 1 a 3 anni) ma cambia la condotta tipica del reato. Nella precedente fattispecie era considerato che, a seguito della dazione o promessa di denaro o altra utilità per sé o per altri, veniva punito il compimento o l'omissione di atti, in violazione degli obblighi inerenti l'ufficio o degli obblighi di fedeltà, con conseguente danno per la società. Nella previsione attuale la condotta penalmente rilevante consiste nel sollecitare o ricevere, anche per interposta persona, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o accettarne la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

La nuova fattispecie sembra dunque costruita in termini di reato di mera condotta, senza cioè la previsione di un evento di danno; questo significa che il reato è oggi da un punto di vista strutturale assimilabile ai reati di pericolo, posto che incriminando la semplice condotta, senza accertare se questa abbia a sua volta procurato un evento di danno, il legislatore sta anticipando (o arretrando) la tutela penale, ritenendo sufficiente che la condotta sia stata posta in essere, e quindi abbia anche solo cagionato il pericolo dell'evento, essendo irrilevante la circostanza che l'evento si sia poi verificato oppure no. Nella precedente fattispecie, al fine di ritenere integrata la condotta tipica e dunque punire il soggetto, si doveva configurare oltre alla condotta tipica anche l'evento di danno eziologicamente connesso alla stessa. È quindi evidente l'anticipazione della tutela penale e con essa la maggiore severità con la quale il legislatore valuta oggi la fattispecie. Tale severità è però tutta apparente posto che, se così è, si impone comunque all'interprete di vagliare se la condotta sia realmente offensiva, e dunque rispetti il principio costituzionale di offensività, perché, diversamente, epurata la fattispecie dall'evento di danno ed epurata anche l'offensività della condotta, rimarrebbe unicamente l'irrelevanza del fatto perché, appunto, inoffensivo.

	– Rev. _..... data
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01

Cambia per l'effetto anche il bene giuridico tutelato: essendo scomparso l'evento di danno, oggetto di tutela non è più il patrimonio della società, bensì la relazione fiduciaria tra corrotto e società, nel cui ambito quest'ultimo svolge la sua attività.

Inoltre, la corruzione tra privati, tanto attiva quanto passiva, può essere realizzata per “interposta persona”, e tale interposta persona concorre ai sensi dell'art. 110 c.p. a realizzare la fattispecie tipica assieme a corruttore e corrotto e quindi assieme a questi ultimi verrà punita. Invero tale inciso non è di per sé così innovativo, posto che anche nella previgente fattispecie era configurabile il concorso di persone in un reato già strutturalmente plurisoggettivo, e quindi l'eventuale interposta persona era comunque punita tramite il ricorso alla norma generale del concorso di persone.

Non è più necessaria l'individuazione di uno specifico atto commesso ovvero omesso, e quindi si punisce anche il semplice “mettersi a libro paga”, esattamente come nel settore dei reati contro la p.a. Lo specifico atto da compiersi ovvero omettersi non rileva più da un punto di vista della materialità della condotta, bensì solo al fine di valutare la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo specifico.

Tra le condotte tipiche emerge anche la “sollecitazione”, oltre alla ricezione ed all'accettazione della promessa, che trova l'inevitabile corrispondente modifica del terzo comma che, accanto alla promessa ed alla dazione, contempla oggi anche l'*offerta*. Sollecitazione ed offerta che devono essere accolte o accettate, perché altrimenti, si verserebbe nella diversa fattispecie dell'istigazione alla corruzione tra privati.

La fattispecie in esame ha subito ulteriori modifiche a seguito dell'emanazione ed entrata in vigore della Legge 9 gennaio 2019 n. 3 (cd. Legge Anticorruzione), la quale ha abrogato il comma 5° dell'articolo 2635 c.c. La norma *de qua, prima della nuova modifica*, prevedeva la regola della procedibilità a querela della persona offesa, derogando alla procedibilità d'ufficio soltanto nell'ipotesi in cui dal fatto derivasse una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. Tale previsione era stata introdotta con la L. 190/2012 allo scopo di dare una parziale attuazione alla Decisione Quadro 2003/586/GAI, ma stante l'indeterminatezza del concetto di distorsione della concorrenza, se ne era messa in dubbio fin da subito l'applicabilità. Proprio sulla base di questa considerazione, il legislatore, con la legge Anticorruzione, ha previsto in ogni caso la procedibilità d'ufficio della presente fattispecie. In particolare, il nuovo regime sembra rispettare le direttive sovranazionali che impongono agli Stati di adottare tutte le misure per combattere la corruzione tra privati, percepita come un grave strumento di alterazione della concorrenza. La modifica in parola accentua lo spostamento (già in parte avviato anche con la L.190/2012 con l'introduzione della deroga al regime della procedibilità a querela di parte) dell'oggetto della tutela penale- in origine, di natura marcatamente privatistica- verso interessi di carattere pubblicistico.

b) Istigazione alla corruzione tra privati

L'art. 2635-bis c.c. punisce “*Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.*

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa.”

	– Rev. _..... data
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01

Il decreto legislativo n. 38/2017 aveva introdotto tale fattispecie, procedibile a querela di parte fino all'entrata in vigore della Legge Anticorruzione che ne ha previsto, a seguito dell'abrogazione dell'ultimo comma, la procedibilità d'ufficio. La fattispecie prevista, si articola in due ipotesi:

- a) offrire o promettere denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti apicali o aventi funzione direttive in società o enti privati, finalizzati al compimento o alla omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando l'offerta o la promessa non sia accettata (comma 1);
- b) sollecitare per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata (comma 2). In ambedue i casi si applicano le pene previste per la corruzione tra privati, ridotte di un terzo.

L'introduzione di questo articolo testimonia la volontà del legislatore di ampliare le condotte incriminate. La scelta era tra lasciare il 2635 c.c. e punire il tentativo di corruzione, ovvero aggiungere anche l'istigazione alla corruzione, che è cosa ben diversa. Attraverso cioè l'introduzione dell'istigazione alla corruzione si vuole rendere punibile anche il tentativo *unilaterale* di corruzione (che lo si ricorda, non deve sfociare nell'accordo corruttivo), che altrimenti con il solo art. 2635 c.c. non potrebbe essere punito, stante la struttura *bilaterale* della corruzione tra privati. Quindi la "trattativa" corruttiva può anche provenire da uno solo dei due soggetti, non necessariamente deve essere una "trattativa" attivata da entrambi (corrotto e corruttore).

c) Pene accessorie

Il nuovo art. 2635-ter c.c. prevede, in caso di condanna per il reato di corruzione tra privati, l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese nei confronti di chi abbia già riportato una precedente condanna per il medesimo reato o per l'istigazione di cui al comma 2 dell'art. 2635-bis.

d) Sanzioni ex D.lgs. 231/2001

Sono infine previste modifiche al D.lgs. 231/2001 in tema di responsabilità degli enti per illeciti da reato:

- a) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 c.c., si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote (anziché da 200 a 400);
- b) per l'istigazione alla corruzione da 200 a 400 quote.

Oltre alla sanzione pecuniaria, è prevista la possibilità di applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 del D.lgs. 231/2001, le quali sono state inasprite dalla L. 3/2019.

Il rinnovato art. 25, comma 5, D. Lgs. 231/01 prevede una sanzione interdittiva più elevata con una cornice edittale che varia a seconda del ruolo dell'autore del reato presupposto. Nello specifico, se il reato è commesso dal soggetto apicale le sanzioni interdittive avranno una durata non inferiore a 4 anni e non superiori a 7 anni, diversamente se l'autore del reato è il soggetto non apicale, le sanzioni interdittive avranno durata tra i 2 e i 4 anni.

Per completezza espositiva si evidenzia che in tema di misure interdittive, la legge anticorruzione ha aggiunto all'art. 25 D.Lgs. 231/01 il comma 5 bis che prevede una sanzione interdittiva attenuata (non inferiore a 3 mesi e non superiore a 2 anni) nel caso in cui prima della sentenza di primo grado l'Ente si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme e altre utilità e abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione dei modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatesi.

	– Rev. _..... data
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01

8.5 LEGGE N. 30.11.2017 N. 179 (G.U. 14.12.2017) SUL C.D. “WHISTLEBLOWING” E LE CONSEGUENZE SUL MODELLO 231

Il 29 dicembre 2017 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la legge n. 179 del 30 novembre 2017, disciplinante il c.d “Whistleblowing”. La legge ha lo scopo di proteggere e tutelare tutti i lavoratori, che denuncino la commissione di gravi illeciti nell’ambiente di lavoro, dal rischio di subire ritorsioni o addirittura di perdere il proprio posto di lavoro a causa della denuncia.

La Legge modifica l’art. 6 del D.lgs. 231/2001, che al comma 2-bis stabilisce che i Modelli debbano prevedere:

- a) uno o più canali che consentano ai soggetti apicali e subordinati di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) nel sistema disciplinare, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

I commi 2-ter e 2-quater dell’art. 6 del D.lgs. 231/2001, come modificato dalla legge n. 179 del 30 novembre 2017, stabiliscono inoltre che:

- a) l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo;
- b) il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

La *ratio* dell’intervento normativo consiste nell’incentivare determinate tipologie di condotte che promuovono più elevati standard di *business ethics* e di *anticorruption*, la cui mancanza, invece, ostacola la creazione di valore per le imprese, prevedendo delle forme di tutela per il segnalante, atte ad impedire che eventuali conseguenze negative si riversino su di lui.

Il Legislatore in questo modo pare aver dato concreta attuazione alla tendenza a radicare una coscienza sociale all’interno dei luoghi di lavoro, che invogli il singolo ad attivarsi per denunciare all’autorità ovvero anche al proprio datore di lavoro, eventuali illeciti di cui sia venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento della propria prestazione.

La creazione e la messa a disposizione di adeguati canali per le segnalazioni favorisce inoltre le imprese nel loro processo di autovalutazione, spingendole ad un miglioramento costante e continuo.

8.6 L’INTRODUZIONE DEL REATO DI INFLUENZE ILLECITE EX ART 346 BIS C.P. TRA I REATI PRESUPPOSTO E LA SUA MODIFICA

La Legge Anticorruzione, oltre ad apportare in materia le modifiche già evidenziate, ha ampliato il novero dei reati presupposto introducendo all’interno dell’art. 25 D. Lgs. 231/01, rubricato “*Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione tra privati*”, il reato di traffico di influenze illecite previsto all’art. 346 bis. c.p.

	– Rev. _..... data
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01

Tale reato è stato a sua volta interessato da un'importante riforma sia in termini di estensione del perimetro della fattispecie, sia in termini di inasprimento della pena.

L'art. 1 co. 1 lett. t) e l) della L. 3/2019, ridisegnando la fattispecie in esame, ha previsto l'abolizione del reato di millantato credito ex art. 346 c.p., il quale è stato assorbito nell'art. 346 bis. Tali modifiche, volte a dare attuazione alle indicazioni formulate in sede sovranazionale, hanno come scopo quello di porre fine agli annosi dibattiti giurisprudenziali e dottrinali sorti con riferimento all'analisi della portata applicativa delle fattispecie di millantato credito e di interferenze illecite ed alla difficoltà d'individuare con precisione i confini di punibilità delle condotte.

Nello specifico, la nuova versione dell'art. 346 bis c.p. punisce: *“chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.*

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita”.

In attesa di poterne valutare l'impatto a livello di prime interpretazioni giurisprudenziali, la riforma dei reati citati presenta i seguenti punti cardine:

- Contempera alle esigenze di certezza del diritto, inserendo nella clausola di riserva presente al primo comma dell'art. 346 bis c.p. (*fuori dai casi di concorso...*) il riferimento alla corruzione impropria ex art. 318 c.p. Tale previsione esclude la punibilità autonoma per traffico di influenze illecite di tutte quelle mediazioni che siano andate a buon fine e che si siano quindi concretizzate con l'accordo trilaterale tra soggetto interessato, trafficante d'influenze e soggetto pubblico influenzato. In tal caso le condotte saranno riconducibili alla più grave fattispecie di corruzione per l'esercizio della funzione ex art. 318 c.p.;
- Effettua un sensibile riordino delle norme sistematiche preesistenti, affrancandosi dalla necessaria sussistenza dello sfruttamento di una reale relazione di influenza tra il mediatore e il soggetto pubblico. Viene infatti estesa la punibilità anche alle condotte di vanteria –in cui le relazioni possono essere anche soltanto asserite- assorbendo così le condotte tipiche del millantato credito che pertanto vengono integralmente ricomprese nella nuova fattispecie;
- Incrementa la portata applicativa della nuova norma estendendo la punibilità anche all'ipotesi in cui la mediazione sia attivata allo scopo di asservire il soggetto pubblico, ovvero di remunerarlo in relazione all'esercizio delle proprie funzioni, salvo il diverso e più mite trattamento sanzionatorio rispetto alle ipotesi aggravate di traffico di influenze finalizzato al compimento di un atto contrario ai doveri dell'ufficio o all'omissione/ritardo di un atto d'ufficio. Inoltre, prevede l'estensione della punibilità anche per il soggetto che in precedenza veniva considerato vittima del millantato credito;
- Rimedia alle carenze terminologiche, individuando quali possibili merci di scambio della condotta illecita il denaro o altra utilità anche priva di connotazione esclusivamente patrimoniale, permettendo

	– Rev. _..... data
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01

così di espandere notevolmente la portata incriminatrice della norma e reprimere tutti quegli scambi incentrati su prestazioni che abbiano contenuto diverso dal vantaggio patrimoniale;

- Estende la portata soggettiva delle relazioni oggetto di condotta delittuosa ai soggetti richiamati dall'art. 322 bis c.p, cioè i membri delle Corti internazionali, degli organi delle Comunità Europee, o di Assemblee parlamentari internazionali o di Organizzazioni internazionali ed i Funzionari delle Comunità europee e degli Stati Esteri;
- Intensifica il rigore sanzionatorio (pena da 1 anno a 4 anni e 6 mesi) al fine di adeguare la pena al disvalore del fatto e uniformare il trattamento sanzionatorio agli ulteriori delitti contro la pubblica amministrazione.

9. Analisi, valutazione e sistema di prevenzione dei rischi reato presupposto

9.1 METODOLOGIA SEGUITA PER L'ANALISI DEI COMPORTAMENTI A RISCHIO REATO PRESUPPOSTO

L'analisi dei rischi di reato presupposto deve essere effettuata con riferimento alla previsione dell'art. 6, co. 2 lett. a)¹² D.lgs. 231/01 al fine di predisporre un Modello 231.

La prima operazione da eseguire, per norma, consiste nell'individuare *“le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati”* (art. 6 co. 2 lett. a). Per fare ciò è essenziale analizzare: la struttura dell'organizzazione societaria e la struttura aziendale, i comportamenti delle persone, l'organizzazione dell'entità giuridica e dei sistemi informatici aziendali.

Tuttavia, al fine di individuare il rischio di commissione di reati in modo sistematico, senza tralasciare alcun processo dell'attività sociale, risulta opportuno seguire la metodologia c.d. *per processi decisionali*. In altri termini non si analizzeranno soltanto le attività verosimilmente a rischio di commissione reato ma saranno analizzati tutti i processi decisionali della Società al fine di stabilire se gli stessi possono sottendere un rischio, anche minimo, di commissione del reato presupposto.

Tale metodologia si fonda sulla centralità che ha nel Modello la predisposizione di protocolli volti alla prevenzione del rischio di commissione del reato presupposto. I suddetti protocolli ai sensi del comma 2 lett. b) dell'art. 6 D.lgs. 231/01 hanno infatti lo scopo di *“programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire”*.

In questo modo, una volta analizzati sistematicamente i principali processi di formazione e attuazione delle decisioni in cui si sostanzia l'attività dell'Ente sarà inevitabile individuare dove, all'interno degli stessi, possa annidarsi il rischio di commissione di reato. Sarà quindi possibile predisporre dei protocolli operativi in grado di minimizzare tale rischio.

I **processi decisionali** che è necessario analizzare sono i seguenti:

1. Processo di assunzione e di attuazione delle decisioni di ordinaria amministrazione;
2. Processo di assunzione e di attuazione delle decisioni di straordinaria amministrazione;

¹² Art. 6, co. 2 lett. a) D.lgs. 231/01: "In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze: a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati".

	– Rev. _..... data
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01

3. Processo decisionale relativo alla gestione dei rapporti con la società controllante;
4. Processo decisionale relativo alle modalità di gestione risorse finanziarie;
5. Processo decisionale relativo alle risorse finanziarie attive:
 - Commissioni;
 - Remunerazione sulla liquidità investita presso le banche depositarie;
 - Penali contrattuali;
6. Processo decisionale relativo alle risorse finanziarie passive:
 - Acquisto di beni e servizi;
 - Remunerazione del personale;
 - Spese di trasferta, vitto e alloggio;
 - Pagamento di imposte e tasse;
 - Spese di rappresentanza, sponsorizzazioni e omaggi;
7. Processo decisionale relativo agli adempimenti fiscali;
8. Processo decisionale relativo all’approvazione del progetto di bilancio;
9. Processo decisionale relativo alla ripartizione degli utili;
10. Processo decisionale relativo all’affidamento delle consulenze esterne;
11. Processo decisionale relativo alla selezione, assunzione, gestione e remunerazione del personale;
12. Processo decisionale relativo alla gestione dei reclami;
13. Processo decisionale relativo alle segnalazioni SOS;
14. Processo decisionale relativo alla gestione del contenzioso;
15. Processo decisionale relativo ai rapporti con Banca d’Italia;
16. Processo decisionale relativo alla gestione del sistema informatico aziendale;
17. Processo decisionale relativo ai controlli di I°, II° e III° livello.

A seguito dell’analisi del processo decisionale in senso stretto saranno esaminate le **modalità di attuazione delle decisioni** assunte in relazione a ciascuno degli ambiti sopra indicati.

Precisiamo sin da ora che per espresso dettato normativo (art. 6 co. 2 lett. c), è indispensabile effettuare un’attenta analisi circa i **processi di gestione delle risorse finanziarie**, sia nei flussi attivi che in quelli passivi, da parte di persone fisiche, di organi, funzioni, uffici e soggetti responsabili, nell’ambito dell’organizzazione determinata dai soggetti “apicali”.

L’analisi dell’organizzazione societaria e della struttura aziendale operata mediante l’esame dei sopra citati processi decisionali e delle relative modalità di attuazione, avviene con particolare attenzione ai compiti e responsabilità delle persone che operano nei processi suddetti in una prospettiva di gerarchia. Al fine di individuare i sistemi di controllo più efficienti per la prevenzione dei reati presupposto, infatti, è necessario inquadrare, tra i vari soggetti coinvolti nel medesimo processo:

- quelli che rivestono un ruolo di responsabilità delle operazioni;

	– Rev. _..... data
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01

- coloro che impartiscono le direttive;
- coloro ai quali sono impartite tali direttive;
- coloro che in concreto eseguono le attività assegnate;
- coloro ai quali questi ultimi riportano del loro operato.

L'analisi della struttura aziendale secondo il criterio gerarchico permette di individuare le persone su cui incombono gli obblighi di direzione e vigilanza, la cui inosservanza determina la Responsabilità Amministrativa della Società in caso di reato presupposto commesso o tentato da soggetti "sottoposti" a norma dell'art. 7 co. 1 e 2 D.lgs. 231/01.

9.2 FASI OPERATIVE

a. Fase prima – Analisi conoscitiva con acquisizione documentale e di informazioni

La prima fase inizia con l'acquisizione di tutte le informazioni utili per verificare la tipologia societaria ed aziendale, l'organizzazione interna e l'attività svolta.

In particolare, vengono acquisiti eventuali documenti ed informazioni in merito a:

- tipo di Ente e sua qualificazione giuridica;
- tipo di attività svolta;
- sede e luoghi di svolgimento dell'attività;
- Organo Dirigente;
- rappresentanza della Società;
- eventuali organi delegati e procuratori speciali;
- organigramma societario;
- organigramma aziendale e struttura organizzativa;
- quadro dei rapporti tra Società se esistenti (controllanti, controllate e collegate);
- mansionari, procedure e regole comportamentali;
- programmi di formazione e loro attuazione;
- esistenza ed attuazione di un sistema informativo aziendale;
- attività con terzi: appalti, contratti d'opera e altre tipologie contrattuali;
- storia dell'impresa;
- certificazioni e/o autorizzazioni.

b. Fase seconda – Interviste o colloqui con i soggetti di vertice e Responsabili di Funzione

L'attività successiva consiste nell'acquisire informazioni direttamente dall'Organo Dirigente e dai soggetti responsabili delle funzioni, per i processi di loro competenza, i quali sono a conoscenza del sistema organizzativo aziendale al fine di verificare l'effettiva organizzazione in atto. Ciò viene fatto mediante l'utilizzo di specifiche *check list* e colloqui diretti.

	– Rev. _..... data
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01

Le interviste sono necessarie al fine di acquisire informazioni per verificare ed avere conferma dei seguenti aspetti:

- tipo di Ente e sua qualifica giuridica;
- oggetto dell'attività in concreto svolta dalla Società;
- sede e luoghi di svolgimento dell'attività;
- Organo Dirigente;
- rappresentanza della Società;
- organi delegati e procuratori speciali;
- organigramma societario;
- organigramma aziendale e struttura organizzativa;
- mansionari, procedure e regole comportamentali;
- posizione ricoperta da ciascun soggetto, attività di competenza, mansioni svolte, modalità di svolgimento, eventuali prassi seguite nello svolgimento dell'attività e ciò anche di fatto in quanto non formalizzate;
- processi decisionali intesi come modalità di formazione della volontà quale elemento essenziale espressamente richiesto all'art. 6, co. 2 lett. b);
- processi sull'attuazione delle decisioni;
- esistenza e realizzazione di controlli aziendali e di procedure interne;
- individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie, art. 6, co. 2 lett. c), con riferimento ai flussi attivi e passivi (soggetti che assumono le decisioni sul punto e le modalità specifiche di formazione delle decisioni; il soggetto che svolge le trattative, le modalità istruttorie e la relativa documentazione; il soggetto che svolge i controlli sull'esercizio dell'attività finanziaria, sull'acquisizione e sulla gestione di somme e di conti bancari e relativi sistemi di controllo e documentazione);
- altre attività sensibili relative all'ente (es. adempimenti antiriciclaggio, segnalazioni SOS, etc).

Nelle interviste vengono verificati gli eventuali casi di soggetti responsabili di fatto, oltre le previsioni formali risultanti dai documenti.

9.3 METODOLOGIA SEGUITA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI REATO PRESUPPOSTO

Una volta individuati, descritti ed analizzati i processi decisionali e quelli gestionali, si procede con la c.d. Valutazione del rischio. In particolar modo viene valutato il rischio di commissione di ogni singolo reato previsto nel catalogo di cui al D.Lgs. 231/2001, in relazione a ciascun processo decisionale.

La valutazione del rischio è effettuata attraverso separati fogli di calcolo Excel di cui nella presente parte speciale viene riportato solo uno stralcio¹³ (i.e. tabella in colore verde).

La valutazione del rischio effettuata si ispira allo standard di certificazione volontario ISO 31000-2010 "Gestione del Rischio" secondo cui *"Il Rischio dipende dall'interazione tra la Fonte di Pericolo e l'esposizione*

¹³ La versione completa della valutazione, con istruzioni di lettura, sarà consegnata separatamente su supporto informatico alla Società.

	– Rev. _..... data
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01

dell'obiettivo (Bene) alla Fonte di Pericolo. La presenza contemporanea di entrambi comporta la possibilità di cagionare un danno, cioè può compromettere la soddisfazione dell'obiettivo.

Pertanto, possiamo esprimere l'Entità di Rischio (R) con la seguente funzione:

$$R=f(P,D)$$

Ove:

(P) è legato alla Probabilità o alla Frequenza dell'incidente in considerazione.

(D) è legato all'Impatto dell'evento sull'obiettivo (Impatto/Danno).

(f) è la funzione che si sceglie per combinare (P) e (D) e dipende dal modello scelto per l'analisi¹⁴.

Nel modello di analisi utilizzato per la valutazione del Rischio questo risulta dato dal prodotto tra la Probabilità (P) e l'impatto (D).

Per quanto concerne la probabilità di commissione del reato, la stessa è calcolata sulla base delle indicazioni contenute nell'Allegato V alla Legge 6 Novembre 2012 n.190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione» (c.d. «Legge anticorruzione»¹⁵. Più specificatamente la valutazione della **probabilità** di commissione dei reati presupposto ai sensi del D.Lgs. 231/2001, avviene tenendo conto di fattori quali: la discrezionalità del processo, la sua rilevanza esterna o meno, la sua complessità ed il suo valore economico, la frequenza con cui tale processo è posto in essere ed infine l'esistenza di adeguati sistemi di controllo sul processo stesso.

Per quanto concerne invece il valore dell'**impatto** esso è costituito da una media delle tre forme di impatto che può avere la commissione di un reato di cui ai D.Lgs. 231/2001, ovvero:

1. **Impatto sanzionatorio**, trattasi del danno economico che subisce la Società per l'applicazione di sanzioni pecuniarie e/o interdittive. Tale valore viene calcolato tenendo presente: il numero massimo di quote, stabilite dalla legge per la determinazione della sanzione pecuniaria per la commissione del reato¹⁶; e il valore, assegnato dallo Studio Legale Soccol, indicante la gravità delle sanzioni interdittive stabilite dalla legge per ciascun reato.

Si precisa che i valori relativi alle sanzioni interdittive vengono assegnati secondo il seguente criterio:

- L'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e la revoca di quelli già ottenuti o il divieto di pubblicizzare beni o servizi = 1
- Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione = 3
- L'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze,

¹⁴ Tratto da "Risk Management – La norma ISO 31000. La metodologia per applicare efficacemente il risk management in tutti i contesti", di Ioannis Tsiouras.

¹⁵ Per questa ragione, si ritiene che, unitamente allo standard ISO 31000-2010 non possa essere trascurato. Tale allegato, sebbene destinato ad essere utilizzato per la valutazione del rischio all'interno di realtà pubbliche e con solo riferimento al rischio di commissione di reati corruttivi, è ad oggi, l'unico riferimento normativo nazionale, in materia di valutazione del rischio.

¹⁶ L'art. 10 del D. Lgs. 231/2001 stabilisce che per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria e non è ammessa la formula ridotta salvo i casi previsti all'art. 12; la sua determinazione avviene secondo il meccanismo delle quote che si articola in due fasi: nella prima fase il giudice fissa l'ammontare del numero delle quote che non deve essere mai inferiore a cento né superiore a mille; ciò avviene grazie alla valutazione della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente (adozione di modelli organizzativi, codici etici, sistemi disciplinari), di condotte riparatorie e riorganizzative (sanzioni disciplinari) dopo la commissione del reato.

Nella seconda fase l'organo giurisdizionale determina il valore monetario della singola quota, che va da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1549 euro, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della persona giuridica.

La somma finale è data dalla moltiplicazione tra l'importo della singola quota e il numero complessivo di quote che quantificano l'illecito amministrativo; la sanzione pecuniaria potrà quindi avere un ammontare che va da un minimo di 25.800 euro ad un massimo di 1.549.000 euro, in modo da adeguarsi alle condizioni dell'ente.

	– Rev. _..... data
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01

concessioni funzionali all'esercizio dell'attività = 5

2. **Impatto organizzativo**, inteso come il danno economico ed organizzativo a cui resta esposta la Società per il fatto che dei suoi dipendenti/collaboratori/Organi, abbiano commesso un reato e che, per tale fatto tali soggetti dovranno rispondere (questo potrà comportare la necessità di riorganizzare la Società, fare dei licenziamenti, provvedere a nuove assunzioni, sopperire a posizioni vacanti con gestioni a interim o dover ricorrere all'*outsourcing* per sopperire a professionalità che prima erano interne);
3. **Impatto reputazionale**, inteso come il danno all'immagine che la Società ha a subire nei confronti dei suoi fornitori e clienti, della collettività e delle Pubbliche Amministrazioni. I valori, indicati nella tabella Excel, vanno da 0 a 100, e sono assegnati, dopo attenta valutazione, dallo Studio Legale Soccol.

Il prodotto dei due fattori, Impatto e Probabilità, ha come *output* il livello di rischio reato presupposto in relazione a ciascun processo decisionale oggetto di analisi. I livelli di rischio sono classificati sulla base della seguente scala:

- **Rischio > 75 → rischio critico** (probabilità di accadimento alta): quello caratterizzato da un danno elevato e da probabilità di accadimento elevato. È un evento la cui realizzazione potrebbe giungere a compromettere la sopravvivenza dell'impresa. È un rischio che deve essere controllato e prevenuto, salvo subire conseguenze assai gravi;
- **Rischio < 75 → rischio rilevante** (probabilità di accadimento media): è un rischio costituito da eventi che possono potenzialmente provocare danni all'organizzazione e alla sua operatività. È un rischio caratterizzato da entità di danno di livello minore rispetto al caso del rischio critico. Questo rischio deve essere controllato dall'organizzazione aziendale per la probabilità di accadimento che comporta danni economici e di immagine;
- **Rischio < 50 → rischio modesto** (probabilità di accadimento bassa): è un rischio che presenta probabilità di danni non gravi o la cui realizzazione presenta scarse probabilità. La prevenzione di tale rischio è comunque opportuna per i danni di carattere economico e di immagine.
- **Rischio < 25 → rischio minimo**: è un rischio relativo a reati la cui commissione è improbabile, in ragione del tipo di attività svolta dalla Società o in ragione delle modalità operative e della struttura organizzativa della Società stessa;

Per ogni singolo reato indicato nella tabella sarà riportato, alla voce *rischi*, la valutazione del relativo rischio di commissione. I reati del catalogo di cui al D.Lgs. 231/2001, che risulteranno mancanti nelle tabelle di valutazione del rischio non sono stati riportati in quanto trattasi alternativamente di:

- **fattispecie non realizzabili**: cioè di reati che non possono trovare realizzazione in ragione del tipo di attività svolta dalla Società;
- **fattispecie inapplicabili**: cioè di reati per la realizzazione dei quali la legge prevede determinati requisiti della Società non presenti nel caso di specie (ad es. reati propri di amministratori di Società quotate in mercati regolamentati).

Le tabelle di analisi e valutazione del rischio inserite nella Parte Speciale del Modello 231, riportano esclusivamente le fattispecie di reato astrattamente realizzabili all'interno dello specifico processo decisionale descritto, con indicazione del rischio calcolato sulla base di fogli di calcolo Excel sopra descritti.

	– Rev. _..... data
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01

9.4 RAPPORTO TRA MODELLO 231 E LE PROCEDURE ORGANIZZATIVE INTERNE

ICONTO S.r.l. si è dotata di un sistema di Procedure Organizzative Interne, sulla base delle richieste di Banca d'Italia, volte a definire le modalità di gestione e di attuazione dei processi aziendali. Tali procedure dettagliano in modo preciso e puntuale l'operatività aziendale permettendo all'addetto di conoscere le fasi di svolgimento delle attività.

Al fine di non duplicare le informazioni ivi inserite, si è ritenuto opportuno provvedere ad un richiamo di tali Procedure ove fossero utili anche ai fini della minimizzazione del rischio di commissione dei reati presupposto.

Pertanto, sia nei processi decisionali che nei relativi protocolli, ove vengono richiamate tali Procedure, il contenuto delle medesime si ha per interamente trascritto.

ORGANISMO DI VIGILANZA

	– Rev. _..... data
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01

10. Organismo di Vigilanza

10.1 COSTITUZIONE, COMPOSIZIONE E INDIVIDUAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il D.lgs. 231/01 non fornisce indicazione sulla composizione dell'Organismo di Vigilanza e sulle caratteristiche dei suoi componenti, il che consente di scegliere la composizione monocratica o plurisoggettiva ed i relativi componenti sulla base di una valutazione dell'Organo Dirigente.

Banca d'Italia, in data 4 settembre 2012, ha posto in consultazione un documento in tema di “Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche – sistemi dei controlli interni, sistema informativo e continuità operativa”. In esso, al paragrafo 4 della sezione II, dopo aver definito “Organo con funzione di controllo” il Collegio Sindacale, il Consiglio di Sorveglianza o il Comitato per il Controllo sulla Gestione, si afferma che *“L'organo con funzione di controllo svolge altresì le funzioni dell'organismo di vigilanza - previsto ai sensi della legge n. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa degli enti - che vigila sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione di cui si dota la banca per prevenire i reati rilevanti ai fini della medesima legge. Ove vi siano particolari e motivate esigenze, le banche possono affidare tali funzioni a un organismo appositamente istituito”*. Il documento prosegue specificando che *“Considerata la pluralità di funzioni aventi, all'interno dell'azienda, compiti e responsabilità di controllo, l'organo con funzione di controllo è tenuto ad accertare l'adeguatezza di tutte le funzioni coinvolte nel sistema dei controlli, il corretto assolvimento dei compiti e l'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate. Nelle banche che adottano sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, l'organo con funzione di controllo, avvalendosi dell'apporto delle funzioni aziendali di controllo, valuta – nell'ambito della più generale attività di verifica del processo di gestione dei rischi – la funzionalità e adeguatezza dei sistemi stessi e la loro rispondenza ai requisiti previsti dalla normativa”*.

AODV, ovvero l'associazione che riunisce i componenti degli Organismi di Vigilanza, faceva pervenire un'articolata osservazione nella quale evidenziava la necessità di lasciare libere le banche di nominare un organismo di vigilanza autonomo rispetto all'Organo con funzione di controllo per i controlli relativi al d.lgs. 231/2001. AODV chiedeva altresì di ricevere delle spiegazioni circa la necessità per la banca di riscontrare “particolari e motivate esigenze” per decidere di nominare un Organismo di Vigilanza non coincidente con l'Organo con funzione di controllo.

A seguito di tali osservazioni, Banca d'Italia, in data 3 luglio 2013, valutava di accogliere, parzialmente la relativa richiesta, precisando però che *“In un'ottica di razionalizzazione del sistema dei controlli della banca si ritiene opportuno, in linea con quanto previsto anche dal codice di autodisciplina di Borsa italiana, prevedere come regola generale, ma derogabile, l'attribuzione delle funzioni dell'OdV all'OFC. Tuttavia, al fine di tener conto delle esigenze di flessibilità organizzativa delle banche, si è modificato il testo, sottolineando il carattere derogabile della disposizione, non solo al ricorrere di particolari esigenze, ma ogniqualvolta la banca sia in grado di motivare la scelta del regime derogatorio”*.

Nel caso di specie, ICONTO ha deciso di aderire a quanto indicato da Banca d'Italia e di attribuire le funzioni di Organismo di Vigilanza al Collegio Sindacale.

L'O.d.V. è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (art. 6 co. 1 lett. b D.lgs.231/01) e deve poter svolgere l'attività di propria competenza con indipendenza ed autonomia rispetto ad ogni altro organo e funzione della Società e rispetto a qualsiasi collaboratore esterno alla medesima.

	– Rev. _..... data
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01

La costituzione dell’Organismo è formalizzata con deliberazione dell’Organo Dirigente e deve contenere:

- criteri per la scelta dell’O.d.V., nel caso di specie, facendo riferimento alle indicazioni di Banca d’Italia;
- durata in carica dell’O.d.V.;
- previsione di eventuale proroga automatica alla scadenza;
- eventuale rieleggibilità dei componenti;
- budget di spesa deliberato al fine di garantire lo svolgimento in autonomia dei compiti di iniziativa e controllo, indipendentemente da altri organi e funzioni;
- non è previsto un ulteriore compenso per lo svolgimento dell’incarico di O.d.V.;
- attribuzione del potere di autoregolamentazione, mediante redazione da parte del medesimo O.d.V. di un “Regolamento interno” per lo svolgimento delle attività di competenza.

10.2 CAUSE DI INELEGGIBILITÀ

Sono ineleggibili alla carica di componenti dell’Organismo di Vigilanza, in analogia a quanto previsto dall’art. 2399 c.c. per i membri del Collegio Sindacale, le persone:

- a. che abbiano riportato condanna o definito con patteggiamento un giudizio per aver commesso uno dei reati presupposto previsti dal D.lgs. 231/01;
- b. che abbiano riportato condanna a una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- c. che siano interdette, inabilite o fallite;
- d. che esercitino funzioni di amministratore delegato con deleghe operative nelle aree sensibili;
- e. che siano stretti familiari di amministratori aventi deleghe operative nelle aree sensibili;
- f. che siano amministratori con deleghe operative nelle aree sensibili di Società controllanti, controllate o sottoposte a comune controllo o loro stretti familiari;
- g. che siano legati alla Società o a Società controllanti, controllate o soggette a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di collaborazione o prestazione d’opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza.

Le cause di ineleggibilità di cui ai punti d), e), f) e g) potranno subire deroghe per particolari necessità dell’impresa, purché le ragioni di tali deroghe siano adeguatamente motivate e comunque non sia compromessa in concreto l’indipendenza dell’O.d.V.

I componenti dell’O.d.V. devono attestare al momento della nomina, con apposita dichiarazione scritta, di non trovarsi in condizioni di ineleggibilità alla carica da rivestire, di accettare la nomina stessa e di svolgere il compito in autonomia e secondo norma.

	– Rev. _..... data
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01

10.3 CARATTERISTICHE DELL’O.D.V.

L’Organo Dirigente, con la nomina dell’O.d.V., garantisce allo stesso gli autonomi poteri di iniziativa e controllo di cui all’art. 6 co. 1 lett. b) D.lgs. 231/01.

L’Organo Dirigente garantisce all’O.d.V. autonomia ed indipendenza rispetto all’Organo Dirigente stesso, alle funzioni della struttura ed agli altri organi di controllo operanti nella Società (se presenti) e così pure da qualsiasi altra struttura interna ed esterna alla Società.

È garantito dall’Organo Dirigente il potere di iniziativa e l’autonoma capacità operativa nell’espletamento delle funzioni di vigilanza, che devono essere estese a tutta l’organizzazione, compresi i vertici, in relazione alle attività esposte a rischio di cui alla normativa D.lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

L’Organo Dirigente curerà che l’O.d.V. sia espressione di professionalità in rapporto alle necessità specifiche per lo svolgimento dei propri compiti secondo norma.

L’O.d.V. dovrà svolgere i propri compiti secondo le norme di competenza al fine di eseguire vigilanza con continuità di azione, per monitorare tutte le attività sensibili e per poter curare il costante aggiornamento del Modello.

10.4 REQUISITI DEI MEMBRI DELL’O.D.V.

In caso di O.d.V. collegiale i componenti dell’O.d.V. stesso devono essere scelti dall’Organo Dirigente tra persone interne od esterne alla Società dotate di esperienze e competenze in materia di organizzazione societaria e gestione aziendale o professionalità comunque tali da poter utilmente interpretare le norme in materia e saper individuare le fattispecie di reato presupposto, per la valutazione delle condotte delle persone fisiche che presentino rischi o probabilità di comportamenti illeciti previsti dal D.lgs. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni.

Comunque, è sempre possibile per l’O.d.V. richiedere una consulenza esterna tecnico–specialistica.

Nel caso di scelta di O.d.V. monocratico, costituito da una sola persona, questa dovrà essere in possesso dei requisiti e caratteristiche sopra indicati e comunque necessari per lo svolgimento del particolare compito.

10.5 AUTONOMIA E INDIPENDENZA DELL’O.D.V., RISORSE E COMPENSI

L’Organo Dirigente costituisce un budget al quale l’O.d.V. possa attingere per le esigenze di servizio al fine di assicurargli autonomia ed indipendenza nell’organizzazione ed espletamento dei propri compiti, senza che abbia a dipendere da autorizzazioni o controllo alcuno da parte di organi e funzioni dell’impresa.

Il budget viene determinato dall’Organo Dirigente nella deliberazione di nomina e, ove necessario, su richiesta dell’O.d.V. per ragioni motivate, potrà essere congruamente aumentato dall’Organo Dirigente stesso.

L’Organo Dirigente con propria deliberazione determinerà di corrispondere ai componenti dell’O.d.V. un compenso proporzionato alle dimensioni dell’organizzazione, alla struttura della Società e soprattutto alle esigenze di vigilanza in relazione al Modello specifico.

Le spese sostenute in ragione dello svolgimento dei propri compiti saranno corrisposte a parte.

10.6 REGOLAMENTO INTERNO

La costituzione ed il corretto funzionamento dell’O.d.V. sono dettati dal Regolamento interno adottato dallo stesso Organismo di Vigilanza e ratificato dall’Organo Dirigente.

	– Rev. _..... data
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01

10.7 COMPITI E POTERI DELL’O.D.V.

Compiti dell’O.d.V.

L’O.d.V., avvalendosi di autonomi poteri di iniziativa e controllo, conferiti e riconosciuti dall’Organo Dirigente, svolge il compito allo stesso attribuito dall’art. 6 D.lgs.231/01 di: (a) vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello; (b) curare l’aggiornamento del Modello.

Alla luce di tale previsione normativa, l’O.d.V.:

- esamina l’adeguatezza del Modello, valutando la sua reale efficacia sia nel prevenire i comportamenti illeciti sia nel far prontamente emergere il concretizzarsi degli stessi;
- richiede e acquisisce informazioni e documentazione di ogni tipo da e verso ogni livello e settore della Società;
- compie verifiche e ispezioni al fine di accertare eventuali violazioni del Modello 231;
- assicura l’elaborazione della reportistica sulle risultanze degli interventi effettuati;
- mantiene i rapporti e assicura i flussi informativi verso e da l’Organo Dirigente, eventuali altri Organi societari e le diverse funzioni aziendali;
- contribuisce, in collegamento con le altre funzioni interessate, alla verifica del continuo aggiornamento e adeguamento del Modello 231;
- formula all’Organo Dirigente le proposte per eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello 231 da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni al Modello stesso, che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:
 1. significative modificazioni dell’assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d’impresa;
 2. modifiche normative;
 3. significative violazioni delle prescrizioni del Modello 231;
- rileva gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall’analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- segnala tempestivamente all’Organo Dirigente, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello 231 che possano comportare l’insorgere di una responsabilità in capo alla Società e rapporta le infrazioni dei vari soggetti per i provvedimenti disciplinari del caso;
- contribuisce ad assicurare il costante aggiornamento della mappatura delle aree ritenute sensibili ai fini del D.lgs. 231/2001;
- segnala all’Organo Dirigente l’opportunità dell’adozione di sanzioni disciplinari nei casi di violazione del Modello 231;
- verifica e valuta l’idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 231/2001;
- monitora, promuove e definisce le iniziative per la diffusione della conoscenza del Modello 231, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all’osservanza dei principi contenuti nel Modello 231;
- predispone un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del D.lgs. 231/01, garantendo la tutela e riservatezza del segnalante;
- mantiene un collegamento costante con i consulenti e collaboratori coinvolti nelle attività di efficace attuazione del Modello 231;
- riceve le segnalazioni di cui all’art. 6, comma 2-bis del D.lgs. 231/2001 (come aggiornato dalla Legge n. 179/2017);

	– Rev. _..... data
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01

- effettua il primo vaglio di ammissibilità di suddette segnalazioni, avendo riguardo in particolare di verificare se l’oggetto delle segnalazioni è già stato valutato in passato e se le stesse contengono o meno sufficienti elementi per poter essere verificate;
- dopo aver *verificato prima facie* l’ammissibilità e la fondatezza della segnalazione, qualora mancassero i presupposti per un’indagine approfondita, archivia la segnalazione, dandone comunicazione al segnalante;
- nel caso in cui la segnalazione sia ammissibile, provvede ad un’indagine approfondita;
- compila un report finale sull’attività di indagine, archiviando i relativi documenti; provvede, se in possesso dei dati identificativi del segnalante, a fornirgli adeguato feedback relativamente all’attività svolta a seguito della segnalazione.

Si segnala che la Legge n. 179/2017 stabilisce che l’identità del segnalante non può essere in alcun modo rivelata, qualora la contestazione dell’illecito sia fondata su distinti e ulteriori accertamenti rispetto alla segnalazione. Per questa ragione, l’O.d.V. è tenuto a mantenere segrete tali informazioni, altresì garantendo l’impossibilità d’accesso ad esse da parte del segnalato e dei soggetti terzi non deputati alle indagini o alla successiva attività sanzionatoria.

Si fa notare che la Legge n. 179/2017 stabilisce anche che l’identità del segnalante possa essere invece rivelata, ai fini del procedimento disciplinare, se la contestazione dell’illecito è fondata primariamente sulla segnalazione e se l’identità del segnalante è indispensabile per la difesa dell’incolpato, a patto però che il segnalante stesso manifesti esplicito consenso alla rivelazione.

Poteri dell’O.d.V.

L’O.d.V., nello svolgere i sopraccitati compiti, ha il potere di:

- accedere senza limiti e condizioni a tutta la documentazione ed alle informazioni aziendali di ogni singola funzione e di ogni dipendente, nonché a conoscere tutti i rapporti di qualsivoglia forma di collaborazione esterna;
- accedere in tutti i luoghi in cui si svolge l’attività della Società;
- interpellare ed intervistare qualsiasi soggetto della Società e dell’organizzazione aziendale per ricavare informazioni sull’andamento delle attività svolte e in programma, sulla corretta applicazione delle procedure e dei processi che possano rientrare nel quadro delle operazioni valutate a rischio;
- interpellare ogni entità che abbia instaurato rapporti di qualsiasi genere con la Società per ottenere informazioni sui fatti e sugli eventi che possano avere riferimento ai reati previsti dalle norme in oggetto;
- controllare tutte le transazioni economico-finanziarie, progetti ed offerte riscontrando i vari passaggi e la corretta applicazione delle procedure previste dal Modello 231 nonché i controlli istituzionali delle varie funzioni interessate;
- effettuare verifiche e controlli programmati ed ulteriori a sorpresa che si rendessero necessari per lo svolgimento delle attività di competenza secondo norma.

10.8 MODALITÀ E SVOLGIMENTO DEI COMPITI DELL’O.D.V.

L’O.d.V. opera come “Organismo dell’Ente” con decisioni assunte a maggioranza dei membri, salvo diverse determinazioni previste nel Regolamento dell’O.d.V. Lo stesso, qualora nominato in composizione collegiale,

	– Rev. _..... data
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01

può prevedere nella propria organizzazione interna di assegnare a singoli componenti attività di vigilanza, quali ispezioni, controlli, accessi, raccolta di informazioni e di elementi utili all'aggiornamento del Modello. In tal caso, gli elementi raccolti dai singoli dovranno essere condivisi, esaminati e valutati dall'Organismo nella sua collegialità, che prenderà posizione verso l'esterno con decisione assunta all'unanimità o con voto prevalente del Presidente, nell'ipotesi di organismo collegiale.

L'O.d.V. opera nel massimo rispetto dei criteri di segretezza e tutela della privacy e con salvaguardia della dovuta discrezionalità, senza che tali principi possano essere utilizzati dall'Ente o da terzi quale scusante per poter paralizzare il potere di indagine.

L'O.d.V. provvede a documentare le proprie attività ed operazioni, conservando i documenti ai fini della tracciabilità.

L'O.d.V. opera nel rispetto dell'organizzazione societaria esistente ed in particolare di ogni altro organo o funzione di direzione e controllo (quali ad esempio amministratori, organi sociali, responsabili di direzioni, dirigenti ed altresì preposti) tutti responsabili in via primaria ed organicamente delle proprie competenze di fatto.

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura della Società. L'Organo Dirigente è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza dell'operato dell'O.d.V., in quanto è l'Organo Dirigente stesso che ha la responsabilità del funzionamento e dell'efficacia del Modello 231.

10.9 L'O.D.V. E I RAPPORTI CON IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

ICONTO, come precisato sopra, è destinataria sia della normativa prevista dal d.lgs. 231/2001 che della L. 190/2012. Tale disposizione legislativa, prevede che l'organo di indirizzo individuati, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito, per brevità, RPCT), disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività (art. 1 comma 7, riformulato dal D.lgs. 97/2016).

ICONTO, tenuto in considerazioni le dimensioni della Società, la composizione dei profili professionali e i carichi operativi e funzionali delle risorse disponibili, provvedeva a nominare, in data 29 ottobre 2019, il Direttore Generale, quale RPCT, trattandosi di unico dirigente apicale in servizio, seppure distaccato a tempo pieno dalla capogruppo InfoCamere.

Si riportano di seguito i compiti assegnati al RPCT e i rispettivi doveri al fine di identificare le aree di intervento nelle quali O.d.V. e RPCT collaborano e/o che costituiscono oggetto di flussi informativi specifici.

Il RPCT ha il compito di:

- Elaborare e aggiornare entro i termini di legge (e in stretto coordinamento con il Modello di organizzazione e gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001), il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (di seguito PTCP) proponendo quest'ultimo al Consiglio di Amministrazione per la relativa approvazione, verificando l'efficacia dell'attuazione e l'idoneità delle misure di prevenzione della corruzione adottate;
- Definire le procedure appropriate, supportato dalla Direzione Risorse Umane di Infocamere, per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in particolare in settori di attività esposti alla corruzione;
- Ricevere le segnalazioni dei reati o irregolarità da parte dei soggetti, che sono parte di rapporto di lavoro con la Società, curando le rispettive istruttorie ai sensi della normativa in termini di whistleblowing;
- Redigere entro i termini previsti dalla normativa vigente la relazione annuale relativa ai risultati dell'attività svolta e trasmetterla all'Organo di indirizzo;

	– Rev. _..... data
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01

- Proporre modifiche in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione;
- Controllare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente nella sezione web di ICONTO "Società trasparente";
- Curare che siano rispettate le disposizioni del D.Lgs 39/2013 sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi, segnalando al CdA o OdV, eventuali casi anomali.

Il RPCT, al fine di attuare i compiti sopra riportati, procede a:

- effettuare controlli sulle procedure e sui processi aziendali che abbiano impatto in materia di anticorruzione e trasparenza, proponendo le modifiche ritenute necessarie e, nel caso di mancata attuazione, segnalare le eventuali criticità al Consiglio di Amministrazione o O.d.V.;
- collaborare con le strutture aziendali competenti (incluse le strutture interne di InfoCamere) alla redazione delle procedure aziendali che abbiano impatto in materia di anticorruzione e trasparenza;
- interfacciarsi con il CdA, il Collegio sindacale/ O.d.V. e ciascun Referente aziendale al fine di coordinare varie attività (attinenti all'adozione di piani formativi, all'implementazione di azioni di miglioramento sul sistema dei controlli, svolgendo inoltre attività di verifica e monitoraggio quanto all'attuazione delle misure adottate).

Per l'espletamento dei propri compiti, il RPCT dispone della libertà di accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali rilevanti per le proprie attività di indagine, analisi e controllo; può richiedere a tal fine informazioni rilevanti per le attività di competenza a qualunque funzione aziendale (anche della società controllante), che è tenuta a rispondere al fine di un efficace coordinamento in materia.

Il RPCT, nonché i soggetti dei quali lo stesso, a qualsiasi titolo, si avvalga, sono tenuti a rispettare l'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. In ogni caso, ogni informazione è trattata in conformità con la legislazione vigente in materia ed, in particolare, in conformità con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE/2016/679 e D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.).

Il RPCT garantisce un idoneo flusso informativo utile a supportare gli organi di controllo e vigilanza nei rispettivi compiti. In tale ambito riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta in relazione all'incarico conferito. La relazione viene inviata, per quanto di rispettiva competenza, anche al Collegio Sindacale/O.d.V.

In particolare, il RPCT informa il CdA e gli organi di controllo della Società su:

- l'attività svolta e le eventuali problematiche ritenute significative, emerse nello svolgimento delle verifiche;
- gli eventuali aggiornamenti delle misure per la Prevenzione adottate, resisi necessari a seguito di modifiche organizzative, normative e/o di nuove interpretazioni dell'ANAC;
- le eventuali azioni di miglioramento proposte e/o intraprese;
- l'andamento dei Piani di azione e di nuovi Piani di azione.

Il RPCT definisce, in accordo con il Collegio sindacale/O.d.V., appositi flussi informativi tra le due funzioni, scambiando informazioni relative a fatti o circostanze apprese nell'esercizio delle loro specifiche funzioni in materia di violazioni del Modello, nelle parti concernenti la prevenzione dei reati di corruzione e/o di violazioni del PTPC.

	– Rev. _..... data
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01

Il RCPT, nello svolgimento dei propri compiti, può avvalersi del supporto di altre funzioni aziendali. In particolare, il RPCT si avvale delle funzioni di controllo per lo svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo di cui al Piano Integrato dei Controlli.

10.10 REVOCA E CESSAZIONE DELL'INCARICO DELL'O.D.V.

La revoca del componente/dei componenti dell'O.d.V. è di competenza esclusiva dell'Organo Dirigente e può avvenire soltanto per giusta causa.

A tale proposito, per giusta causa di revoca dovrà intendersi, in via esemplificativa e non esaustiva:

- l'esercizio da parte dell'Organismo di Vigilanza o di un suo componente di funzioni operative incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione;
- un grave inadempimento dei doveri propri dell'Organismo di Vigilanza;
- una sentenza di condanna della Società ai sensi del D.lgs. 231/01, passata in giudicato, ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento", ove sia accertata "omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'O.d.V. in relazione al fatto reato presupposto verificatosi, secondo quanto previsto dall'art. 6, co. 1 lett. d) D.lgs. 231/01;
- il sopraggiungere di una delle cause di ineleggibilità. In caso di cessazione dall'incarico per rinuncia, revoca o per altra causa, l'Organo Dirigente provvederà alla nomina dei nuovi componenti dell'O.d.V. in composizione collegiale. L'incarico dei nuovi componenti cesserà allo scadere del termine previsto per i componenti in carica all'atto della loro nomina.

10.11 RESPONSABILITÀ DELL'O.D.V. E RISARCIMENTO DANNI

L'Organismo di Vigilanza svolge le funzioni e i compiti che gli sono attribuiti con la diligenza e la professionalità richieste dalla particolarità della funzione svolta.

Per le carenze riscontrate nei compiti dell'O.d.V., l'Organo Dirigente potrà richiedere il risarcimento dei danni per responsabilità contrattuale a norma art. 1218 c.c. e, ove sussistano i requisiti, per responsabilità extracontrattuale, a norma dell'art. 2043 c.c.

Inoltre, in materia di antiriciclaggio l'O.d.V. potrà rispondere ai sensi dell'art. 55, co. 5 D.lgs. 231/07 per inosservanza degli obblighi di vigilanza e comunicazione previsti dal D.lgs. 231/07, ove ne sussistano i presupposti normativi.

L'O.d.V. in composizione collegiale risponde del proprio operato come soggetto collettivo, per cui eventuali responsabilità incombono solidalmente su tutti i singoli membri, con esclusione unicamente del componente che eventualmente risulti documentalmente aver assunto posizione contraria.

Le ipotesi di comportamento negligente e/o imperizia da parte dei componenti dell'Organismo di Vigilanza che abbia dato luogo ad omesso controllo sull'attuazione, sul rispetto e sull'aggiornamento del Modello sono sanzionabili ai sensi del Sistema Disciplinare.

FLUSSI INFORMATIVI E SEGNALAZIONI

	- Rev. _..... data
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01

11. Flussi informativi

11.1 PREMESSA

Il D.lgs. 231/2001 impone la previsione nel Modello di obblighi informativi:

- da parte degli organi sociali (Organo Dirigente e RCPT) e da parte dei Responsabili di funzione, nei confronti dell'Organismo di Vigilanza deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dello stesso (Flussi informativi verso l'O.d.V.);
- da parte dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi Sociali (Organo Dirigente e RCPT) tenuto a relazionare in ordine alla propria attività di vigilanza (Flussi informativi dall'O.d.V.).

L'obbligo di un flusso informativo strutturato è concepito quale strumento per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed efficienza del Modello e per l'eventuale accertamento *a posteriori* delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati previsti dal Decreto, nonché allo scopo di conferire maggiore autorevolezza alle richieste di documentazione che si rendano necessarie all'Organismo di Vigilanza nel corso delle sue verifiche.

11.2 PROTOCOLLO PER I FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'O.D.V.

I flussi informativi verso l'O.d.V. possono provenire:	
<p>a. dal RESPONSABILE DI FUNZIONE aziendale (es. Direttore Generale, Responsabile Amministrativo, ecc.).</p> <p>Possono essere di due tipi:</p> <p>1. Flussi periodici: questi flussi devono essere inviati dal Responsabile della funzione all'O.d.V. con <i>cadenza semestrale</i> e devono avere ad oggetto:</p> <ol style="list-style-type: none"> un'autovalutazione sull'applicazione del Modello; l'indicazione di eventuali problematiche sorte nell'applicazione dei protocolli; eventi significativi che determinino un rischio di reato presupposto; eventuali proposte di aggiornamento dei protocolli. <p>2. Flussi tempestivi: questi flussi riguardano notizie occasionali, rilevanti ai fini dell'applicazione del Modello, delle quali è opportuno dare immediato riscontro all'O.d.V. Il Responsabile di Funzione deve in particolare comunicare:</p> <ol style="list-style-type: none"> commissione di reati o compimento di atti idonei diretti alla realizzazione degli stessi; 	<p>b. da un ORGANO SOCIALE (es. Organo Dirigente).</p> <p>Possono essere di due tipi:</p> <p>1. Flussi periodici: questi flussi devono essere inviati dall'organo sociale all'O.d.V. con <i>cadenza annuale</i> e devono avere ad oggetto delibere o provvedimenti analoghi che possono portare a modifiche nella funzionalità e articolazione del Modello.</p> <p>2. Flussi tempestivi: questi flussi riguardano notizie occasionali, rilevanti ai fini dell'applicazione del Modello, delle quali è opportuno dare immediato riscontro all'O.d.V. L'organo sociale deve in particolare comunicare:</p> <ol style="list-style-type: none"> notizie relative a procedimenti e indagini eventi significativi che determinino un rischio di reato presupposto;

	– Rev. _..... data
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01

<ul style="list-style-type: none"> b. comportamenti non in linea con le regole di condotta previste dal Modello; c. eventuali carenze delle procedure vigenti; d. eventuali variazioni nella struttura organizzativa societaria; e. eventuali violazioni del Codice Etico per i reati previsti dal Modello; f. operazioni di particolare rilievo o che presentino profili di rischio tali da indurre a ravvisare il ragionevole pericolo di commissione di reati; g. provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto; h. richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti e/o collaboratori in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto; i. rapporti o segnalazioni preparati dai Responsabili di altre Funzioni nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto; j. notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni. 	<ul style="list-style-type: none"> b. risultanze di indagini interne per le quali sono emerse infrazioni; c. procedimenti disciplinari per infrazioni del Modello/Codice Etico; d. possibili commissioni di reati; e. possibili violazioni del Modello.
--	---

11.3 PROTOCOLLO PER I FLUSSI INFORMATIVI DALL'O.D.V.

I flussi informativi dall'O.d.V. sono **destinati all'Organo Dirigente** (e al RPCT ove opportuno)

I flussi possono essere di due tipi:

1. Flussi periodici: questi flussi devono essere inviati dall'O.d.V. all'Organo Dirigente *con cadenza annuale* e devono avere ad oggetto:

- a. il funzionamento complessivo del Modello con l'indicazione di eventuali problematiche sorte nell'applicazione dei protocolli;
- b. l'aggiornamento del Modello;
- c. fatti emersi dall'attività di controllo;
- d. il numero e data delle riunioni tenutesi nel periodo;
- e. la descrizione dell'attività svolta;

	– Rev. _..... data
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01

- f. le segnalazioni ricevute e le indagini svolte;
- g. le criticità rilevate;
- h. i rilievi da sottoporre all'organo dirigente per assicurare l'aggiornamento, l'effettività e efficacia del Modello;
- i. le sanzioni proposte per la violazione del Modello;
- j. il rendiconto e richiesta mezzi finanziari per l'anno;
- k. la pianificazione dell'attività per il periodo successivo.

2. Flussi tempestivi: questi flussi riguardano notizie occasionali, rilevanti ai fini dell'applicazione del Modello, delle quali è opportuno dare immediato riscontro all'Organo Dirigente (e al RPCT ove opportuno). L'O.d.V., in particolare, comunica:

- a. commissione di reati o compimento di atti idonei diretti alla realizzazione degli stessi;
- b. comportamenti non in linea con le regole di condotta previste dal Modello;
- c. eventuali carenze delle procedure vigenti;
- d. eventuali variazioni nella struttura organizzativa;
- e. eventuali violazioni del Codice Etico per i reati previsti dal Modello;
- f. operazioni di particolare rilievo o che presentino profili di rischio tali da indurre a ravvisare il ragionevole pericolo di commissione di reati;
- g. provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- h. richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti e/o collaboratori in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- i. rapporti o segnalazioni preparati dai Responsabili di altre Funzioni nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- j. notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

11.4 FLUSSI INFORMATIVI SPECIFICI VERSO L'O.D.V.

I protocolli per la gestione dei flussi informativi a valenza generale (sia periodici che tempestivi) sono poi integrati con eventuali ulteriori flussi informativi previsti all'interno dei protocolli concernenti specifici processi decisionali. A tale proposito si fa riferimento ai c.d. **Flussi specifici**, cioè riguardanti segnalazioni che solo determinati Responsabili di Funzione, in quanto preposti alla gestione di uno specifico processo decisionale, dovranno trasmettere all'O.d.V.

Questi flussi specifici, sono indicati espressamente, nei protocolli di cui la Società si è dotata in attuazione del presente Modello di Organizzazione.

L'O.d.V., ove lo ritenga opportuno, potrà prevedere e comunicare alla Funzioni interessate, un piano integrativo di flussi specifici, ulteriori rispetto a quelli pianificati all'interno dei vari protocolli. In questo caso

	– Rev. _..... data
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01

i Responsabili di Funzione trasmettono le informazioni richieste dall’O.d.V. nel rispetto delle tempistiche e con le modalità previste dal piano integrativo.

12. Segnalazioni

12.1 I CANALI PER LE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE RILEVATI AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

L’art. 6, comma 2-bis, del D.lgs. 231/2001, dopo l’entrata in vigore della Legge n 179/2017, stabilisce che i Modelli devono prevedere uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell’articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello di organizzazione e gestione dell’ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Tali canali garantiscono la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione. I Modelli devono inoltre prevedere almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante.

I soggetti che constatino delle condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 possono segnalarle all’Organo di Vigilanza (O.d.V.):

- a. inviando una mail, all’indirizzo di posta elettronica assegnato in esclusiva all’Organo di Vigilanza;
- b. inviando una segnalazione anonima all’indirizzo di posta elettronica segnalazioni.odviconto@infocamere.it comunicato ai tutti i destinatari del Modello.

In relazione all’ipotesi descritta al punto c) del presente paragrafo, si specifica che il canale ivi descritto deve assicurare con meccanismi di crittografia l’anonimato del segnalante, e deve fornire allo stesso adeguata informativa sul trattamento dei dati personali, consentendogli di manifestare il proprio consenso cliccando nell’apposita casella.

Il segnalante è tenuto a fornire tutti gli elementi utili a consentire all’O.d.V. di procedere alle necessarie ed appropriate verifiche relative alla fondatezza dei fatti oggetto della segnalazione.

La segnalazione deve preferibilmente contenere:

- Le generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione e della funzione svolta all’interno della Società, eccezion fattasi per il caso in cui il soggetto segnalante preferisca rimanere anonimo;
- Una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della segnalazione;
- Le circostanze di tempo e di luogo in cui sono avvenuti i fatti in oggetto (qualora esse siano conosciute);
- Le generalità ed ogni altro elemento identificativo del soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati (quali ad esempio: qualifica, funzione, settore d’attività, etc);

	– Rev. _..... data
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01

- eventuali documenti che possano comprovare e confermare la fondatezza dei fatti oggetto della segnalazione;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Al fine di assicurare che il processo di segnalazione sia utilizzato, evitando qualsivoglia tipo di strumentalizzazione, il segnalante è chiamato a dichiarare l'esistenza o meno di eventuali conflitti di interesse.

Si evidenzia che il presente Modello, nella sezione dedicata al Sistema Disciplinare, sanziona esplicitamente la condotta dei soggetti che effettuino delle segnalazioni infondate, con dolo o colpa grave.

L'O.d.V., all'esito della ricezione della segnalazione, provvede a svolgere, se necessario, indagini più approfondite, fornendo al segnalante apposito riscontro al termine delle stesse.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

	– Rev. _..... data
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01

13. Sistema di informazione e formazione

13.1 L'INFORMAZIONE SULL'ADOZIONE DEL MODELLO

L'Organo Dirigente deve organizzare ed assicurare la massima diffusione dell'informazione sul Modello 231 nei confronti di organi societari, funzioni aziendali, uffici, responsabili socio-aziendali, lavoratori ed altresì di collaboratori della Società, con i mezzi ritenuti più idonei per conseguire la conoscibilità più estesa, ricorrendo a sistemi cartacei e telematici.

L'informazione dovrà essere:

- indirizzata anche ai soggetti esterni con i quali la Società abbia contatti o rapporti che interessino operazioni a rischio reato presupposto;
- svolta almeno una volta all'anno;
- continua, comprendente di ogni nuova circostanza influente sul panorama rischio reato e continuamente implementata.

Per ogni variazione ed implementazione dei protocolli del Modello 231 dovrà essere data diligente informazione a tutti i soggetti e parti interessate.

13.2 MESSA A DISPOSIZIONE DEL MODELLO

L'Organo Dirigente deve organizzare ed attuare il sistema più idoneo per mettere a disposizione il Modello 231 in modo che sia di facile consultazione per tutte le persone appartenenti ad organi e funzioni aziendali o terzi coinvolti nella sua attuazione.

Il Modello 231 Parte generale della Società è messo a disposizione sul Sito Internet della stessa, ed è altresì consultabile in formato elettronico in apposita cartella condivisa del sistema informatico aziendale.

13.3 INCONTRI INFORMATIVI

L'Organo Dirigente deve organizzare riunioni informative per livelli o categorie in merito all'adozione del Modello 231 per rendere noto che l'osservanza dello stesso costituisce un'obbligazione del contratto di lavoro (o di eventuale altro tipo di contratto) e che deve essere attuata a pena di sanzioni disciplinari (o di sanzioni a carattere contrattuale: es. penali/risoluzione del contratto).

Si segnala inoltre che l'attività di formazione svolta deve fornire idonee informazioni anche in merito ai sistemi di segnalazione della commissione di illeciti rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 ed altresì informazioni in merito agli illeciti disciplinari introdotti con le modifiche al D.lgs. 231/2001 apportate dalla Legge n. 179/2017 e alle relative sanzioni.

Qualora nel corso delle riunioni organizzate dall'Organo Dirigente, o su richiesta specifica dell'O.d.V., sia rilevata l'esigenza di elevare il livello conoscitivo di lavoratori e collaboratori, saranno disposti nuovi incontri informativi o disposti ulteriori sessioni di diffusione informativa.

Degli incontri informativi deve essere redatto apposito registro, che dovrà essere sottoscritto dai partecipanti indicando l'oggetto e la data e conservato a cura della Società.

	– Rev. _..... data
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01

13.4 INFORMAZIONE AI SOGGETTI DI VERTICE

L'Organo Dirigente provvede ad organizzare una riunione informativa con soci e consulenti esterni della Società per effettuare la presentazione del Modello 231 adottato dalla Società e la contestuale illustrazione di:

- a) fonti normative;
- b) caratteristiche della responsabilità amministrativa;
- c) reati specifici dai quali discende la responsabilità amministrativa della Società;
- d) analisi dei rischi ed aree di vulnerabilità della Società;
- e) protocolli di prevenzione adottati.

13.5 INFORMAZIONE AI LAVORATORI E AI TERZI

L'Organo Dirigente si adopera affinché:

- a) sia data puntuale informazione dell'introduzione del Modello 231 a tutti i soggetti che operano nella Società, nelle loro rispettive funzioni e mansioni, affinché abbiano a prendere conoscenza diretta del Modello 231 per la corretta applicazione;
- b) sia data puntuale informazione dell'introduzione e dell'attuazione del Modello 231 a tutti i collaboratori ed ai terzi che intrattengono rapporti con la Società perché si conformino all'applicazione dei protocolli dello stesso nei compiti, incarichi o attività da questi ultimi svolti nell'ambito dei processi individuati a rischio reato presupposto;
- c) sia data puntuale informazione dell'introduzione del Modello previsto dal D.lgs. 231/01 alle società terze con cui la Società venga in contatto per l'espletamento delle proprie attività, per quanto concerne operazioni ed aree a rischio reato presupposto.

13.6 ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE

L'Organo Dirigente deve programmare l'attività di formazione mirata e congrua sul Modello 231 e la partecipazione alla stessa da parte di tutti i vari soggetti dell'organizzazione della Società.

L'attività di formazione deve essere svolta per consentire e garantire l'attuazione del Modello 231 nello svolgimento delle attività sociali.

L'attività di formazione:

- dovrà essere organizzata, quando non sussistano risorse interne idonee allo svolgimento dell'attività formativa, con soggetti esterni che abbiano la preparazione necessaria e specifica in materia;
- deve essere continua per assicurare la costante applicazione dei protocolli di prevenzione nelle operazioni a rischio;
- deve prevedere programmi di formazione almeno annuali.

Per ogni variazione ed implementazione dei protocolli del Modello dovrà essere organizzata tempestiva formazione programmata per livelli.



– Rev. _..... data

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01

SISTEMA DISCIPLINARE

	– Rev. _..... data
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01

14. Il sistema disciplinare

14.1 PRINCIPI GENERALI

a. Caratteri del sistema disciplinare

Il D.lgs. 231/01 agli artt. 6, comma II, lett. e), e all'art. 7 comma IV, lett. b) prevede la necessità di introdurre un "Sistema Disciplinare". Quest'ultimo è diretto a sanzionare, in forma idonea, il mancato rispetto dei protocolli previsti nel Modello. Il sistema disciplinare è un elemento essenziale del Modello per garantirne l'efficacia e l'attuazione.

Le prescrizioni del Modello ed i protocolli elaborati *ad hoc* per la prevenzione dai rischi dei reati presupposto sono stabiliti ed introdotti nella Società grazie al potere decisorio dell'Organo Dirigente che dispone regole, procedure aziendali e prevede sanzioni per i lavoratori, eventuali lavoratori parasubordinati ed altresì nei confronti dei collaboratori esterni e terzi per i quali la fonte degli obblighi e delle sanzioni sarà costituita dallo stesso contratto stipulato con la Società.

Il Sistema sanzionatorio introdotto nel Modello prevede:

- le modalità di acquisizione della notizia dell'inosservanza;
- i precetti che individuano i comportamenti da punire con particolare attenzione alle violazioni dei protocolli del Modello, delle modalità di attuazione, dei controlli previsti e delle informazioni da fornire sul Modello per il suo adeguamento ed attualità;
- i soggetti incaricati dell'accertamento dell'inosservanza;
- le regole ed i poteri di acquisizione degli elementi utili ad accertare la violazione;
- le sanzioni da applicare per la violazione dei precetti;
- la procedura di applicazione delle sanzioni;
- i parametri per la proporzionalità della sanzione in relazione alla gravità della violazione;
- le norme per la contestazione della violazione;
- la difesa;
- i poteri di decisione;
- le norme per l'esecuzione della sanzione.

Le regole sopra indicate dovranno essere conformi alle leggi vigenti, alle quali il potere contrattuale e quello negoziale dell'Organo Dirigente rimangono ovviamente subordinati.

L'Organo Dirigente, come previsto dall'art. 6 D.lgs. 231/01, in rapporto alla natura, all'organizzazione ed all'attività svolta, esercita il potere disciplinare prevedendo le sanzioni dirette a punire i soggetti interni ed esterni della struttura, per il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Modello.

A seguito dell'entrata in vigore della Legge n.179/2017, rubricata "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" l'art. 6, comma 2-bis del D.Lgs. 231/2001 stabilisce, a tutela di tutti coloro che effettuino segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello di organizzazione e gestione dell'ente, che il Modello

	- Rev. _..... data
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01

preveda il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti dei segnalanti, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alle segnalazioni stesse.

Per tale ragione, il sistema disciplinare sanziona esplicitamente il comportamento di tutti coloro che compiano atti di ritorsione e/o discriminatori nei confronti di suddetti segnalanti.

Al contempo, è sanzionato anche il comportamento di tutti coloro che effettuano, con dolo o colpa grave, segnalazioni di illeciti rilevanti per il D.lgs. 231/2001 infondate.

Le sanzioni previste per questo genere di illeciti disciplinari sono indicate nei paragrafi n. 13.6 e 13.7 del presente Sistema Disciplinare e vengono comminate con le modalità ivi indicate.

b. Sorveglianza sul Modello e sistema disciplinare

La sorveglianza del Modello adottato dalla Società è demandata all'Organismo di Vigilanza che, nell'esercizio delle proprie funzioni, è chiamato anche a rilevare eventuali violazioni del Modello stesso:

	AZIONE DEL'O.D.V.	PRECISAZIONI
1	All'O.d.V. dovranno essere indirizzate segnalazioni da parte di ogni funzione e di ogni responsabile o preposto a processi ed attività su eventuali infrazioni al Modello.	- L'O.d.V. prenderà in esame anche le segnalazioni non sottoscritte, nonché le segnalazioni presentate in forma anonima, ed anche su di esse svolgerà l'opportuna istruttoria per verificare il fondamento o meno della notizia. - Le segnalazioni sottoscritte, non sottoscritte ed anonime non possono dare adito a forme di ritorsione nei confronti delle persone.
2	Una volta rilevate le infrazioni direttamente o ricevute segnalazione, l'O.d.V. eseguirà un'istruttoria sul fondamento, sulle cause e sulle eventuali possibilità di risoluzione degli effetti negativi dell'infrazione e su tutto ciò che possa essere utile per prevenire il rischio reato presupposto.	L'O.d.V. potrà richiedere informazioni e documenti alle varie funzioni per avere dati, elementi e quanto di necessità per formare un quadro il più chiaro possibile di ogni posizione concernente infrazioni.
3	L'O.d.V. all'esito della propria attività di vigilanza e a conclusione degli accertamenti, assumerà le proprie valutazioni in merito alla sussistenza o meno dell'infrazione segnalata/rilevata, alle cause della stessa e ad eventuali necessità di interventi correttivi sul Modello.	
4	Nel caso sia ritenuta fondata la segnalazione o sia comunque rilevata la necessità di un aggiornamento del Modello al fine di evitare il ripetersi di analoghi comportamenti, l'O.d.V. trasmetterà la documentazione corredata da un parere scritto: - all'Organo Dirigente; - al RCPT (qualora opportuno);	L'O.d.V. fornirà indicazioni per l'azione correttiva o gli opportuni suggerimenti per l'intervento di competenza da assumere e, ove previsto, perché sia attivata la procedura disciplinare prevista dal Sistema sanzionatorio, con il correlato procedimento da parte dell'Organo Dirigente.

	– Rev. _..... data
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01

- alla funzione competente.

c. Contestazione della violazione del Modello

Le violazioni delle disposizioni contenute nel Modello devono essere accertate e portate a conoscenza dell'Organo Dirigente.

Successivamente dovranno essere tempestivamente e specificamente contestate dall'Organo Dirigente o dall'Assemblea o da altro soggetto delegato, per iscritto a mezzo raccomandata a.r. presso il domicilio del trasgressore.

La contestazione deve contenere l'indicazione espressa del fatto che vi ha dato causa e delle circostanze di tempo e luogo dell'accadimento, e ciò indipendentemente dall'eventuale contestazione del fatto di reato da parte dell'autorità giudiziaria competente.

L'Organo Dirigente non potrà emettere alcun provvedimento senza che siano stati preventivamente contestati per iscritto l'indicazione espressa del fatto che vi ha dato causa e le circostanze di tempo e di luogo.

Ad ogni modo deve essere assicurato al trasgressore un periodo di tempo congruo, dalla contestazione stessa, per la propria difesa e per essere sentito, ove lo richieda. Il trasgressore avrà facoltà di presentare una propria difesa anche scritta.

Il provvedimento decisorio dovrà essere motivato e comunicato per iscritto al domicilio del soggetto trasgressore a mezzo raccomandata a.r. o mezzo pec.

d. Il sistema sanzionatorio

Le sanzioni sono decise dall'Organo Dirigente e sono graduate in rapporto:

1. alla gravità delle violazioni;
2. alle mansioni del soggetto;
3. ai compiti del collaboratore esterno;
4. all'intenzionalità;
5. al grado di negligenza e imperizia;
6. all'entità del danno potenzialmente derivante dai comportamenti che integrano le ipotesi di reato presupposto richiamate dal D.lgs. 231/01.

Per le sanzioni dell'Organo Dirigente è competente a decidere l'Assemblea dei Soci.

e. I destinatari delle sanzioni

Sono destinatari delle sanzioni: l'Organo Dirigente, i lavoratori dipendenti, autonomi e parasubordinati i collaboratori, i fornitori e subfornitori, i consulenti, l'O.d.V. e ogni altro soggetto che a qualunque titolo entri in rapporto con la Società, in quanto per tale fatto diviene obbligato all'osservanza del Modello di organizzazione e di gestione in relazione agli aspetti di propria competenza. Le sanzioni si applicano anche nel caso di realizzazione di attività di elusione od ostacolo ai compiti di controllo dell'Organismo di Vigilanza.

Sono destinatari delle sanzioni anche tutti i soggetti obbligati per la sicurezza. Per il procedimento sanzionatorio e le sanzioni da irrogare dovrà farsi riferimento ai rapporti in essere con la Società ed alla posizione da questi ricoperta, applicando i criteri di seguito indicati.

 L'Istituto di Pagamento InfoCamere	– Rev. _..... data
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01

f. Obblighi di comunicazione della Società

La Società avrà cura di comunicare:

(i) nelle *forme più idonee* il Sistema sanzionatorio a:

- a. Organo Dirigente
- b. Soci
- c. Lavoratori
- d. Collaboratori
- e. Tutti i soggetti interessati,

evidenziando le possibili conseguenze della violazione del Modello.

(ii) *formalmente* a tutti i soggetti terzi con i quali vengano instaurati rapporti

- a. professionali
- b. commerciali
- c. di servizi
- d. di qualsiasi natura e tipo

che ha adottato il Modello 231 e il relativo Sistema sanzionatorio.

In ciascun contratto che disciplinerà il rapporto, la Società dovrà convenire clausole che prevedano per il terzo l'obbligo di osservanza dei comportamenti e delle procedure del Modello di Organizzazione e di Gestione nello svolgimento dell'attività oggetto del contratto, con relativa indicazione delle sanzioni previste in caso di inosservanza.

Tali clausole dovranno essere espressamente accettate dal terzo ai sensi degli artt. 1341 e/o 1342 c.c.

g. Obbligo di risarcimento del danno

Chiunque contravvenga alle disposizioni del Modello di organizzazione e di gestione adottato è tenuto a risarcire gli eventuali danni diretti od indiretti comunque derivati alla Società, indipendentemente dalla sanzione disciplinare che potrà essere irrogata. È fatta salva l'esperibilità dell'azione di responsabilità nei confronti dell'Organo Dirigente a norma del Codice Civile.

14.2 RAPPORTI CON I LAVORATORI DIPENDENTI

Le sanzioni disciplinari a carico dei lavoratori (quadri, impiegati, lavoratori) della Società costituiscono per il prestatore di lavoro subordinato delle obbligazioni contrattuali ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 2104 c.c. e 7, co. 4 lett. b) D.lgs. 231/01.

Le sanzioni che saranno applicate saranno quelle previste dal CCNL vigente per i lavoratori addetti al settore di competenza (CCNL Metalmeccanica-Industria). Ricorrendo la trasgressione, l'Organo Dirigente o suo incaricato, provvede alla formulazione della contestazione uniformandosi rigorosamente alla disciplina prevista all'art. 7 L. 300/70.

Le sanzioni previste sono:

- a) richiamo verbale;

	– Rev. _..... data
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01

- b) ammonizione scritta;
- c) multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare;
- d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni;
- e) licenziamento.

14.3 RAPPORTI CON L'ORGANO DIRIGENTE E RELATIVE SANZIONI

All'Organo Dirigente viene richiesto, all'atto dell'accettazione dell'incarico, l'impegno a rispettare le disposizioni del Modello e del Codice Etico e di Comportamento, con le conseguenti sanzioni in caso di inadempimento.

In caso di inadempienza, l'O.d.V. informa tempestivamente l'Assemblea dei Soci, al fine di valutare i provvedimenti ritenuti più adeguati o, nel caso di Amministratori, la revoca di deleghe eventualmente conferite.

Le sanzioni che possono essere irrogate all'Organo Dirigente che violi le disposizioni del Modello di organizzazione e sono costituite da:

- a. **richiamo** formale scritto e intimazione a conformarsi, che censuri la violazione delle disposizioni del Modello e intimazione di conformarsi;
- b. **sospensione** dalla carica e dal compenso per un periodo compreso tra mesi uno e mesi sei nel caso di violazioni gravi, reiterate o molteplici;
- c. **revoca** dalla carica con effetto immediato per violazioni di particolare gravità tali da compromettere il rapporto fiduciario, costituendo il fatto giusta causa.

Le sanzioni saranno irrogate dall'Assemblea dei Soci previo parere non vincolante richiesto all'O.d.V.

Quando siano rilevate infrazioni all'osservanza del Modello da parte dell'Organo Dirigente, su segnalazione dell'O.d.V., quest'ultimo dovrà convocare con urgenza l'Assemblea dei Soci secondo Statuto e con osservanza del Codice Civile.

L'Assemblea dei Soci esamina i fatti oggetto dell'inosservanza indicata nell'ordine del giorno e formula la contestazione con indicazione delle circostanze di tempo e di luogo inerenti all'inosservanza stessa e che hanno dato causa alla convocazione, fissa altresì la data della propria riconvocazione per l'esame delle difese orali e/o scritte del trasgressore e quindi per provvedere in merito.

L'O.d.V. provvederà alla comunicazione della contestazione al trasgressore, come formalizzata, mediante lettera raccomandata a/r indicando la data della successiva Assemblea per le incombenze di cui sopra.

Tra la data di ricezione della contestazione e la data prefissata dell'Assemblea dovrà intercorrere un termine non inferiore a giorni venticinque e non superiore a giorni quaranta.

All'atto della formalizzazione della contestazione da parte dell'Assemblea, qualora la stessa ritenga sussistere violazioni di particolare gravità, a proprio giudizio, potrà disporre, sino alla conclusione del procedimento, l'immediata sospensione provvisoria del rapporto in essere con il trasgressore che sarà comunicata unitamente alla contestazione.

È fatta salva l'azione sociale di responsabilità da parte della Società prevista dal Codice Civile e ogni correlata azione di richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalle infrazioni contestate.

	– Rev. _..... data
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01

14.4 SANZIONI NEI CONFRONTI DEI PARASUBORDINATI

I rapporti di parasubordinazione sono forme di collaborazione a metà tra il lavoro autonomo e il lavoro subordinato, svolte in maniera continuativa, collegata con la struttura organizzativa senza vincolo di subordinazione (ad esempio, i collaboratori occasionali). Il rapporto di parasubordinazione è disciplinato da un contratto con il quale il contraente si obbliga a lavorare in via continuativa per un certo tempo, coordinando la propria attività con quella del committente che non ha sul lavoratore alcun potere direttivo e disciplinare (Cass. Civ. Sez. Lavoro n. 23744/2008).

All'interno dei rapporti di lavoro parasubordinati, si inseriscono le collaborazioni coordinate e continuative, i rapporti di agenzia e, fino alla riforma del 2015, anche i contratti a progetto, ovvero collaborazioni riconducibili alla realizzazione di uno o più progetti specifici (art. 61 D.lgs. 276/03).

Il D.lgs. 81/2015 ha apportato delle rilevanti modifiche alla disciplina delle collaborazioni sopra menzionate, prevedendo dal 1° gennaio 2016 l'estinzione di tutti i contratti a progetto ancora in essere, con l'eventuale sanzione di conversione dei contratti di collaborazione in un contratto di lavoro subordinato, ad esclusione delle ipotesi tassative in cui è ancora consentita la stipulazione di un genuino contratto di collaborazione¹⁷.

Nel contratto stipulato con il lavoratore parasubordinato dovrà essere inserita la clausola nella quale è prevista l'informativa dell'adozione da parte della Società del Modello integrato e la messa a disposizione della relativa documentazione per quanto concerne il rapporto instaurato, al fine dell'osservanza del Modello stesso, per le parti di competenza, nello svolgimento del rapporto contrattuale.

Nel contratto deve essere formalizzato l'obbligo di osservanza del Modello al quale il lavoratore dovrà uniformarsi, sottoscrivendo per accettazione e presa d'atto l'obbligazione specifica.

Nel contratto dovrà essere inserita una clausola espressa che configuri come inadempimento ogni fatto ed evento che comporti l'inosservanza o la violazione del Modello, dei protocolli, delle procedure e delle forme di verifica e controllo.

L'inosservanza o le violazioni del Modello comporteranno l'applicazione delle seguenti sanzioni, in relazione alla gravità delle stesse, che dovranno essere espressamente previste dal contratto:

¹⁷ Art. 2, comma I, D.lgs. 81/15: "A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro".

Art. 2, comma II, D.lgs. 81/15: "La disposizione di cui al comma I non trova applicazione con riferimento:

a) alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;

b) alle collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;

c) alle attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;

d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289".

In particolare, qui di seguito si analizzano le caratteristiche che devono possedere i contratti di collaborazione per l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato: a) prestazione esclusivamente personale. Ciò sta a significare che se il collaboratore si avvale di ulteriori collaboratori, il requisito non ricorre. Non si applicano le nuove regole di etero organizzazione nel caso in cui il collaboratore possa attuare una clausola di sostituibilità nel caso di suo impedimento a svolgere la prestazione di lavoro; b) prestazione continuativa. Vale a dire che la stessa non deve essere caratterizzata da occasionalità e quindi l'interesse della prestazione deve essere durevole. Occasionalità, peraltro, non significa che la stessa prestazione non possa essere resa più volte ma che l'oggetto della stessa si realizzi in relazione alla singola prestazione; c) le modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Pertanto, non è possibile la programmazione unilaterale della prestazione in ordine ai tempi ed anche al luogo di lavoro da parte del committente in quanto tali ipotesi, ove ricorrano congiuntamente, porterebbero alla presenza dei requisiti previsti dall'articolo 2. Viceversa, appare legittima la possibilità di fasce orarie all'interno delle quali il collaboratore, autonomamente, potrà rendere la propria prestazione nel luogo messo a disposizione del committente. Quanto al concetto di luogo di lavoro si ritiene debba intendersi ampio. Ovvero qualsiasi luogo presso il quale il collaboratore deve rendere la prestazione, che sia nella disponibilità o comunque riferibile o individuato dal committente, anche se non coincidente con la sede aziendale (Circolare Fondazione Studi n. 4/16).

	– Rev. _..... data
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01

- a. richiamo scritto e l'intimazione a conformarsi ai protocolli del Modello entro un termine fissato, con espressa riserva di richiesta di risarcimento dei danni che l'evento possa aver determinato nel caso in cui l'inosservanza o la violazione non sia grave;
- b. pagamento di una penale, con espressa riserva di richiesta di risarcimento dei danni che l'evento possa aver determinato;
- c. immediata risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e dell'art. 67 D.lgs. 276/03 nel caso in cui l'inosservanza o la violazione del Modello, dei protocolli e delle forme di verifica e controllo sia ritenuta grave e tale da non permettere la prosecuzione del rapporto, con espressa riserva di richiesta di risarcimento dei danni che l'evento possa aver determinato.

Su disposizione dell'Organo Dirigente, l'infrazione dovrà essere contestata formalmente per iscritto a mezzo raccomandata a/r o pec al soggetto trasgressore, specificando i fatti che vi hanno dato causa con indicazione delle circostanze di tempo e di luogo.

L'Organo Dirigente non potrà irrogare alcuna sanzione se non sarà stata preventivamente contestata l'infrazione per iscritto specificando il fatto che vi ha dato causa, come previsto al punto 3, e comunque se non siano trascorsi quindici giorni dalla contestazione stessa, nel corso dei quali il terzo dovrà essere sentito e avrà facoltà di presentare la propria difesa anche scritta.

L'irrogazione della sanzione sopra descritta dovrà essere motivata e comunicata per iscritto al domicilio del terzo trasgressore a mezzo raccomandata a/r o pec.

14.5 SANZIONI NEI CONFRONTI DI TERZI CON CUI LA SOCIETÀ INSTAURI RAPPORTI

Nel caso di collaborazioni con agenti di commercio (aventi natura di persona giuridica e pertanto insuscettibili di instaurare un rapporto di parasubordinazione secondo quanto chiarito nel paragrafo 9.5), procacciatori d'affari, liberi professionisti, consulenti, fornitori, Società terze i rapporti dovranno essere formalizzati, disciplinati e definiti con contratto *ad hoc*, ovvero con altra documentazione equipollente.

Nel contratto dovrà essere inserita la clausola nella quale è prevista l'informativa dell'adozione da parte della Società del Modello 231 e la messa a disposizione della relativa documentazione per quanto concerne il rapporto instaurato, al fine dell'osservanza del Modello stesso, per le parti di competenza, nello svolgimento del rapporto contrattuale.

Nel contratto dovrà essere prevista una apposita clausola che preveda l'assunzione degli obblighi relativi all'osservanza del Modello, per quanto di competenza, e delle correlate responsabilità.

L'inosservanza o le violazioni del Modello comporteranno l'applicazione delle seguenti sanzioni, in relazione alla gravità delle stesse, che dovranno essere espressamente previste nel contratto:

- a. clausola penale nel massimo di € 3.000,00 o, se del caso, il 10% dell'importo del contratto o altre particolari modalità che la Società riterrà opportuno adottare per le diverse tipologie di rapporto instaurate con i terzi;
- b. la sospensione della prestazione e la contestuale intimazione di un termine perentorio entro il quale dovranno essere integralmente eliminati gli effetti della violazione contestata, pena la risoluzione *ipso iure* del contratto;
- c. immediata risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile.

Fermo il diritto al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti subiti dalla Società.

	– Rev. _..... data
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01

Su disposizione dell’Organo Dirigente, l’infrazione dovrà essere contestata formalmente per iscritto a mezzo raccomandata a/r o PEC al soggetto trasgressore specificando i fatti che vi hanno dato causa con indicazione delle circostanze di tempo e di luogo.

L’Organo Dirigente non potrà irrogare alcuna sanzione se non sarà stata preventivamente contestata l’infrazione per iscritto, specificando il fatto che vi ha dato causa e comunque se non siano trascorsi quindici giorni dalla contestazione stessa, nel corso dei quali il soggetto terzo dovrà essere sentito e avrà facoltà di presentare la propria difesa anche scritta.

L’irrogazione della sanzione sopra descritta dovrà essere motivata e comunicata per iscritto al domicilio del soggetto terzo trasgressore a mezzo raccomandata a/r o pec.

La valutazione e la scelta sul tipo di sanzione da irrogare tra quelle possibili previste dovrà tenere conto della gravità e reiterazione delle condotte.

La reiterazione nel tempo di azioni, omissioni e condotte sopra segnalate costituisce sintomo di maggiore gravità delle violazioni.

14.6 SANZIONI PER ATTI DI RITORSIONE E/O DISCRIMINATORI

Il Modello, riprendendo quanto stabilito dall’art. 6, comma 2-bis, lett d., stabilisce il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Le sanzioni per questo genere di condotta illecita sono le medesime stabilite nei paragrafi precedenti per le diverse categorie di lavoratori, e vengono graduate in base agli indici dell’intensità dell’atto illecito e della sua eventuale reiterazione.

14.7 SANZIONI PER SEGNALAZIONI INFONDATE

Il presente Sistema Disciplinare, riprendendo quanto stabilito dall’art. 6, comma 2-bis, lett. d., sanziona la condotta di coloro che effettuino segnalazioni infondate, con dolo o colpa grave.

Le sanzioni per questo genere di condotta illecita sono le medesime stabilite nei paragrafi precedenti per le diverse categorie di lavoratori, e vengono graduate in base agli indici dell’intensità dell’atto illecito e della sua eventuale reiterazione.



– Rev. _..... data

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01

FONTI NORMATIVE

	– Rev. _..... data
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01

15. Fonti normative

15.1 LE FONTI INTERNAZIONALI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ PENALE D'IMPRESA

- **Convenzione di Bruxelles 26/7/95**, sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea
- **Convenzione di Bruxelles 26/5/97**, sulla lotta alla corruzione di funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri
- **Convenzione OCSE del 17/12/97**, sulla lotta alla corruzione di Pubblici Ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali
- **Convenzione e Protocolli delle Nazioni Unite**, contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15/11/2000 ed il 31/05/2001, ratificati con Legge n. 146 del 2006
- **Convenzione delle Nazioni Unite**, contro la Corruzione Merida del 2003, ratificata con Legge n. 116 del 2009.
- **Convenzione del Consiglio d'Europa**, sulla criminalità informatica redatta a Budapest nel novembre 2006
- **Convenzione del Consiglio d'Europa**, sulla prevenzione del terrorismo firmata a Varsavia nel 2005
- **Foreign Corrupt Practices Act**, (di seguito "FCPA") del 1997 (con le successive modifiche apportate nel 1988 e nel 1998)
- **Bribery Act**, una legge anticorruzione che si applica ad Enti e Società ("*commercial organizations*") inglesi operanti sia all'interno sia fuori dal Regno Unito e agli Enti e Società non inglesi che svolgono attività, o parte delle attività, nel Regno Unito.

15.2 LE FONTI NAZIONALI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ PENALE D'IMPRESA

- **L. 300/2000 art. 11**, (Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli Enti privi di personalità giuridica)
- **D.lgs. 231/2001**, Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 e successive modifiche ed integrazioni
- **Codice Civile Libro V Titolo V capo IV c.c.**, Delle Società
- **L. 409/2001**, Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 25 settembre 2001 n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro
- **D.lgs. 61/2002**, Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le Società commerciali, a norma dell'art. 11 della Legge 3 ottobre 2001 n. 366

	– Rev. _..... data
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01

- **D.lgs. 6/2003**, Riforma organica della disciplina delle Società di capitali e Società cooperative, in attuazione della Legge 3 ottobre 2001, n. 366
- **L. 7/2003**, Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento al terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno
- **L. 228/2003**, Misure contro la tratta di persone
- **D.lgs. 310/2004**, Integrazioni e correzioni alla disciplina del diritto societario ed al testo unico in materia bancaria e creditizia
- **L. 62/2005**, Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, Legge Comunitaria 2004
- **L. 38/2006**, Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet
- **L. 146/2006**, Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001
- **D.lgs. 231/2007**, Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione
- **D.lgs. n. 162 del 10 agosto 2007**, e ss. mm. ii. Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.
- **L. 48/2008**, Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno
- **D.lgs. 81/2008 art. 2 lett. dd)**, Definizione di “Modello di Organizzazione e di Gestione”
- **D.lgs. 81/2008 art. 300**, Modifiche al Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
- **D.lgs. 81/2008 art. 30**, Modelli di Organizzazione e di Gestione
- **D.lgs. 81/2008 art. 16**, Delega di funzioni
- **L. 94/2009**, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica
- **L. 99/2009**, Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese nonché in materia di energia
- **L. 116/2009**, Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale
- **L. 121/2011**, Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni

	– Rev. _..... data
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01

- **L. 183/2011**, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)
- **D.lgs. 109/2012**, Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
- **DPR 27 gennaio 2012, n. 43**, Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra
- **L. 186/2014**, Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di Autoriciclaggio
- **L. 68/2015**, recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente
- **L. 69/2015**, Disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio
- **L. 38/2017**, rubricata “Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato”
- **L. 161/2017**, Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega la governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate
- **L. 167/2017**, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2017
- **L. 179/2017**, Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato
- **L. 3/2019**, Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici
- **D.L. 135/2018**, Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e la pubblica amministrazione”, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019 n. 12, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione
- **L. 39/2019**, Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle manipolazioni sportive
- **L. 43/2019**, Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso
- **Linee guida Confindustria** approvate il 7 marzo 2002 ed aggiornate a marzo 2014
- **Sentenze ed ordinanze della magistratura pubblicate**

	– Rev. _..... data
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01

15.3 LE FONTI NAZIONALI APPLICABILI ALLE SOCIETÀ CONTROLLATE DALLA P.A.

- **L. 190/2012**, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione
- **D.Lgs. 33/2013** Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni – agg. D. Lgs. 97/2016
- **D.Lgs. 39/2013** Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190

15.4 LE FONTI NAZIONALI IN MATERIA BANCARIA

- **Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB)** e successive modifiche e integrazioni;
- **Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF)** e successive modifiche;
- **Linee Guida dell’Associazione Bancaria Italiana per l’adozione di modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa delle banche** (Circolare ABI, serie Legale n. 16 del 22 maggio 2002 e successivi aggiornamenti);
- **Direttiva 2004/39/CE e Direttiva 2006/73/CE** (le “Direttive MiFID”) e la normativa interna di recepimento (modifiche al TUF e nuovi Regolamenti di attuazione Consob);
- **Legge 28 dicembre 2005, n. 262** recante “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”;
- **Decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231** e successive modifiche e integrazioni e disposizioni correlate;
- **Decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010** di recepimento della direttiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (la c.d. Payment Service Directive – PSD);
- **Legge 15 dicembre 2014, n. 186** “Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio”;
- **Direttiva 2014/65/EU (c.d. MiFID II)** e MiFIR o *Markets in financial instruments regulation* (Regolamento EU n. 600/2014) e normativa interna di recepimento (modifiche al TUF e nuovi Regolamenti di attuazione Consob);
- **Decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45, ai sensi dell’art. 6 della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (legge comunitaria 2010)**, recante “Attuazione della Direttiva 2009/110/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica”;

 L'Istituto di Pagamento InfoCamere	– Rev. _..... data
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01

- **Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014**, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base Testo rilevante ai fini del SEE;
- **Orientamenti finali sulla sicurezza dei pagamenti a mezzo internet emanati dall'Autorità Bancaria Europea in data 19 dicembre 2014;**
- **Direttiva 2015/2366/UE** sui servizi di pagamento nel mercato interno (c.d. PSD2) e Regolamento UE n. 2015/751 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (c.d. IFR);
- **Provvedimento Banca d'Italia del 17 maggio 2016** recante “Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica” e relativa Nota esplicativa;
- **Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218**, di recepimento della Direttiva (EU) 2015/2366 sui servizi di pagamento (c.d. PSD2);
- **Provvedimento Banca d'Italia 11 ottobre 2018** relativo ai servizi di pagamento, in materia di notifiche dovute dagli operatori telefonici e dai soggetti commerciali che emettono strumenti cd. a spendibilità limitata;
- **Provvedimento Banca d'Italia 11 ottobre 2018** relativo ai servizi di pagamento, che disciplina gli obblighi informativi in capo agli schemi di carte di pagamento introdotti dal Regolamento IFR;
- **Provvedimento Banca d'Italia 11 ottobre 2018** di abrogazione del provvedimento di "Attuazione del Titolo II del D.lgs. n. 11/2010 (Diritti e obblighi delle parti)";
- **Provvedimento Banca d'Italia 9 marzo 2019** di modifica del Provvedimento “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” adottato il 29 luglio 2009, in attuazione della normativa PSD2;
- **Provvedimento Banca d'Italia 18 giugno 2019** di modifica del Provvedimento “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” adottato il 29 luglio 2009, in attuazione della Direttiva 2014/92/UE (Payment Account Directive, c.d. PAD);
- **Provvedimento Banca d'Italia 23 luglio 2019** recante “Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica” e smi;
- **Linee guida EBA.**